

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 gennaio 1997

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 407. Sentenza 11-24 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Periodo di congedo per maternità - Esclusione dalla corresponsione della cosiddetta indennità giudiziaria durante i periodi di assenza obbligatoria o facoltativa - Analoga questione già esaminata dalla Corte con sentenza n. 238/1990 - Correlazione con i particolari oneri incontrati dai magistrati nello svolgimento concreto delle loro funzioni - Non fondatezza.

(Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 37) Pag. 13

N. 408. Sentenza 11-24 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiocomunicazioni - Sanatoria amministrativa - Emittenti private che abbiano semplicemente installato e non anche reso funzionanti impianti televisivi - Esclusione - Conseguente esclusione da quella penale - Non comparabilità con la situazione di chi abbia messo in funzione l'impianto con ammissione alla fruizione del regime transitorio di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività - Non fondatezza.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32, comma 1).

(Cost., art. 3, primo comma) » 16

N. 409. Ordinanza 11-24 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del g.i.p. che si sia pronunciato in materia di misure cautelari in ordine a richieste di revoca e sostituzione di misure personali precedentemente applicate all'imputato - Omessa previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 19

N. 410. Ordinanza 11-24 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del g.i.p. che abbia in precedenza disposto misura cautelare personale nei confronti di persona sottoposta ad indagini - Omessa previsione - Identiche questioni già dichiarate manifestamente infondate dalla Corte (ordinanze nn. 24, 232, 279 e 333 del 1996) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 101) Pag. 21

N. 411. Ordinanza 11-24 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Partecipazione al giudizio dibattimentale del g.i.p. presso la pretura, che su richiesta di archiviazione del p.m., abbia ordinato a quest'ultimo ulteriori indagini - Omessa previsione - Analoga questione già decisa dalla Corte (v. sentenze nn. 131/1996, 455 e 453 del 1994) - Insussistenza di una valutazione contenutistica del materiale di indagine da parte del giudice - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 76 e 77) » 22

N. 412. Ordinanza 11-24 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che abbia in precedenza fatto parte del collegio del tribunale del riesame o dell'appello avverso ordinanze in tema di misure cautelari personali - Omessa previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 131/1996 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 34, secondo comma, e 37, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25) » 24

N. 413. Ordinanza 11-24 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Criteri per la determinazione dell'indennizzo espropriativo - Estensione al «risarcimento del danno» conseguente alla perdita del suolo illegittimamente occupato con effetto appropriativo dalla p.a. - Norma già dichiarata manifestamente illegittima dalla Corte con sentenza n. 369/1996 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 6, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

Pag. 26

N. 414. Ordinanza 11-24 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Coltivazione di piante a scopo di estrazione di sostanze stupefacenti - Punizione soltanto con sanzioni amministrative se finalizzata all'uso personale delle sostanze - Omessa previsione - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 360/1995 e manifestamente infondata con ordinanza n. 150/1996 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 28, 73 e 75, come modificati dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171).

(Cost., art. 3, primo comma)

» 28

N. 417. Sentenza 12-27 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Dimissioni nel comparto della scuola - Affidamento alla p.a. della libertà di influire sul regime pensionistico a seconda di accoglimento o meno della domanda di collocamento a riposo entro il termine del 15 ottobre - Discrezionalità legislativa nell'intervento di riduzione, in maniera definitiva, di un trattamento pensionistico in precedenza previsto per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 185, 390 e 99 del 1995, 240/1994 e 119/1991) - Non fondatezza.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, commi 16 e 18).

(Cost., artt. 3, 36, 38 e 97)

» 30

N. 418. Sentenza 12-27 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali - Riserva in via esclusiva dell'esercizio professionale nelle materie dell'economia e della consulenza - Esigenza di una corretta interpretazione delle norme denunciate conformemente ai criteri direttivi fissati nella legge delega - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 296 e 360 del 1995 - Non fondatezza.

(D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 1, primo ed ultimo comma; d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 1, primo ed ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 35, 41 e 76)

» 35

N. 419. Sentenza 12-27 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Acque pubbliche e private - Previsione della espropriazione generalizzata e senza indennizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee - Compressione del diritto dominicale dei proprietari dei terreni adiacenti ai corsi d'acqua - Fattispecie estranea allo schema dell'espropriazione e quindi dell'obbligo di indennizzo - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 529/1995 e 259/1996) - Non fondatezza.

(Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 1, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 42) Pag. 39

N. 420. Sentenza 12-27 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti agrari - Affittuario coltivatore diretto insediato sul fondo dell'assegnatario riscattante oggetto di assegnazione da parte dell'Ersap (Ente regionale di sviluppo agricolo della regione Puglia) - Non consentito l'esercizio del diritto di prelazione a preferenza dei proprietari coltivatori diretti dei terreni confinanti - Istituto affatto diverso rispetto all'ordinario regime della prelazione agraria - Peculiarità di una disciplina marcatamente autonoma a favore dei coltivatori diretti proprietari confinanti dei fondi di riforma oggetto di alienazione partecipanti all'opera pubblica di redenzione del latifondo - Non fondatezza.

(Legge 29 maggio 1967, n. 379, art. 4, quarto comma; legge regione Puglia 11 marzo 1988, n. 11, art. 19, primo comma).

(Cost., art. 3) » 43

N. 421. Sentenza 12-27 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Reclamo dinanzi alla Corte d'appello dei provvedimenti cautelari emessi dal tribunale sezione specializzata agraria - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 253/1994 e 197/1995) - Auspicio che il legislatore intervenga per fornire chiarezza e assicurazione circa l'uniformità dei giudizi in materia - Riferimento al consolidato orientamento della Corte di cassazione circa l'inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza - Non fondatezza.

(C.P.C., art 669-terdecies).

(Cost., artt. 3 e 24) » 46

N. 422. Ordinanza 12-27 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale delle segreterie giudiziarie in servizio presso il tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Indennità giudiziaria - Computo nella base di calcolo per il trattamento di quiescenza e per l'indennità di buonuscita - Omessa previsione - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 119/1991 - Discrezionalità del legislatore nel graduare la corrispondenza tra retribuzione e pensione anche in rapporto a valutazioni d'ordine finanziario (v. sentenze nn. 311/1995, 449 e 441 del 1993 e 361/1996) - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, primo comma; legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1, comma 1; legge 15 febbraio 1989, n. 51, art. 1, comma 1).

(Cost., art. 38, secondo comma) » 49

N. 423. Ordinanza 12-27 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Liti fiscali pendenti - Mancata ricomprensione di quelle ancora in corso innanzi alla corte d'appello - Prospettazione della questione fondata su una alternativa interpretativa e sollevata in forma eventuale - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-*quiquies*, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 51

N. 424. Ordinanza 12-27 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Mancata estensione ai titolari di pensione di invalidità del beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva previsto in favore dei lavoratori non invalidi - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27).

(Cost., artt. 3, 32 e 38) » 53

N. 425. Ordinanza 12-27 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Resistenza a pubblico ufficiale - Previsione della pena minima di sei mesi di reclusione - Inconferente richiamo alla sentenza della Corte n. 341/1994 - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 337).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma) » 55

N. 426. Ordinanza 12-27 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giurisdizione - Conflitto di competenza - Criteri di determinazione - Erroneità delle premesse interpretative da cui ha avuto origine la questione - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 25).

(Cost., artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101) » 56

N. 427. Ordinanza 12-27 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale - Previsione della pena minima edittale di sei mesi di reclusione - Inconferente richiamo alla sentenza della Corte n. 341/1994 - Identica questione già dichiarata infondata dalla Corte (v. sentenza n. 314/1995) - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 336, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma) » 58

N. 428. Ordinanza 12-27 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario - Previsione della pena minima edittale della reclusione di sei mesi - Identica questione già dichiarata infondata dalla Corte con sentenza n. 313/1995 - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 342).

(Cost., artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma) Pag. 60

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 31. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria 20 dicembre 1996 (della regione autonoma della Sardegna).

Finanza regionale - Criteri da seguirsi nel calcolo delle quote dell'accisa sulle benzine, super e senza piombo, spettanti alla regione Sardegna - Intervento mutamento, da parte delle competenti amministrazioni statali, nella interpretazione della disposizione introdotta dall'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, circa l'attribuzione di una quota dell'accisa (nella misura di L. 350 al litro) alle regioni a statuto ordinario, disposizione esattamente ritenuta, in un primo tempo, inapplicabile, e in un secondo, erroneamente, applicabile, anche nelle regioni a statuto speciale - Conseguente ingiustificata detrazione, nei prospetti di liquidazione relativi ai primi tre bimestri del 1996, dal complesso del gettito su cui è stato commisurato il *quantum* della suddetta imposizione dovuto alla regione Sardegna, della quota considerata di spettanza delle regioni a statuto ordinario - Adozione di tali determinazioni senza previa consultazione della regione - Violazione del precetto dello statuto speciale per la regione Sardegna, secondo il quale le entrate della regione sono costituite, fra l'altro, dai nove decimi delle imposte di fabbricazione, calcolato sull'intero ammontare, e non solo su una parte, del gettito delle stesse - Incidenza sull'autonomia finanziaria della regione, quale presupposto imprescindibile di tutte le funzioni ad essa costituzionalmente attribuite - Violazione, altresì, del principio della leale collaborazione tra Stato e regioni - Richiesta alla Corte costituzionale, in via subordinata, ove l'interpretazione dell'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995 accolta nelle su citate note dell'Amministrazione finanziaria statale dovesse riconoscersi esatta, di sollevare innanzi a sé, su tale norma, questione di legittimità costituzionale - Richiamo alle sentenze nn. 126 e 165 del 1994 e 381/1996.

(Telex del Ministero delle finanze - Dipartimento dogane del 15 maggio 1996, n. 2281; telex del Ministero delle finanze del 14 giugno 1996, n. 2629/I/P/C; nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale della finanza n. 166383; nota della ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari del 29 ottobre 1996, n. 25944; nota della ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari del 19 novembre 1996, n. 27230).

(Cost., artt. 116 e 119: statuto regione autonoma Sardegna, artt. 7 e 8) Pag. 63

- N. 50. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 dicembre 1996 (della provincia autonoma di Trento).

Ambiente (tutela dell') - Misure antiinquinamento riguardo agli scarichi degli insediamenti produttivi - Regime derogatorio (alla legge n. 391/1996) in favore dei produttori di olio di oliva - Possibilità che le acque di vegetazione residuale della lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo siano oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli, secondo norme di dettaglio circa i limiti di accettabilità, i poteri del sindaco di ridurli, le modalità dello spandimento, i terreni esclusi, lo stoccaggio e le sanzioni amministrative - Facoltà di regioni e province autonome di redigere appositi piani di spandimento e di indicare «ulteriori precisazioni» rispetto alle regole poste dalla legge - Conseguente necessità, in forza di quest'ultima disposizione, che tutte le altre siano ritenute immediatamente applicabili nelle regioni e nelle province, e in particolare nella provincia di Trento, sovrapponendosi a quelle già compiutamente emanate dalla stessa - Contrasto con il principio posto dall'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, emanate con il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, per cui le leggi statali, nelle materie di competenza delle province autonome (quali certamente sono quelle che variamente attengono alla tutela ambientale) vincolano le province solo ad adeguare le proprie leggi ai principi individuabili nelle leggi statali - Indebita riduzione della competenza della provincia di Trento a un potere di normazione meramente integrativa.

(Legge 11 novembre 1996, n. 574, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; statuto regione autonoma Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 6, 14, 16, 17, 21, e 24; 9, nn. 9 e 10; e 16).

Pag. 69

- N. 51. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1996 (della provincia autonoma di Trento).

Agricoltura - Interventi programmati per il 1996 - Programmi di rilevanza interregionale - Prevista approvazione di essi, in seguito a proposte del Ministero delle risorse agricole o di almeno tre regioni o province autonome di Trento e di Bolzano, da parte del comitato permanente istituito nell'ambito della Conferenza Stato-regioni - Conseguente possibilità che le azioni da individuarsi, nell'ambito di tali programmi, qualora questi, come la normativa *de qua* consente, siano stati proposti solo dal Ministero e approvati dal comitato permanente, solo a maggioranza, vengano effettuate nei territori delle province autonome, senza il consenso delle stesse - Obbligo delle province autonome, anche nelle suddette ipotesi, di finanziare la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori - Violazione dei limiti stabiliti dall'art. 4 delle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, riguardo alle funzioni amministrative che nelle materie (quale è certamente quella dell'agricoltura) di competenza della regione o delle province autonome possono essere attribuite dalla legge agli organi statali - Violazione, altresì, dell'autonomia finanziaria delle province autonome.

(D.-L. 20 settembre 1996, n. 489, art. 2, commi 1 e 4; convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1996, n. 578).

(Statuto regione autonoma Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, e 16, primo comma).

» 72

N. 1338. Ordinanza del pretore di Asti dell'11 ottobre 1994.

Processo penale - Esame diretto e controesame dei testimoni - Esame di persona maggiorenne affetta da disturbi psichici - Modalità di assunzione della prova - Lamentata mancata applicabilità dei criteri previsti per l'esame testimoniale del minore - Lesione del principio di eguaglianza.

(C.P.P. 1988, art. 498, quarto comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 75

N. 1339. Ordinanza della pretura di Frosinone, sezione distaccata di Ceccano, del 5 novembre 1996.

Imposte in genere - Riscossione delle imposte dirette - Esecuzione esattoriale - Beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore - Opposizione di terzo - Proposizione da parte del figlio maggiorenne non convivente, riguardo a beni di sua proprietà, consegnati agli ascendenti con atto di data certa anteriore a quello di consegna del ruolo all'esattore - Mancata previsione - Potere del giudice di sospendere, in tale ipotesi, l'esecuzione - Mancata previsione - Lesione dei diritti inviolabili e del principio di eguaglianza - Violazione della tutela al riconoscimento della proprietà - Compressione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale - Richiamo alle sentenze nn. 444/1995 e 358/1994.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 52, lett. b), e 54].

(Cost., artt. 2, 3, 24, 42 e 113)

» 77

N. 1340. Ordinanza del tribunale di Torino del 17 giugno 1996.

Pena - Sospensione condizionale della pena - Revoca di diritto - Deroga a detta regola generale, secondo l'interpretazione dominante, a favore del condannato che, nei cinque anni dalla condanna, sia nuovamente condannato ad una pena detentiva applicata su richiesta delle parti, ex art. 444, del cod. proc. pen. - Disparità di trattamento, stante l'equiparazione fra applicazione della pena su richiesta delle parti e sentenza di condanna (art. 445, del cod. proc. pen.), rispetto all'imputato che affronta il giudizio e subisce una seconda (o terza) condanna, con conseguente revoca della sospensione condizionale in precedenza concessa.

(C.P., art. 168, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 79

N. 1341. Ordinanza del tribunale di Isernia del 28 giugno 1996.

Risarcimento del danno - Mancata previsione della risarcibilità dei danni derivati a terzi dall'emanazione di atti o provvedimenti amministrativi illegittimi, lesivi, oltre che di interessi legittimi, di diritti soggettivi con essi coesistenti (nella specie: illegittimo diniego di concessione edilizia all'Ente risorse idriche molisane (E.R.I.M.) - Ingiustificata deroga al principio civilistico del risarcimento del danno - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale.

(C.C., art. 2043).

(Cost., artt. 3, 24 e 113)

» 81

N. 1342. Ordinanza della corte di appello di Trieste del 31 ottobre 1996.

Pena - Impiego di minori nell'accattonaggio - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena minima edittale di mesi tre di arresto - Lamentata eccessiva afflittività - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(C.P., art. 671, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma) Pag. 83

N. 1343. Ordinanza del pretore di Verona del 24 ottobre 1996.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati - Inosservanza di limiti previsti - Trattamento sanzionatorio - Lamentata applicabilità della medesima sanzione amministrativa alle emittenti televisive e a quelle radiofoniche, senza tener conto, tra l'altro, delle differenze esistenti tra emittenti operanti in ambito nazionale e quelle operanti in ambito locale - Dedotta mancata previsione di parametri correlati all'entità del «vantaggio» derivante dalla violazione contestata - Lesione dei principi di eguaglianza e di libera manifestazione del pensiero - Incidenza sulla libertà di iniziativa economica privata.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusione privata - Lamentata mancata previsione di radiodiffusione sonora e televisiva privata a carattere tematico - Lesione dei principi di eguaglianza e di libera manifestazione del pensiero - Incidenza sulla libertà di iniziativa economica privata.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 8, comma 8; 16, 20 e 31, comma 3).

(Cost., artt. 3, 21 e 41) » 85

N. 1344. Ordinanza del tribunale di Verbania dell'11 aprile 1996.

Lavoro (tutela del) - Garanzia dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro - Intervento del fondo di garanzia gestito dall'I.N.P.S. - Intervento a favore dei lavoratori dipendenti da datori non assoggettabili a procedure concorsuali, per crediti maturati anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. impugnato - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai lavoratori i cui crediti sono maturati successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso - Lesione della garanzia previdenziale.

(D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 7).

(Cost., artt. 3 e 38) » 87

N. 1345. Ordinanza del pretore di Lecce del 25 ottobre 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali - Criteri - Mantenimento degli inquadramenti in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali - Inquadramento nel settore terziario delle altre imprese, pur svolgenti la medesima attività, ma costituite dopo l'entrata in vigore della legge impugnata - Ingiustificata disparità di trattamento tra imprese, in base al mero elemento temporale dell'inquadramento - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 378/1994.

(Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 41) » 89

N. 1346. Ordinanza del pretore di Monza del 7 ottobre 1996.

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nel corso del processo - Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 del cod. proc. civ., di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 309, in relazione all'art. 181, primo comma, stesso codice, sostituito da d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 24, primo comma) Pag. 90

N. 1347. Ordinanza del pretore di Monza del 18 maggio 1996.

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nel corso del processo - Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 del cod. proc. civ., di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 309, in relazione all'art. 181, primo comma, stesso codice, sostituito da d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma) » 92

N. 1348. Ordinanza del pretore di Monza del 18 maggio 1996.

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito da d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma) » 93

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 407

*Sentenza 11-24 dicembre 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Magistrati - Periodo di congedo per maternità - Esclusione dalla corresponsione della cosiddetta indennità giudiziaria durante i periodi di assenza obbligatoria o facoltativa - Analoga questione già esaminata dalla Corte con sentenza n. 238/1990 - Correlazione con i particolari oneri incontrati dai magistrati nello svolgimento concreto delle loro funzioni - Non fondatezza.****(Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, primo comma).****(Cost., artt. 3 e 37).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1994 dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sui ricorsi proposti da Buttiglione Fiorentina Maria Antonietta ed altre nei confronti della Direzione provinciale del Tesoro di Cagliari ed altri, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Buttiglione Fiorentina Maria Antonietta ed altre e di Salis Lucia, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Buttiglione Fiorentina Maria Antonietta ed altre, tutte magistrato ordinario, nonché da Salis Lucia, avvocato dello Stato, nei confronti della Direzione provinciale del Tesoro di Cagliari, avente ad oggetto il riconoscimento del loro diritto all'indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, durante il periodo di congedo per maternità, il tribunale amministrativo regionale per la regione Sardegna, con ordinanza emessa il 6 dicembre 1994, ma pervenuta alla Corte costituzionale il 6 marzo 1996, ha solle-

vato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nella parte in cui esclude la corresponsione della speciale indennità ivi prevista durante i periodi di assenza obbligatoria o facoltativa di cui agli artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Osserva il rimettente, che l'indennità in questione ha ormai assunto la natura di contributo forfettario alle spese ed agli oneri che tutti i magistrati incontrano nello svolgimento della loro attività, indipendentemente dall'effettiva presenza in servizio.

Pertanto, la mancata corresponsione dell'indennità speciale nel periodo in questione, oltre che irragionevole, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra i magistrati in servizio e quelli obbligatoriamente allontanati o comunque legittimamente assenti.

La disposizione censurata sarebbe anche in contrasto con l'art. 37 della Costituzione che impone al legislatore di approntare un'adeguata protezione per la madre lavoratrice, non apparendo ragionevole l'equiparazione delle assenze dal lavoro per aspettativa o per altre cause alla obbligatoria astensione dall'attività lavorativa per maternità.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituite le ricorrenti insistendo per l'accoglimento della questione.

3. — È anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione.

Ha osservato la difesa erariale che, non essendo equiparabile la situazione dei magistrati in servizio a quella degli assenti per causa legittima, rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore, nel caso non irragionevolmente esercitata, prevedere che alla presenza in servizio sia collegata la corresponsione di una determinata indennità.

Né, ha infine osservato l'Avvocatura dello Stato, potrebbe ritenersi irragionevole la mancata corresponsione dell'indennità durante le assenze dal servizio per maternità, posto che l'indennità in oggetto ha natura ed entità complementare rispetto al complessivo trattamento economico che viene conservato nella sua interezza proprio a protezione della maternità.

Per le suesposte considerazioni sarebbe insussistente anche la prospettata violazione dell'art. 37 della Costituzione.

4. — In prossimità dell'udienza ha presentato memoria il difensore delle ricorrenti, ribadendo le già formulate conclusioni.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nella parte in cui esclude la corresponsione della speciale indennità ivi prevista durante i periodi di assenza obbligatoria o facoltativa di cui agli artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Tale esclusione sarebbe, ad avviso del giudice rimettente, irragionevole, sia perché l'indennità in questione ha assunto la natura di voce fissa e ricorrente della retribuzione, sia in quanto le assenze durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità presentano il carattere della obbligatorietà.

Oltre che irragionevole, la mancata corresponsione determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i magistrati in servizio e quelli obbligatoriamente assenti, nonché una violazione dell'art. 37 della Costituzione che impone al legislatore di approntare un'adeguata protezione per la madre lavoratrice.

2. — La questione deve ritenersi non fondata.

Questa Corte con la sentenza n. 238 del 1990 ha già esaminato analoga questione sollevata dallo stesso tribunale amministrativo regionale; in quell'occasione, tuttavia, il giudice rimettente aveva lamentato una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità delle dipendenti statali, che durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità, non subiscono alcuna decurtazione dello stipendio.

Nel ritenere infondata la questione, questa Corte ebbe ad osservare che l'indennità in esame è espressamente collegata ai particolari «oneri» che i magistrati «incontrano nello svolgimento della loro attività», la quale comporta peraltro un impegno senza prestabiliti limiti temporali, e che la corresponsione della stessa è strettamente connessa all'effettiva prestazione del servizio.

La rilevata necessaria correlazione che sussiste tra la corresponsione dell'indennità e il concreto esercizio delle funzioni, consente di superare i dedotti profili di irragionevolezza; tant'è che anche durante il periodo di aspettativa per infermità derivante da riconosciuta causa di servizio, l'emolumento in esame non viene corrisposto, e ciò in quanto l'insieme degli oneri, in relazione ai quali tale indennità è stata istituita, viene meno quando il servizio, per qualsiasi causa, non è concretamente prestato.

In ordine alla denunciata violazione dell'art. 37 della Costituzione sotto il profilo che la norma impugnata non assicurerebbe adeguata protezione alla lavoratrice madre, può osservarsi, come in più occasioni affermato da questa Corte (sentenze nn. 423 del 1995, 181 del 1993 e 132 del 1991), che indubbiamente il rilievo costituzionale del valore rappresentato dal ruolo di madre della lavoratrice «comporta che, nel rapporto di lavoro, non possono frapporsi né ostacoli, né remore alla gravidanza e alla cura del bambino nel periodo di puerperio, dovendo essere assicurata una «speciale adeguata protezione» al bambino e alla madre, la quale deve essere posta in condizioni (di lavoro) tali da poter adempiere alla sua essenziale funzione familiare».

In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non conformi al citato parametro costituzionale alcune disposizioni che penalizzavano fortemente il trattamento economico delle lavoratrici madri, tanto da indurle ad evitare la gravidanza.

Nel caso in esame, al contrario, alla donna magistrato assente per maternità vengono conservati — oltre che il posto e la sede — anche lo stipendio nella sua interezza. Del resto, il meccanismo di corresponsione della indennità di maternità di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, comporta anch'esso un sacrificio economico per la donna lavoratrice, atteso che la misura dell'indennità di maternità è pari all'ottanta per cento della retribuzione goduta durante l'espletamento dell'attività lavorativa. Ciò nonostante, questa Corte ha affermato (sentenza n. 132 del 1991) che questa disciplina non viola il principio posto dalla Costituzione a tutela delle lavoratrici madri, essendo diretta a tenere indenne la donna, sia pure in maniera non completa, dalla perdita del reddito conseguente all'astensione dal lavoro per gravidanza.

Non risultano pertanto ragioni decisive per ritenere contrastante con l'art. 37 della Costituzione la scelta legislativa di escludere la corresponsione della speciale indennità istituita in favore dei magistrati durante i periodi di assenza obbligatoria o facoltativa dal lavoro per maternità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 408

Sentenza 11-24 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Radiocomunicazioni - Sanatoria amministrativa - Emittenti private che abbiano semplicemente installato e non anche reso funzionanti impianti televisivi - Esclusione - Conseguente esclusione da quella penale - Non comparabilità con la situazione di chi abbia messo in funzione l'impianto con ammissione alla fruizione del regime transitorio di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività - Non fondatezza.**

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32, comma 1).

(Cost., art. 3, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1995 dal pretore di Camerino nel procedimento penale a carico di Orsini Gabriella ed altri iscritta al n. 943 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza 3 novembre 1995 il pretore di Camerino — in un giudizio penale a carico di soggetti, imputati del reato di cui all'art. 195, terzo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n.156 (codice postale) per avere, nella loro qualità di Presidente o di membri del Consiglio di amministrazione della emittente locale T.V.A. Telecentro, installato ed esercitato un impianto di diffusione televisiva senza il prescritto provvedimento concessorio — ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nella parte in cui esclude dalla sanatoria amministrativa e, conseguentemente, penale, la situazione delle emittenti private che, alla data di entrata in vigore della legge predetta, avevano semplicemente installato impianti di radiodiffusione televisiva, senza peraltro aver anche provveduto a rendere gli stessi funzionanti.

Nel caso di specie — rileva il giudice rimettente — anteriormente alla data di entrata in vigore della cit. legge n. 223 del 1990 la suddetta emittente privata T.V.A. Telecentro, avente diffusione locale, aveva provveduto, per il tramite del proprio personale tecnico, ad installare, in zona Piano del Sasso di Fiuminata ed in zona Rocchetta di Pioraco, apparecchiature che consentivano l'irradiazione dei programmi trasmessi anche in tali zone ed in quelle limitrofe; irradiazione che — dopo alcune prove tecniche — era in realtà avvenuta soltanto in epoca successiva

alla data suddetta. Sicché gli imputati non potevano godere della sanatoria, di cui al primo comma dell'art. 32 cit., ed i successivi atti di esercizio degli impianti sarebbero dovuti ricadere nella sfera di operatività dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

In tal modo però — secondo il giudice rimettente — tale interpretazione del disposto del primo comma dell'art. 32 confliggerebbe con il principio di eguaglianza sotto il profilo che, mentre è sanata, in via amministrativa e, conseguentemente, anche penale la situazione dell'emittente televisiva privata che abbia esercitato ed eserciti (in maniera continuativa e funzionante) impianti di radiodiffusione televisiva, non rimarrebbe invece egualmente sanata la situazione del soggetto che alla data dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 si sia soltanto limitato, in assenza di qualsivoglia provvedimento autorizzatorio, a predisporre le apparecchiature atte a consentire, in un secondo momento, la messa in onda di programmi televisivi. Si determina così — prosegue il giudice rimettente — una situazione di disparità di trattamento, in ragione dell'ingiustificato maggior favore riservato a chi, esercitando senza autorizzazione un impianto di radiodiffusione televisiva, abbia posto in essere una condotta astrattamente più grave di quella di colui che si sia limitato alla mera installazione, in assenza di autorizzazione, di impianto di radiodiffusione televisiva.

2. — Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato ed ha concluso per la manifesta infondatezza della questione sollevata.

Ritiene infatti l'Avvocatura dello Stato che l'effetto scriminante della legge n. 223 del 1990 non sia limitato al solo funzionamento degli impianti, ma comprenda tutte le attività presupposte dallo stesso; invece il discrimine temporale voluto dal legislatore riguarda la continuazione delle trasmissioni, che è consentita solo a quanti già esercitavano effettivamente l'attività prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Sostiene quindi l'Avvocatura che non vi è alcuna irragionevole disparità di trattamento, dal momento che per il periodo antecedente all'entrata in vigore della nuova legge la responsabilità per avere installato è esclusa come quella per aver esercitato gli impianti, mentre è con riguardo al periodo successivo che gli imputati hanno tenuto un comportamento penalmente illecito, attivando impianti prima non funzionanti, così alterando quell'assetto pregresso che il legislatore voleva cristallizzare nella fase transitoria.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione — dell'art. 32, primo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nella parte in cui esclude dalla «sanatoria amministrativa» le emittenti private che alla data di entrata in vigore della legge stessa abbiano semplicemente installato e non anche reso funzionanti impianti televisivi — per la ricaduta che tale disposizione ha in materia penale agli effetti della punibilità per il reato di indebita installazione od esercizio di impianti televisivi di cui all'art. 195 del codice postale (d.P.R. n. 156 del 1973), come novellato dall'art. 30 della medesima legge n. 223 del 1990, atteso che tale punibilità resterebbe così di fatto irragionevolmente esclusa solo a vantaggio di soggetti che, con la messa in funzione dell'impianto entro la data indicata (che consente di fruire del regime transitorio di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività), hanno esaurito la progressione criminosa (dall'installazione all'esercizio), rimanendo viceversa punibili quanti, entro lo stesso termine, si siano limitati, con la semplice messa in opera delle attrezzature, alla sola fase iniziale dell'*iter criminis*.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — Va premesso che l'art. 32 cit. prevede — nel contesto della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, ma ripetendo un modulo di regime transitorio già sperimentato in passato (art. 3, primo comma, del d.l. n. 807 del 1984, convertito in legge n. 10 del 1985) e al quale tra l'altro si salda senza soluzione di continuità — un'autorizzazione temporanea *ex lege* (destinata a cessare con il rilascio o con il diniego della concessione) alla «prosecuzione» nell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva condizionata al fatto che prima dell'entrata in vigore della legge cit. l'impianto fosse già «esercitato» e quindi attivo, ciò desumendosi dal riferimento testuale alla «prosecuzione», e che fosse stata presentata la domanda per il rilascio della concessione. Tale autorizzazione *ex lege* alla prosecuzione aveva l'indiretto effetto di una sanatoria (seppur limitata nel tempo al solo periodo transitorio) che comportava anche — ritiene il pretore rimettente secondo un'interpretazione non implausibile — il venire meno dell'(eventuale) reato commesso prima della legge n. 223 del 1990 per aver «esercitato» senza autorizzazione; sicché chi aveva «esercitato» senza autorizzazione non solo era autorizzato *ex lege* a proseguire, ma non era neanche punibile *ex art. 195, comma primo, numero 3, del codice postale, cit.*

Rimanevano fuori da tale autorizzazione *ex lege* coloro che alla data suddetta avessero soltanto «installato» l'impianto, senza mai esercitarlo o comunque senza esercitarlo alla data suddetta.

Tra tali due categorie di soggetti (quelli che già prima esercitavano e dopo hanno continuato — autorizzati *ex lege* — ad esercitare; e quelli che prima avevano solo installato e che dopo non sono stati autorizzati ad iniziare ad esercitare in attesa di ottenere la concessione) il pretore rimettente opera una comparazione sotto il profilo penalistico allegando un'ingiustificata disparità di trattamento. Ed è su questo specifico profilo penalistico che si incentra la censura del giudice rimettente di violazione del principio di eguaglianza, essenzialmente per l'ingiustificata disciplina differenziata perché è stato riconosciuto il beneficio della sanatoria a chi ha maggiormente violato la legge (per aver esercitato senza autorizzazione) ed invece è stato negato a chi l'ha violata in modo meno grave (per aver installato senza autorizzazione).

2.2. — Con riguardo però proprio a tale sequenza costituita dall'«installazione» prima della legge n. 223 del 1990, seguita dall'«esercizio» dopo la legge medesima, può valutarsi come giustificata la scelta del legislatore in ragione della particolare finalità perseguita nel periodo transitorio (prima dell'assentimento delle concessioni), finalità che è consistita nel temporaneo congelamento della situazione esistente per porre un freno all'indiscriminata occupazione dell'etere in attesa della piena operatività a regime della nuova disciplina che, al fine della stabile attribuzione delle frequenze, prevedeva (e prevede) un procedimento concessorio con valutazione comparativa dei soggetti richiedenti in un contesto di radicale riordino della materia e di una nuova generale programmazione mediante il piano nazionale di ripartizione delle frequenze stesse.

D'altra parte non può omettersi di considerare che, ove si fosse esteso in via provvisoria il regime autorizzatorio (e la sanatoria) anche a chi aveva soltanto installato l'impianto, si sarebbe dovuto anche disciplinare in qualche modo la concreta assegnazione delle frequenze ove alle stesse avessero aspirato (in numero eccedente rispetto alle concrete disponibilità) sia coloro che già «esercitavano» l'impianto, utilizzando le frequenze stesse, sia coloro che avevano solo «installato» altro impianto, in tal modo pregiudicando quell'esigenza, sottesa alla legge n. 223 del 1990, di avviare la riforma senza l'interferenza di un possibile continuo (e verosimilmente alterno) mutamento della situazione di fatto e quindi con la garanzia di un riferimento fisso alla rilevazione dell'esistente ad una data certa, quale appunto quella di entrata in vigore della legge suddetta. Quindi le fattispecie poste a raffronto non sono comparabili, sicché non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto di soddisfare l'esigenza di congelamento (e moratoria) della situazione esistente limitandosi ad autorizzare (e sanare) in via provvisoria solo le emittenti attive che già di fatto occupavano una frequenza e che avevano inoltrato la domanda di concessione per accedere, in caso di provvedimento favorevole, al nuovo regime concessorio; domanda che peraltro parimenti potevano presentare (in concorso con i primi) anche coloro che avevano soltanto installato impianti senza ancora esercitarli, ma senza che ciò li autorizzasse da subito a modificare la situazione *qua ante*.

La positiva valutazione del carattere differenziato della sanatoria amministrativa non può che riflettersi anche (e allo stesso modo) sulla sua ricaduta penale in termini di punibilità, o meno, dei comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti precedenti alla legge n. 223 del 1990; tanto più che in realtà prima della legge n. 223 del 1990 la mera installazione di un impianto idoneo a trasmettere in ambito non già nazionale, bensì meramente locale (che è l'ipotesi alla quale si riferisce l'ordinanza di rimessione), si giovava della (transitoria e del tutto contingente) liberalizzazione dell'emittenza locale fino all'introduzione di un regime autorizzatorio o concessorio, avutasi solo con la riforma del 1990; liberalizzazione conseguente alla sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge n. 103 del 1975), richiamata, *in parte qua*, dalla successiva sentenza n. 237 del 1984 che ha ulteriormente chiarito che, seppur transitoriamente in una situazione di totale carenza legislativa, «la trasmissione via etere su scala locale, esercitata dai privati, ... è assolutamente libera». Sicché la condotta penalmente rilevante si riduce a quella dell'esercizio (per la prima volta) dell'impianto dopo la legge n. 223 del 1990; ma — deve ribadirsi — è giustificato (in ragione della rilevata esigenza di non mutare, nella fase di avvio della riforma, la situazione esistente di occupazione di fatto delle frequenze) che sia penalmente perseguibile l'esercizio dell'impianto da parte di chi prima della legge n. 223 del 1990 aveva solo provveduto all'installazione, e che non costituisca invece reato l'esercizio dell'impianto da parte di chi prima di tale epoca già di fatto esercitava l'impianto medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente e redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1881

N. 409

Ordinanza 11-24 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del g.i.p. che si sia pronunciato in materia di misure cautelari in ordine a richieste di revoca e sostituzione di misure personali precedentemente applicate all'imputato - Omessa previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Avellino nel procedimento penale a carico di Rotondi Luigi Franco, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Avellino, con ordinanza del 20 dicembre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 (comma 2) cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato — in particolare quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari — in ordine a richieste di revoca e sostituzione di misure cautelari personali precedentemente applicate nei confronti dell'imputato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sottolineando il pregiudizio per la funzione decisoria che deriva dalle riferite valutazioni in tema di libertà personale, alla luce degli enunciati della sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale;

Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale [capo b) del dispositivo della citata sentenza, reso in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87];

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal giudice rimettente, la questione in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. anche ordinanze nn. 184 e 283 del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 410

Ordinanza 11-24 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del g.i.p. che abbia in precedenza disposto misura cautelare personale nei confronti di persona sottoposta ad indagini - Omessa previsione - Identiche questioni già dichiarate manifestamente infondate dalla Corte (ordinanze nn. 24, 232, 279 e 333 del 1996) - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., art. 34, secondo comma).****(Cost., artt. 3, 24, 25 e 101).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Pier Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 5 gennaio, il 3 maggio, il 7 maggio e il 1° febbraio 1996 (n. 2 ordinanze) dalla Corte d'appello di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 572, 729, 860, 870 e 871 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 26, 34 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che la Corte d'appello di Napoli, con ordinanze del 5 gennaio 1996 (r.o. 572 del 1996), del 1 febbraio 1996 (r.o. 870 e 871 del 1996), del 3 maggio 1996 (r.o. 729 del 1996) e del 7 maggio 1996 (r.o. 860 del 1996), emesse nel corso di altrettanti distinti procedimenti incidentali di ricasazione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza disposto una misura cautelare personale nei confronti della persona sottoposta alle indagini, in riferimento a diversi parametri costituzionali, individuati in quelli riferibili agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione;

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che questa Corte, con diverse decisioni (ordinanze nn. 24, 232, 279 e 333 del 1996), ha più volte dichiarato manifestamente infondate identiche questioni, osservando, in particolare, che la previsione dell'incompatibilità del giudice è finalizzata ad evitare che possa essere, o apparire, pregiudicata l'attività di «giudizio» (sentenza n. 131 del 1996) e che tale connotato non è ravvisabile nella partecipazione all'udienza preliminare, giacché in tale sede il giudice non è chiamato a esprimere valutazioni sul merito dell'accusa ma solo a verificare, in una delibazione di carattere processuale, la legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, ciò che non costituisce attività di giudizio inteso come attività preordinata alla decisione di merito sull'oggetto del processo;

che, non essendo stati dedotti profili nuovi o diversi da quelli già esaminati, le questioni sollevate devono pertanto essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1883

N. 411

Ordinanza 11-24 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Partecipazione al giudizio dibattimentale del g.i.p. presso la pretura che, su richiesta di archiviazione del p.m. abbia ordinato a quest'ultimo ulteriori indagini - Omessa previsione - Analoga questione già decisa dalla Corte (v. sentenze nn. 131/1996, 455 e 453 del 1994) - Insussistenza di una valutazione contenutistica del materiale di indagine da parte del giudice - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Pier Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1996 dal pretore di Crotone, sezione distaccata di Petilia Policastro, nel procedimento penale a carico di Manfreda Vincenzo, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il pretore di Crotone ha sollevato, con ordinanza del 6 marzo 1996, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e in relazione all'art. 2, direttiva n. 103, della legge-delega per il nuovo codice di procedura penale 16 febbraio 1987, n. 81, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 (comma 2) del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che, sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, abbia ordinato a quest'ultimo di eseguire ulteriori indagini, a norma dell'art. 554, comma 2, del codice di procedura penale (quale risultante a seguito della sentenza n. 445 del 1990 di questa Corte, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito nell'art. 409, comma 4, per i procedimenti di competenza del tribunale, non prevedeva la possibilità per il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di indicare le ulteriori necessarie indagini al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento), ravvisando, nell'anzidetta ipotesi, alla luce anche degli enunciati della sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte, una menomazione del principio di terzietà del giudice, in contrasto con la citata direttiva n. 103 della legge-delega;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già affrontato e risolto nel senso della manifesta infondatezza analoghe questioni;

che, posta la premessa generale secondo cui può configurarsi una incompatibilità del giudice rispetto alla funzione di giudizio solo quando la valutazione precedentemente effettuata dal medesimo giudice sia resa nell'ambito e in occasione dello svolgimento di funzioni decisorie e non anche puramente processuali (sentenze nn. 131 del 1996; 455 e 453 del 1994), questa Corte ha, più in particolare, osservato che, con il provvedimento con il quale dispone che il pubblico ministero compia ulteriori indagini, il giudice per le indagini preliminari non effettua una valutazione contenutistica del materiale di indagine, ma adotta una decisione di natura processuale, meramente interlocutoria, che può essere seguita non solo dall'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero ma anche da un'ulteriore richiesta di archiviazione e quindi dalla gamma dei provvedimenti che in tale ultimo caso il giudice può adottare, a norma dell'art. 409 del codice di procedura penale (ordinanze nn. 281 del 1996; 157 del 1993);

che le argomentazioni addotte dal giudice *a quo* in riferimento al principio di separazione tra le funzioni di accusa e quelle di giudice e sotto il profilo della violazione della legge-delega, al di là della piena pertinenza dei parametri invocati, non sono comunque idonee a condurre a diversa conclusione, dovendo restare fermo il necessario presupposto della valutazione decisoria e di contenuto non puramente processuale ai fini della configurabilità di un pregiudizio incidente sull'imparzialità del giudice, presupposto che nell'ipotesi dedotta non ricorre;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal pretore di Crotone, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 412

Ordinanza 11-24 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che abbia in precedenza fatto parte del collegio del tribunale del riesame o dell'appello avverso ordinanze in tema di misure cautelari personali - Omessa previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 131/1996 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 34, secondo comma, e 37, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPI MODONA, prof. Pier Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 37, comma 1 e 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 22 marzo 1996 dal tribunale di Siena, il 12 gennaio 1996 dal tribunale di Foggia, il 31 ottobre 1995 dal tribunale di Prato, il 15 gennaio, il 2 febbraio e il 28 marzo 1996 dal tribunale di Foggia e l'11 marzo 1996 dalla Corte d'assise di Chieti; rispettivamente iscritte ai nn. 744, 771, 812, 861, 867, 940 e 942 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 34, 36, 38 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il tribunale di Foggia, con ordinanze del 12 e 15 gennaio 1996 (r.o. 771 e 861 del 1996), del 2 febbraio 1996 (r.o. 867 del 1996) e del 28 marzo 1996 (r.o. 940 del 1996); il tribunale di Prato, con ordinanza del 31 ottobre 1995 (r.o. 812 del 1996); la Corte d'assise di Chieti, con ordinanza dell'11 marzo 1996 (r.o. 942 del 1996), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia in precedenza fatto parte del collegio del tribunale del riesame — o dell'appello, secondo un profilo prospettato dalla Corte d'assise di Chieti — avverso ordinanze in tema di misure cautelari personali, in riferimento a diversi parametri costituzionali, individuati dai giudici rimettenti negli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;

che il tribunale di Siena, con ordinanza del 22 marzo 1996 (r.o. n. 744 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di ricusare il giudice del dibattimento che abbia concorso a pronunciare ordinanza di conferma, in sede di riesame, di un provvedimento applicativo di misura cautelare personale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione;

che le ordinanze di rimessione sopra indicate individuano una lesione dei parametri costituzionali invocati nella sostanziale duplicazione di valutazioni nel merito che, nelle ipotesi considerate, verrebbe ad essere effettuata dal giudice del dibattimento, richiamando generalmente, a tal fine, gli enunciati della sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte;

che, relativamente alla questione sollevata dal tribunale di Siena (r.o. 744 del 1996), le suddette argomentazioni si indirizzano verso la norma che stabilisce i casi di ricusazione del giudice;

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che le norme impugnate sono già state sottoposte all'esame di questa Corte, sotto i profili e in relazione ai parametri indicati;

che con la sentenza n. 131 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, ovvero che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta;

che, quindi, essendo stata la disposizione oggetto di impugnativa dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v. anche ordinanze nn. 184, 213, 285 e 392 del 1996);

che il rilievo che precede vale anche per la questione sollevata dal tribunale di Siena nei confronti dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., essendosi già rilevato (ordinanza n. 213 del 1996) che la censura lamenta la mancata previsione di un caso di ricusazione che, stante il richiamo della disposizione impugnata all'art. 36 [comma 1, lettera g)] e perciò tramite questo all'art. 34 del codice, rimanda al presupposto sostanziale della ricusazione, costituito appunto dalla previsione concernente l'incompatibilità del giudice, in relazione all'ipotesi oggetto della statuizione di incostituzionalità n. 131 del 1996 sopra ricordata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, e dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dai tribunali di Foggia, Prato e Siena e dalla Corte d'assise di Chieti, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 413

Ordinanza 11-24 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Espropriazione per pubblica utilità - Criteri per la determinazione dell'indennizzo espropriativo - Estensione al «risarcimento del danno» conseguente alla perdita del suolo illegittimamente occupato con effetto appropriativo dalla p.a. - Norma già dichiarata manifestamente illegittima dalla Corte con sentenza n. 369/1996 - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 6, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

emessa nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) promossi con ordinanze emesse il 23 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Palermo, il 9 febbraio 1996 dal tribunale di Torino, il 27 febbraio 1996 dal tribunale di Benevento, il 16 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Palermo, il 2 aprile 1996 dal tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, il 22 febbraio 1996 dal tribunale di Trento, il 24 gennaio 1996 dal tribunale di Pistoia, il 29 marzo 1996 dalla Corte d'appello di Trento, il 10 aprile 1996 dal giudice istruttore presso il tribunale di Cosenza, il 16 febbraio 1996 dal tribunale di Bari, il 30 gennaio 1996 dal tribunale di Benevento, il 16 febbraio 1996 dal tribunale di Bari, il 21 febbraio 1996 (n. 2 ordinanze) dal tribunale di Ragusa, il 29 gennaio 1996 dal tribunale di Patti, l'8 febbraio 1996 dal tribunale di Palmi, il 13 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Milano, il 26 marzo 1996 dal tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, il 3 aprile 1996 dal tribunale di Sulmona, il 22 marzo 1996 dal tribunale di Bari, il 18 marzo 1996 dal tribunale di Vasto, il 10 maggio 1996 dal tribunale di Rovigo, il 28 marzo 1996 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, il 2 aprile 1996 dal giudice istruttore presso il tribunale di Como, il 26 gennaio 1996 dal tribunale di Cassino, il 30 aprile 1996 dal tribunale di Bari, il 2 aprile 1996 dal tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, il 17 aprile 1996 e il 10 aprile 1996 dal giudice istruttore presso il tribunale di Cosenza, il 20 giugno 1996 dal tribunale di Frosinone, il 7 marzo 1996 dal tribunale di Padova e il 25 giugno 1996 dal tribunale di Ancona rispettivamente iscritte ai nn. 501, 511, 521, 566, 568, 589, 590, 591, 593, 598, 604, 609, 612, 613, 624, 630, 634, 724, 726, 727, 735, 736, 829, 858, 884, 889, 906, 919, 920, 965, 973 e 978 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 23, 24, 26, 27, 28, 34, 37, 38, 39, 40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione della Servizi tecnici s.p.a., di Pacco Santino ed altro, di Borghetto Michele ed altri, di Siciliani Teresa, di Bonazzi Antonio ed altri, e del comune di Senigallia, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di trentadue giudizi per risarcimento danni da illegittima occupazione acquisitiva di fondi di proprietà privata interessati dalla realizzazione di opere pubbliche, le Corti di appello di Palermo, Trento, Milano, Reggio Calabria ed i tribunali di Torino, Benevento, S. Angelo dei Lombardi, Trento, Pistoia, Cosenza, Bari, Ragusa, Patti, Palmi, Sulmona, Vasto, Rovigo, Como, Cassino, Frosinone, Padova ed Ancona hanno sollevato — in riferimento complessivamente agli artt. 2, 3, 10, 24, 28, 42, 97 e 113 della Costituzione — questione incidentale di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui detta norma estende al «risarcimento del danno» (conseguente alla perdita del suolo illegittimamente occupato, con effetto appropriativo, dalla pubblica amministrazione) i medesimi criteri da essa stabiliti per la determinazione dell'indennizzo espropriativo;

che in tutti i riferiti giudizi (tranne in quelli relativi alle ordinanze dei tribunali di Cosenza, Ragusa, e Frosinone) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

che nei procedimenti relativi alle ordinanze dei tribunali di Rovigo, Bari ed Ancona, vi è stata anche costituzione di parti private;

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano identiche questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, e dichiarata illegittima, *in parte qua*, con sentenza n. 369 del 2 novembre 1996;

che ciò comporta la manifesta inammissibilità di tutte le odierne questioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente e redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 414

Ordinanza 11-24 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Coltivazione di piante a scopo di estrazione di sostanze stupefacenti - Punizione soltanto con sanzioni amministrative se finalizzata all'uso personale delle sostanze - Omessa previsione - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 360/1995 e manifestamente infondata con ordinanza n. 150/1996 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 28, 73 e 75, come modificati dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171).

(Cost., art. 3, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1995 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Bigoni Alessio iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di Bigoni Alessio imputato del delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché senza la prescritta autorizzazione aveva coltivato due piante di canapa indiana, la Corte d'appello di Firenze — in sede di rinvio dopo la pronuncia della Corte di cassazione del 14 febbraio 1995 che aveva annullato la sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Arezzo dichiarativa del non luogo a procedere per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato — ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 27 ottobre 1995, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 cit., come modificati a seguito del d.P.R. n. 171 del 1993, nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di (piante da cui si estraggono) sostanze stupefacenti — oltre che l'importazione, l'acquisto o la detenzione — venga punita soltanto con sanzioni amministrative se finalizzata all'uso personale della sostanza;

che in particolare la Corte d'appello rimettente lamenta la violazione del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione) sotto il profilo che per condotte ugualmente caratterizzate dalla destinazione della sostanza all'uso personale (coltivazione da un lato e acquisto, importazione e detenzione dall'altro) sarebbe previsto un trattamento sanzionatorio diversificato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che questa Corte con sentenza n.360 del 1995 ha già giudicato non fondata tale questione ritenendo in particolare la non comparabilità della condotta delittuosa, prevista dalla disposizione censurata, con alcuna di quelle allegate come *tertium comparationis* e quindi escludendo che possa ravvisarsi la denunciata disparità di trattamento;

che successivamente la medesima questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n.150 del 1996;

che la Corte rimettente non introduce argomenti nuovi, né prospetta profili diversi di censura;

che quindi la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n.171, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente e redattore: GRANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 417

Sentenza 12-27 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Dimissioni nel comparto della scuola - Affidamento alla p.a. della libertà di influire sul regime pensionistico a seconda di accoglimento o meno della domanda di collocamento a riposo entro il termine del 15 ottobre - Discrezionalità legislativa nell'intervento di riduzione, in maniera definitiva di un trattamento pensionistico in precedenza previsto per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 185, 390 e 99 del 1995, 240/1994 e 119/1991) - Non fondatezza.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, commi 16 e 18).

(Cost., artt. 3, 36, 38 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanze emesse:

1) il 2 marzo 1995 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Iannucci Francesca contro Ente Poste italiane, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1996;

2) il 21 luglio 1995 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Marche, sui ricorsi riuniti proposti da Perrone don Bartolomeo contro Provveditore agli studi di Ancona, iscritta al n. 110 del registro ordinanze e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di Contini Aurelia;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio amministrativo — promosso da Iannucci Francesca, ex dipendente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità non soggetto alle disposizioni limitative introdotte dall'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che prevede per i dipendenti con un'anzianità contributiva inferiore ai 35 anni la riduzione del trattamento pensionistico in proporzione degli anni mancanti al raggiungimento di detto requisito contributivo secondo determinate percentuali fissate dalla stessa legge — il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione seconda-bis, con ordinanza emessa il 2 marzo 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

timidità costituzionale dell'art. 11, comma 18, della citata legge n. 537 del 1993, il quale esclude dall'applicabilità della nuova disciplina i dipendenti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993.

Affermata la rilevanza della questione — poiché le dimissioni presentate dalla ricorrente, in data 12 luglio 1993, erano state accolte l'8 novembre dello stesso anno con decorrenza dal 1° dicembre successivo — osserva il rimettente come sia irragionevole e fonte di disparità di trattamento, per dipendenti in possesso di identici requisiti, affidare alla pubblica amministrazione la libertà di influire sul loro regime pensionistico a seconda che essa accolga o meno la domanda di collocamento a riposo entro il predetto termine del 15 ottobre 1993, al di là di ragioni plausibili atte a giustificare la sottoposizione al nuovo regime. In tal modo, la fruizione o meno del beneficio di cui alla norma impugnata verrebbe a dipendere da circostanze di mero fatto, variamente incidenti sul procedimento di accoglimento della domanda di pensionamento, inerente a diritti fondamentali che possono subire alterazioni, non per circostanze occasionali o elementi *ab extra*, ma solo attraverso modifiche del sistema pensionistico.

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo la declaratoria di non fondatezza della questione, alla stregua della costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale non rilevano, ai fini del giudizio riferito all'art. 3 Cost., le cosiddette «disparità di mero fatto», ossia quelle differenze di trattamento derivate da circostanze accidentali e da fatti contingenti, non riferibili alla norma in sé considerata.

3. — Nel corso di altro giudizio amministrativo — promosso da Perrone don Bartolomeo, docente scolastico, il quale in data 17 dicembre 1993 aveva presentato le dimissioni, poi accolte il giorno 30 dello stesso mese — la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Marche, con ordinanza emessa il 21 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della stessa legge n. 537 del 1993, «nella parte in cui dispone la riduzione, anche per il personale della scuola anticipatamente collocato a riposo la cui domanda di pensionamento sia stata accolta dopo il 15 ottobre (1993), del trattamento pensionistico in proporzione degli anni mancanti al raggiungimento dell'anzianità contributiva di trentacinque anni».

Affermata la rilevanza della questione, il collegio rimettente sottolinea come il legislatore abbia trascurato la peculiare posizione giuridica del personale della scuola (evidenziata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 439 del 1994 e dalla recente legge n. 335 del 1995): infatti, a norma dell'art. 10 del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni nella legge n. 417 del 1989, detto personale viene necessariamente collocato a riposo dal 1° settembre di ogni anno e colui il quale abbia presentato le proprie dimissioni non può revocarle (anche se nel frattempo formalmente accolte) dopo il 31 marzo successivo, mentre le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico, avranno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico. Da ciò trae argomento per affermare che il Provveditorato agli studi, non solo non ha alcun obbligo di pronunciarsi con immediatezza sulle domande di pensionamento prima che sia spirato il termine entro il quale le domande stesse possono essere revocate, ma deve soddisfare lo specifico interesse di evitare l'emanazione di provvedimenti la cui stessa esistenza è subordinata all'esercizio del diritto potestativo di revoca delle dimissioni già presentate dal dipendente. La qualcosa — nel mentre confligge con l'art. 97 della Costituzione, stante la manifesta possibilità per l'Amministrazione scolastica di procurare, con comportamenti non censurabili, ingenti danni o indebiti vantaggi, sol procrastinando ovvero tempestivamente accogliendo le domande di pensionamento anticipato — rende ininfluyente, sempre secondo il collegio rimettente, la data di presentazione della domanda di dimissioni, finendo col condizionare la misura del trattamento pensionistico all'inerzia non censurabile della predetta Amministrazione. Donde la violazione anche del principio di uguaglianza per disparità di trattamento, sia rispetto ai dipendenti degli altri comparti del pubblico impiego, per i quali sono applicabili le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, sia nell'ambito del medesimo comparto della scuola, potendosi verificare che un soggetto con minore anzianità contributiva che abbia presentato domanda di dimissioni prima del termine di cui alla norma impugnata venga a godere — pur cessando dal servizio in coincidenza temporale con altro soggetto avente maggiore anzianità contributiva la cui domanda di pensionamento sia stata accolta dopo la predetta data del 15 ottobre 1993 — di un trattamento pensionistico migliore rispetto a quest'ultimo.

In considerazione, infine, della doppia decurtazione gravante sia sulla base pensionabile da cui si determina il trattamento pensionistico in ragione del numero degli anni utili alla pensione, sia sull'indennità integrativa speciale (che attualmente incide in misura rilevante sul trattamento economico di servizio), ritiene il collegio rimettente che le disposizioni censurate si pongano in contrasto altresì con gli artt. 36 e 38 della Costituzione.

4. — Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per la declaratoria di non fondatezza della questione.

Sottolinea l'Avvocatura come sia del tutto ragionevole che la legge abbia fatto riferimento alla data di accoglimento delle dimissioni escludendo ogni rilievo alla decorrenza delle stesse, di talché non viene in essere alcuna differenza tra il personale della scuola ed il restante personale dello Stato.

Quanto poi alle restanti censure — ribadito che la pubblica amministrazione è comunque vincolata nell'adozione dei propri provvedimenti dalle specifiche norme di legge — l'Avvocatura osserva che la nuova disciplina (nell'ottica di dissuasione dei pensionamenti anticipati, perseguita dal legislatore ai fini di un equilibrato contenimento della spesa pubblica) ragionevolmente ha adeguato le misure della pensione di anzianità in termini che tengano conto della percezione anticipata di essa rispetto al trattamento di vecchiaia.

5. — Nel medesimo giudizio promosso dalla sezione giurisdizionale per la regione Marche della Corte dei conti, ha depositato atto di intervento *ad adiuvandum* Aurelia Contini, dipendente in pensione dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», concludendo per l'accoglimento della sollevata questione in conformità alle motivazioni svolte dal collegio rimettente.

Considerato in diritto

1.1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., essendo irragionevole e fonte di disparità di trattamento, rispetto a dipendenti in possesso di identici requisiti, affidare alla pubblica amministrazione la libertà di influire sul loro regime pensionistico — riguardante diritti fondamentali, suscettibili di alterazioni solo attraverso modifiche del sistema pensionistico e non per circostanze occasionali — a seconda che essa stessa accolga o meno la domanda di collocamento a riposo entro il termine del 15 ottobre 1993.

1.2. — La sezione giurisdizionale per la regione Marche della Corte dei conti solleva, a sua volta, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18 della stessa legge 24 dicembre 1993, n. 537, «nella parte in cui dispone la riduzione, anche per il personale della scuola anticipatamente collocato a riposo la cui domanda di pensionamento sia stata accolta dopo il 15 ottobre (1993), del trattamento pensionistico in proporzione degli anni mancanti al raggiungimento dell'anzianità contributiva di trentacinque anni». Secondo la prospettazione le norme sarebbero lesive:

a) dell'art. 3 Cost., poiché la mancata considerazione del peculiare sistema di presentazione e decorrenza delle dimissioni nel comparto nella scuola verrebbe a determinare una disparità di trattamento, sia rispetto ai dipendenti degli altri comparti del pubblico impiego, per i quali sono applicabili le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, sia nell'ambito del medesimo comparto della scuola, potendosi verificare che un soggetto con minore anzianità contributiva che abbia presentato domanda di dimissioni prima del termine di cui alla norma impugnata venga a godere — pur cessando dal servizio in coincidenza temporale con altro soggetto avente maggiore anzianità contributiva, la cui domanda di pensionamento sia stata accolta dopo la predetta data del 15 ottobre 1993 — di un trattamento pensionistico migliore rispetto a quest'ultimo;

b) degli artt. 36 e 38 Cost., stante la doppia decurtazione gravante, tanto sulla base pensionabile che serve per determinare il trattamento pensionistico in ragione del numero degli anni utili alla pensione, quanto sull'indennità integrativa speciale;

c) dell'art. 97 Cost., attesa la possibilità per l'amministrazione scolastica di procurare, con comportamenti non censurabili, ingenti danni o indebiti vantaggi, sol procrastinando ovvero tempestivamente accogliendo le domande di pensionamento anticipato.

2. — Preliminarmente dev'essere dichiarata l'irricevibilità dell'atto di intervento depositato da Aurelia Contini nel giudizio promosso dalla sezione per la regione Marche della Corte dei conti (r.o. n. 110 del 1996). Difatti la relativa ordinanza di rimessione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 21 febbraio 1996, mentre l'atto di intervento è stato depositato solo il successivo 15 novembre, quindi ben oltre il termine previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. L'atto — dal quale tra l'altro dovrebbero essere desunti gli elementi che comprovino l'ammissibilità dell'intervento nonostante la Contini non sia parte nel giudizio di merito — non può pertanto essere preso in considerazione.

3. — Le questioni sollevate dai due collegi rimettenti, stante la loro stretta connessione, vanno esaminate congiuntamente.

Esse non sono fondate.

3.1. — Le norme oggetto del presente vaglio di costituzionalità si inseriscono nel processo di radicale riconsiderazione del trattamento di anzianità, iniziato con l'adozione dei cosiddetti «decreti catenaccio», succedutisi a breve distanza di tempo (legge n. 438 del 1992; legge n. 537 del 1993; decreto-legge n. 553 del 1994; decreto-legge n. 654 del 1994 e legge n. 724 del 1994), che ebbero a disporre il blocco della liquidazione dei pensionamenti anticipati, e infine concluso dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede a lungo periodo la graduale soppressione dell'istituto. Nella complessa opera di riforma il legislatore è così passato da un iniziale intervento di ripristino degli equilibri finanziari delle diverse gestioni, realizzato attraverso un contingente risparmio monetario, ad una soluzione di natura strutturale, diretta ad incidere sugli stessi requisiti del pensionamento. L'opzione sottesa all'adozione di siffatti provvedimenti, realizzata attraverso la previsione di disincentivi alla pratica delle dimissioni volontarie prima del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima trentacinquennale, muove dalla necessità — esplicitata negli stessi testi normativi e messa in luce anche durante i relativi lavori preparatori — di influire, in correlazione al coesistente programma di omogeneizzazione tra i regimi del settore pubblico e del settore privato, sull'andamento tendenziale della spesa previdenziale mediante la stabilizzazione entro determinati livelli del rapporto tra la spesa medesima ed il prodotto interno lordo.

3.2. — Orbene, i collegi rimettenti non censurano l'adozione, in quanto tale, del termine del 15 ottobre 1993, cui il legislatore ha inteso ricollegare la produzione degli effetti delle norme in esame. Essi si limitano a ritenere lesiva degli artt. 3 e 97 della Costituzione la scelta di rapportare la scadenza di detto termine, invece che alla data di presentazione della domanda di dimissioni del pubblico dipendente, a quella del suo accoglimento da parte dell'amministrazione di appartenenza. E ciò — per quanto specificamente attiene alla controversia davanti alla Corte dei conti — anche avuto riguardo alla peculiare posizione del personale docente della scuola, il quale, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito con modificazioni nella legge n. 417 dello stesso anno, viene necessariamente collocato a riposo, per rispetto delle esigenze di buon andamento dell'attività scolastica, con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno.

In sostanza, le lamentele muovono dall'assunta premessa che la riduzione o meno del trattamento pensionistico verrebbe determinata da un dato occasionale connesso al grado di celerità (non sempre sindacabile) dell'amministrazione nell'istruire e nell'accogliere la domanda di dimissioni.

3.3. — Ricorda anzitutto la Corte che, secondo il suo consolidato orientamento giurisprudenziale, le cosiddette disparità di mero fatto — ossia quelle differenze di trattamento che derivano da circostanze contingenti ed accidentali, riferibili non alla norma considerata nel suo contenuto precettivo ma semplicemente alla sua concreta applicazione — non danno luogo a un problema di costituzionalità, nel senso che l'eventuale funzionamento patologico della norma stessa non può costituire presupposto per farne valere una illegittimità riferita alla lesione, vuoi del principio di uguaglianza (sentenze nn. 295 e 188 del 1995), vuoi di quello del buon andamento della pubblica amministrazione.

Tanto premesso, va osservato che l'adozione della data di accoglimento delle dimissioni quale discriminante oggettivo tra il nuovo ed il vecchio regime trova plausibile spiegazione, sul piano giuridico, nella natura costitutiva del relativo provvedimento amministrativo, rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto necessario, e nel conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego, le cui norme generali e speciali rimangono transitoriamente in vigore fino alla stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sicché la scelta di privilegiare il momento temporale coincidente con l'accoglimento delle dimissioni — peraltro già fatta negli stessi termini dall'art. 2, comma 1, lettera e), della legge n. 438 del 1992, diversamente da quanto previsto nella precedente lettera d) per l'impiego privato — non può considerarsi viziata da quelle manifeste ragioni di irrazionalità ovvero da quelle discriminazioni prive di fondamento giuridico, che sole potrebbero consentire di sindacare l'ampio potere discrezionale riservato al legislatore in materia (v. sentenza n. 185 del 1995).

D'altronde, stante la palese estraneità al dettato normativo di qualsiasi riferimento alla decorrenza delle dimissioni e quindi — per quanto qui interessa — alla peculiare posizione del personale della scuola pur rilevata dalla Corte con la sentenza n. 439 del 1994, non è dato in alcun modo ravvisare l'asserita disparità di trattamento tra detto personale e quello degli altri comparti per via della prefissione di un unico termine valevole nei confronti di tutti i pubblici dipendenti.

Ancor meno è poi configurabile una disparità all'interno dei rispettivi comparti di appartenenza dei singoli dipendenti, a seconda che la domanda sia stata accolta prima o dopo la data fissata. Qui infatti il diverso trattamento deriva, all'evidenza, dalla semplice circostanza di trovarsi o meno nelle condizioni dalla norma previste in via generale con riguardo a tutte le categorie coinvolte. Per cui, se determinati soggetti — quali i ricorrenti nei giudizi *a quibus*, le cui domande di dimissioni non erano state accolte e, nel caso sottoposto alla Corte dei conti, addirittura neppure presentate — sono rimasti esclusi dagli effetti della salvaguardia delle rispettive posizioni sancita dal censurato comma 18, ciò è avvenuto solo perché le loro aspettative non erano pervenute a quello stadio di consolidamento ritenuto necessario dal legislatore, secondo il non irrazionale criterio da esso seguito nell'ottica della sua opzione (v. anche sentenza n. 390 del 1995).

3.4. — Passando ora all'esame del prospettato *vulnus* agli artt. 36 e 38 della Costituzione, non può non cominciarsi col rilevare che il comma 19 del censurato art. 11 fa espressamente salva — per coloro i quali abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge — la possibilità di revocare la domanda stessa e, addirittura, di chiedere, qualora nel frattempo essi siano cessati dal servizio, la riammissione con la qualifica e l'anzianità maturata all'atto del collocamento a riposo, nonché con la facoltà di riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della quiescenza secondo aggiornati criteri attuariali. Tanto basta per ritenere che, nella fattispecie, la posizione del soggetto viene adeguatamente garantita, poiché la decurtazione prevista dal comma 16 — peraltro non incidente sulla valutazione dell'anzianità di servizio ma solo rapportata al numero degli anni mancanti per il raggiungimento del limite trentacinquennale di anzianità contributiva — deriva da un pensionamento cui l'interessato perviene per sua libera e consapevole scelta, prima nel presentare le dimissioni e poi nel non revocarle ovvero nel non richiedere la riammissione in servizio.

A quanto sopra va aggiunto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, gli evocati parametri non escludono affatto la possibilità di un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza previsto, considerato che esiste il limite delle risorse disponibili e che, in sede di manovra finanziaria di fine anno, spetta al Governo ed al Parlamento introdurre modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equilibrio del bilancio dello Stato e perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria (v. sentenze nn. 390 e 99 del 1995, n. 240 del 1994 e n. 119 del 1991).

Né vale in contrario il richiamo — nel quale si esaurisce la motivazione del vizio di costituzionalità prospettato dalla Corte dei conti — alle sentenze n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992. Queste infatti riguardano, entrambe, casi del tutto diversi, in cui il legislatore aveva disposto una decurtazione del trattamento pensionistico «senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione diventa(va) operante». Laddove le disposizioni in esame contengono tutte le coordinate della riduzione del trattamento operata nell'ottica dissuasiva dei pensionamenti anticipati perseguita in via generale dal legislatore, che ha fra l'altro previsto una riduzione della misura della pensione di anzianità tenendo anche conto della percezione anticipata di essa rispetto alla pensione di vecchiaia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Marche, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1890

N. 418

Sentenza 12-27 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali - Riserva in via esclusiva dell'esercizio professionale nelle materie dell'economia e della consulenza - Esigenza di una corretta interpretazione delle norme denunciate conformemente ai criteri direttivi fissati nella legge delega - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 296 e 360 del 1995 - Non fondatezza.

(D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 1, primo ed ultimo comma; d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 1, primo ed ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 35, 41 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) e 1, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale) promosso con ordinanza emessa

il 10 ottobre 1995 dal giudice di pace di Fano nel procedimento civile vertente tra Polytech s.r.l. e Manifattura del Legno s.r.l., iscritta al n. 929 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del procedimento promosso dalla società «Polytech s.r.l.» corrente in Pesaro, per sentire condannare la ditta «MDL — Manifattura del legno s.r.l.» al pagamento della somma di £ 3.570.000, oltre ad interessi, a titolo di compenso per l'attività di consulenza aziendale svolta in favore della convenuta, il giudice di pace di Fano ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, nonché 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) e 1, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), nella parte in cui riservano concretamente in via esclusiva a quei professionisti l'esercizio professionale nelle materie della «economia» e della «consulenza aziendale».

Il giudice remittente preliminarmente rileva di aver risolto positivamente la questione, posta d'ufficio, dell'ammissibilità della pretesa fatta valere in giudizio nell'impero della legge 23 novembre 1939, n. 1815, la quale all'art. 2 pone il divieto di «costituire, esercitare o dirigere società, istituti i quali abbiano lo scopo di dare ai terzi prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria».

La natura dell'attività esercitata dall'attrice di consulenza aziendale, secondo il giudice *a quo*, afferendo alla materia economica, esorbita dal campo di applicazione del divieto di cui all'art. 2 della legge n. 1815 del 1939.

Nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione, lo stesso giudice sostiene che l'attività di consulenza aziendale è riservata, per specifiche disposizioni, nei confronti delle quali solleva questione di costituzionalità, ai dottori commercialisti e ai ragionieri iscritti negli appositi albi.

Oltre al divieto all'esercizio dell'attività di consulente da parte di chi non sia iscritto negli albi delle categorie professionali indicate, sempre ad avviso del giudice remittente, l'art. 2229 cod. civ., prevedendo che la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, con la conseguenza che i non iscritti non possono pretendere il compenso di tipo professionale, preclude l'esame della domanda della società ricorrente volta ad ottenere la condanna al pagamento del compenso per l'attività svolta in favore della convenuta.

Proprio sul carattere dell'attribuzione esclusiva dell'attività di consulenza aziendale si fonda la violazione del criterio direttivo della legge delega 28 dicembre 1952, n. 3060 sulla revisione degli ordinamenti professionali di dottore commercialista e di ragioniere, che all'articolo unico, lettera a), dispone che «la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva».

Oltretutto gli ultimi commi degli artt. 1 dei d.P.R. nn. 1067 e 1068 del 1953, dettati in applicazione del criterio direttivo della legge delega appena richiamata sul divieto di attribuzione esclusiva delle materie indicate agli iscritti negli albi dei commercialisti, ben lungi dall'aver tale effetto, hanno — di contro, concretamente — impedito l'esercizio di tale attività di consulenza a chi non sia iscritto negli albi, dal momento che, secondo il suo tenore testuale, solo i professionisti iscritti in altri albi possono esercitare nelle stesse materie, purché loro attribuite da leggi e regolamenti.

Poiché nessuna legge prescrive alcun «albo dei consulenti aziendali», ne consegue che l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale in materia «economica» ai commercialisti e ai ragionieri assorbe anche quella di consulenza aziendale, determinando l'esercizio esclusivo in favore di questi ultimi.

Si dubita, altresì, della legittimità costituzionale, sotto il profilo della ragionevolezza, del diritto di eguaglianza e del diritto al lavoro oltre che a quello d'impresa, della facoltà di esercitare in materia economica, e in particolare in quella di consulenza aziendale, «ai soli professionisti singoli», non organizzati in forma societaria.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri eccependo preliminarmente l'irrelevanza della questione di costituzionalità sollevata dal giudice di pace di Fano nel giudizio *a quo*, tenuto conto che l'attrice è una società di capitali e non un professionista cui si riferiscono le disposizioni impugnate.

Nel merito l'Avvocatura generale dello Stato contesta l'interpretazione sistematica della normativa di riferimento su cui si fondano le questioni di costituzionalità, soprattutto sull'attribuzione in via esclusiva ai dottori commercialisti e ai ragionieri delle «materie economiche» e «dell'economia aziendale».

L'espressa attribuzione della competenza all'esercizio professionale nelle materie appena indicate sia ai dottori commercialisti che ai ragionieri e ai periti commerciali nonché a tutti gli altri professionisti iscritti in altri albi cui quelle stesse materie siano attribuite per leggi e regolamenti consente, infatti, di ritenere assolto in pieno il dettato imposto dal legislatore delegante.

Da ultimo l'asserito contrasto con i parametri normativi costituzionali della limitazione ai soli professionisti singoli, non organizzati in forma di società, si rileva infondato una volta individuata la *ratio* della limitazione che muove dall'intuitiva esigenza, corrispondente ad un rilevante interesse pubblico, che le attività in questione, che godono di un regime giuridico specifico, siano esercitate unicamente da professionisti iscritti in appositi albi.

Considerato in diritto

1. — Le questioni sottoposte all'esame della Corte riguardano l'art. 1, primo e ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e l'art. 1, primo e ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, nelle rispettive parti in cui riservano in via esclusiva l'esercizio professionale nelle materie dell'economia e della consulenza rispettivamente ai dottori commercialisti, e ai ragionieri e periti commerciali, sotto il profilo della violazione dell'art. 76 della Costituzione per contrasto del decreto delegato con il criterio direttivo formulato alla lettera e) della legge delega «sulla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere» (legge 28 dicembre 1952, n. 3060), secondo cui «la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva»; le stesse norme nella parte in cui riservano ai professionisti singoli, non organizzati in forma societaria, l'esercizio professionale nelle stesse materie, per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione sotto i profili della ragionevolezza, del diritto di uguaglianza, del diritto di lavoro e del diritto di impresa.

2. — L'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, non può essere accolta in quanto l'ordinanza del giudice *a quo* motiva, sia pure succintamente, sulla rilevanza, con una valutazione astrattamente congrua e non contraddittoria.

3. — Le questioni sono prive di fondamento, in quanto le norme delegate denunciate possono essere interpretate in senso conforme ai principi e ai criteri direttivi fissati nella legge delega, anche perché l'interprete è tenuto a scegliere, tra le varie interpretazioni in astratto possibili, quella che non si pone in contrasto con la Costituzione (v., da ultimo, sentenze n. 296 del 1995 e n. 360 del 1995).

Infatti, di fronte alla precisa prescrizione contenuta nell'articolo unico, lettera a), della legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (Delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere) che «la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva», deve ritenersi che tale principio, di per sé esaustivo, poteva intendersi derogato solo per effetto di un'univoca ed espressa disposizione attributiva di funzioni e competenze, esercitabili solo dalla categoria professionale presa in considerazione dalle norme delegate, che ne stabilivano l'ordinamento (con esclusione di ogni altra categoria), a parte ogni profilo sulla legittimità di una tale deroga,

Nella specie non solo nelle norme delegate non si rinviene alcuna attribuzione in via esclusiva di competenze, ma viene riaffermato che l'elencazione delle attività, oggetto della professione disciplinata, non pregiudica né «l'esercizio di ogni altra attività professionale dei professionisti considerati né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti». In altri termini la disposizione comporta, da un canto, la non tassatività della elencazione delle attività; e, dall'altro, la non limitazione dell'ambito delle attribuzioni e attività in genere professionale di altre categorie di liberi professionisti.

L'espressione «a norma di leggi e regolamenti», di cui all'ultimo comma di entrambe le disposizioni impugnate, dei d.P.R. nn. 1067 e 1068 del 1953, deve doverosamente essere intesa non con esclusivo riferimento a professioni regolamentate mediante iscrizione ad albo, ma anche, per quel che qui più rileva, con riferimento agli spazi di libertà di espressione di lavoro autonomo e di libero esercizio di attività intellettuale autonoma non collegati a iscrizione in albi.

Inoltre, una tale interpretazione si impone alla luce dei principi affermati da questa Corte (sentenza n. 345 del 1995), in materia di ordinamenti di categorie professionali, improntati a concorrenza parziale ed interdisciplinarietà e, non già a tutela corporativa di ordini e collegi professionali, «il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica».

Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (salvi gli oneri amministrativi o tributari).

4. — Passando all'esame della specifica attività oggetto della ordinanza di rimessione, deve essere sottolineato che la giurisprudenza prevalente, coerentemente al quadro normativo di riferimento delineato, ha maturato l'indirizzo di considerare l'attività di consulenza aziendale come non riservata agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, potendo essere svolta anche da altri soggetti non iscritti in albo.

Dalle predette considerazioni non solo risulta la esclusione della violazione dell'art. 76 della Costituzione, ma anche viene in radice eliminata ogni possibilità che le norme impugnate si pongano in contrasto, secondo i profili denunciati (ragionevolezza, eguaglianza, diritto di lavoro e libertà di impresa), con gli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) e 1, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), sollevata in riferimento agli artt. 76, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal giudice di pace di Fano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 419

Sentenza 12-27 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Acque pubbliche e private - Previsione della espropriazione generalizzata e senza indennizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee - Compressione del diritto dominicale dei proprietari dei terreni adiacenti ai corsi d'acqua - Fattispecie estranea allo schema dell'espropriazione e quindi dell'obbligo di indennizzo - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 529/1995 e 259/1996) - Non fondatezza.

(Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 1, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1995 dal pretore di Firenze — sezione distaccata di Empoli — nel procedimento civile vertente tra Cappellini Alda e comune di Cerreto Guidi, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso depositato il 22 gennaio 1994, Alda Cappellini, asserendo di essere la proprietaria di un terreno sul quale il comune di Cerreto Guidi aveva stabilito di realizzare il depuratore comunale, chiedeva l'emissione di un provvedimento cautelare ai sensi degli artt. 1171 e 1172 cod. civ., in quanto avrebbe potuto ricevere danno dall'immissione dei reflui del depuratore in un fosso di sua proprietà; ed inoltre chiedeva l'adozione di un provvedimento d'urgenza ex art. 1170, cod. civ., in quanto la progettata immissione dei reflui del depuratore nel rio in questione, che è un fosso di bonifica che raccoglie le acque meteoriche drenate dal terreno, avrebbe costituito una illegittima turbativa nel possesso del medesimo.

Nel corso del giudizio veniva espletata perizia, che, accertata la esistenza di un progetto di variante adottato in corso di causa che avrebbe comportato il cambiamento del sito destinato al collocamento dello scarico del depuratore nel corpo idrico in questione, e tenuto conto delle caratteristiche fisiche dell'alveo a valle del nuovo punto di

immissione, escludeva la possibilità di danni alla proprietà della ricorrente. Costei contestava le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ed eccepiva la incostituzionalità dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per violazione dell'art. 42 della Costituzione, in quanto esso disporrebbe la espropriazione di un bene di proprietà privata senza prevedere un serio ristoro che compensi il privato per la perdita subita.

L'adito pretore di Firenze — sezione distaccata di Empoli — con ordinanza in data 16 dicembre 1995 (r.o. n. 222 del 1996), respinta la domanda di cui agli artt. 1171 e 1172 cod. civ., ha ritenuto, quanto alla domanda di manutenzione, rilevante e non manifestamente infondata, sia pure in termini parzialmente diversi da quelli prospettati dalla ricorrente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 36 del 1994.

In punto di rilevanza, il giudice *a quo* ha osservato che la norma di cui si tratta, con lo stabilire la natura pubblica del fosso in questione, o almeno delle acque in esso contenute, renderebbe inammissibile la tutela anche solo in sede possessoria dello stesso, impedendo l'accoglimento del ricorso.

Quanto alla non manifesta infondatezza, secondo il rimettente, il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 36 del 1994 si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, prescindendo dalle finalità della legge (chiaramente rivolta a preservare le risorse idriche quale bene anche delle generazioni future), e senza tenere conto della permanenza del diritto di raccolta e di utilizzazione dell'acqua piovana a fini agricoli, esclude la possibilità di proprietà privata sui corpi idrici ricettori dell'acqua drenata dai terreni agricoli bonificati, proprietà privata la quale consentirebbe l'utilizzazione agricola, laddove l'art. 28, comma 3, della stessa legge, dispone la permanenza del diritto di raccolta e di utilizzazione dell'acqua piovana a fini agricoli, fattispecie sostanzialmente non diversa dalla prima.

Viene, inoltre, denunciato il *vulnus* all'art. 42 della Costituzione, in quanto la norma censurata non prevederebbe un serio ristoro per la compressione del diritto dominicale sui terreni adiacenti ai corsi d'acqua. La norma, che attribuisce carattere di demanialità a tutte le acque, non individuerrebbe, infatti, limiti generalizzati al diritto di proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale, ciò che di per sé non darebbe luogo ad indennizzo; bensì colpirebbe solo alcuni dei componenti della collettività destinataria della legge. Nel caso di specie, infatti, il legislatore avrebbe determinato un pregiudizio per i proprietari dei fondi finitimi dell'alveo del corso d'acqua, che per l'impossibilità di disporne subirebbero una ingiustificata compressione del diritto di proprietà sui terreni, allorché il valore e la utilizzabilità degli stessi siano condizionati dal drenaggio delle acque meteoriche o affioranti.

La norma sarebbe, infine, costituzionalmente illegittima in quanto non sarebbero esplicitati, né emergerebbero i profili di interesse generale che la Costituzione impone come condizione per qualunque limitazione della proprietà.

2. — Nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.

Ha osservato, in proposito, l'autorità intervenuta che finalità precipua della legge n. 36 del 1994 è la tutela dell'acqua, come bene primario della vita, con caratteristiche esclusive, e, come tale, non realmente suscettibile di dominio, ma solo di uso, ciò che ne giustificerebbe il particolare regime giuridico. La demanializzazione di tutte le acque tenderebbe, perciò, ad evitare sottrazioni all'uso pubblico di un bene progressivamente meno disponibile, ed a rendere effettivo un disegno di ottimizzazione delle scarse risorse idriche ancora utilizzabili.

In tale situazione, la normativa censurata non sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, essendo evidente la diversità delle fattispecie messe a confronto dal giudice rimettente, così come la possibilità, riconosciuta dagli artt. 27 e seguenti della legge, di uso (anche se non più di dominio) da parte dei privati delle acque irrigue e di bonifica; né violerebbe l'art. 42 della Costituzione, in quanto l'utilità pubblica dell'acqua giustificerebbe l'esclusione del dominio privato su di essa; inoltre, la destinazione della norma alla generalità dei soggetti escluderebbe un obbligo di indennizzo.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda l'art. 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche); nella parte in cui, prevedendo la espropriazione generalizzata e senza indennizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee, violerebbe: a) l'art. 3 della Costituzione, in quanto non sarebbe prevista la proprietà privata sui corpi idrici ricettori dell'acqua drenata dai terreni agricoli bonificati per consentirne l'utilizzazione agricola, regolandosi tale fattispecie in modo irragionevolmente discriminatorio rispetto a quella, non sostanzialmente diversa, della raccolta ed utilizzazione dell'acqua piovana a fini agricoli, con-

sentita a norma dell'art. 28, comma 3, della stessa legge; b) l'art. 42 della Costituzione, in quanto non sarebbe prevista la corresponsione di un serio ristoro per la compressione del diritto dominicale dei proprietari dei terreni, adiacenti ai corsi d'acqua, il cui valore e la cui utilizzabilità a fini commerciali siano condizionati dalla stessa utilizzabilità del corso d'acqua, e che risulterebbero pertanto, pregiudicati dall'espropriazione di questo; c) ancora l'art. 42 della Costituzione, in quanto non sarebbero esplicitati, né emergerebbero a seguito di attività ermeneutica, i profili di interesse generale che la norma costituzionale impone come condizione per qualsiasi limitazione alla proprietà privata.

2. — La questione non è fondata. Infatti, come questa Corte ha avuto occasione di affermare (sentenza n. 259 del 1996), il progressivo «aumento dei fabbisogni derivanti dai nuovi insediamenti abitativi e dalle crescenti utilizzazioni residenziali anche a seguito delle nuove tecnologie introdotte nell'ambito domestico, accompagnato da un incremento degli usi agricoli produttivi ed altri usi, ha indotto il legislatore (legge 5 gennaio 1994, n. 36), di fronte a rischi notevoli per l'equilibrio del bilancio idrico, ad adottare una serie di misure di tutela e di priorità dell'uso delle acque intese come risorse, con criteri di utilizzazione e di reimpiego indirizzati al risparmio, all'equilibrio e al rinnovo delle risorse medesime. Di qui la esigenza avvertita dallo stesso legislatore di un maggiore intervento pubblico concentrato sull'intero settore dell'uso delle acque, sottoposto al metodo della programmazione, della vigilanza e dei controlli, collegato ad una iniziale dichiarazione di principio, generale e programmatica (art. 1, comma 1, della legge n. 36 del 1994), di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, indipendentemente dalla estrazione dal sottosuolo».

Ed appunto la «pubblicità delle acque» ha riguardo al regime dell'uso di un bene divenuto limitato, di modo che la dichiarazione di pubblicità di un'acqua, intesa come risorsa suscettibile di uso previsto o consentito, si basa su un interesse generale ritenuto in linea di principio esistente in relazione alla limitatezza delle disponibilità e alle esigenze prioritarie di uso dell'acqua.

Quanto alla mancanza di una generalizzata ed indiscriminata forma di pubblicità (e regime concessorio di uso) di tutte le acque, si tratta di una circostanza che trova fondamento nella scelta, tutt'altro che irragionevole, del legislatore, di privilegiare talune utilizzazioni tradizionali caratterizzate da esclusione di interesse generale o da una razionale ponderazione di interessi.

Né dall'esistenza di disposizioni che consentono, in regime di libertà, la raccolta delle acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici (art. 28, comma 3, della legge n. 36 del 1994) o l'utilizzazione (purché compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico) delle acque sotterranee per usi domestici, può inferirsi la illegittimità sul piano costituzionale della mancata previsione di proprietà privata dei «corpi idrici recettori di acque drenate dai terreni agricoli bonificati».

Infatti, tali acque fluenti in fosso o rio (salva l'ipotesi limite di percorso limitato del fosso non affluente in altro corpo idrico) si differenziano dalla mera raccolta di acque piovane in invasi e cisterne e ricadono nella disciplina generale delle acque in quanto si presuppone un interesse generale. Esse, inoltre, sono soggette al regime delle acque di bonifica (v. anche l'art. 27 della legge n. 36 del 1994) ove ne ricorrano i presupposti. Di conseguenza deve essere escluso alla radice ogni profilo di contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

3. — I proprietari dei terreni, lungo i quali scorrono gli anzidetti fossi o rii (recettori di acqua drenata dai terreni bonificati o affiorante), anche se le relative acque sono divenute pubbliche, hanno una priorità dell'uso agricolo una volta assicurato l'eventuale consumo umano insieme agli altri agricoltori (art. 28, comma 3, della legge n. 36 del 1994); conservano (a determinate condizioni) il diritto di utilizzare (art. 28, comma 5) la falda sotterranea per usi domestici, ricomprendendovi, secondo una interpretazione giurisprudenziale, anche l'abbeveramento del bestiame e l'annaffiamento dei giardini ed orti intesi come unità colturale familiare; hanno avuto un periodo transitorio per l'esercizio del diritto al riconoscimento o alla concessione di acque se precedenti utilizzatori delle acque che hanno assunto natura pubblica (art. 34).

Di conseguenza, da un canto non vi è una apprezzabile compressione della utilizzazione economica dei fondi finitimi, mentre i titolari della proprietà privata non sono affatto pregiudicati nella loro pretesa di mantenimento della funzione essenziale di drenaggio degli anzidetti corpi idrici, che proprio dal carattere pubblico ricevono una

ulteriore e maggiore protezione anche sotto il profilo dell'uso agricolo. D'altro canto, la dichiarazione di pubblicità delle acque si risolve in un limite della proprietà dovuto alla intrinseca e mutata rilevanza della risorsa idrica, rispondente alla sua natura, «come scelta non irragionevole operata dal legislatore» e quale modo di attuazione e salvaguardia di uno dei valori fondamentali dell'uomo (e delle generazioni future) all'integrità del patrimonio ambientale, nel quale devono essere inseriti gli usi delle risorse idriche (art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 36 del 1994).

4. — Su un piano più generale, deve essere confermato il principio che l'art. 42 della Costituzione non impone indennizzo quando la legge in via generale regoli diritti dominicali in relazione a determinati fini per assicurare la funzione sociale con riferimento a intere categorie di beni (v. per tutte la sentenza n. 328 del 1990 con richiami), né quando sia regolata la situazione che i beni stessi hanno rispetto ad interessi della pubblica amministrazione, sempre che la legge abbia per destinataria la generalità dei soggetti (sentenza n. 245 del 1976).

Da quanto sin qui rilevato, emerge che nella fattispecie normativa in esame, quanto alla previsione del regime di pubblicità delle acque (art. 1, primo comma, della legge n. 36 del 1994), si è al di fuori dello schema della espropriazione, e quindi dell'obbligo di indennizzo. Né la limitazione al diritto di proprietà si risolve per i proprietari dei fondi finitimi al corpo idrico in una lesione irrimediabile del contenuto minimo della proprietà, tale da svuotarne il contenuto (cfr. la sentenza n. 529 del 1995).

Giova inoltre sottolineare che, come nella precedente sentenza n. 259 del 1996, non si fa, nel caso di specie, questione di acquisizione coattiva di manufatti e opere o terreni necessari per la captazione o l'utilizzo di acque divenute pubbliche.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, risulta la infondatezza di tutti i profili ulteriori di illegittimità costituzionale in ordine alla compressione del diritto di proprietà e al difetto di funzione sociale sollevati in questa sede rispetto alla precedente questione esaminata dalla già citata sentenza n. 259 del 19 luglio 1996.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal pretore di Firenze — sezione distaccata di Empoli — con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 420

Sentenza 12-27 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti agrari - Affittuario coltivatore diretto insediato sul fondo dell'assegnatario riscattante e oggetto di assegnazione da parte dell'Ersap (Ente regionale di sviluppo agricolo della regione Puglia) - Non consentito l'esercizio del diritto di prelazione a preferenza dei proprietari coltivatori diretti dei terreni confinanti - Istituto affatto diverso rispetto all'ordinario regime della prelazione agraria - Peculiarità di una disciplina marcatamente autonoma a favore dei coltivatori diretti proprietari confinanti dei fondi di riforma oggetto di alienazione partecipanti all'opera pubblica di redenzione del latifondo - Non fondatezza.

(Legge 29 maggio 1967, n. 379, art. 4, quarto comma; legge regione Puglia 11 marzo 1988, n. 11, art. 19, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, quarto comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), e 19, comma 1, della legge regione Puglia 11 marzo 1988, n. 11 (Norme relative alle funzioni, agli organi e alla organizzazione amministrativa dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1995 dal tribunale di Foggia nel procedimento civile vertente tra Viscillo Michele Donato ed altra e Di Sapio Vito ed altra, iscritta al n. 245 del registro ordinanze e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile — promosso dai proprietari confinanti di un podere al fine di essere sostituiti ai convenuti, affittuari coltivatori diretti, nell'acquisto del fondo stesso, oggetto di assegnazione da parte dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) e di successiva alienazione effettuata dall'assegnatario con atto pubblico del 7 dicembre 1987, in violazione del diritto di prelazione previsto in favore degli attori — il Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa il 26 settembre 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, quarto comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), e 19, comma 1, della legge regione Puglia 11 marzo 1988, n. 11 (Norme relative alle funzioni, agli organi e alla organizzazione amministrativa dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia).

Affermata preliminarmente la mera annullabilità assoluta (esperibile nel termine di cinque anni da chiunque vi abbia interesse) del contratto con cui l'assegnatario — entro il limite dei trent'anni dall'assegnazione e senza la autorizzazione dell'ente preposto alla riforma fondiaria — concede il fondo in godimento ad un coltivatore diretto, il rimettente fa propria una interpretazione teleologica, estensiva del dato letterale del censurato quarto comma dell'art. 4 della legge n. 379 del 1967 (per il quale il diritto di prelazione dell'ente prevale su quello dei confinanti, che a loro volta sono preferiti nei confronti di ogni altro avente diritto a prelazione), secondo cui le altre categorie di soggetti titolari del concorrente diritto di prelazione vanno appunto individuate nei coltivatori diretti comunque insediati legittimamente sul fondo (nella specie, per il mancato esercizio dell'azione di annullamento nel termine prescritto).

Il Tribunale di Foggia coglie, dunque, una palese disarmonia tra tale disciplina e quella della prelazione agraria ordinaria, di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, come modificata dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, che attribuisce la prevalenza del diritto dell'affittuario, del mezzadro, del colono ecc. su quello concorrente dei proprietari confinanti.

Affermata la rilevanza della questione, data la sussistenza in capo ai convenuti di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle leggi n. 379 del 1967 e n. 590 del 1965 (richiamata quest'ultima dalla denunciata legge regionale n. 11 del 1988), ritiene il rimettente — il quale peraltro non ignora la specialità della normativa *de qua* — che la prospettata violazione del principio di uguaglianza derivi dalla disparità di trattamento riservata dalle norme censurate rispetto a situazioni analoghe, caratterizzate da identica *ratio* ispiratrice, intesa a favorire il soggetto socialmente più debole, agevolando la formazione della proprietà contadina mediante la sua attribuzione a chi vi esercita l'attività imprenditoriale di coltivazione diretta. Per cui, non sarebbe dato capire il perché l'affittuario di un fondo originariamente appartenente all'ente di riforma debba soccombere di fronte ai confinanti che esercitino lo stesso concorrente diritto, mentre l'affittuario di un fondo privato debba prevalere, nelle stesse condizioni, sul diritto di questi ultimi ad essere privilegiati nell'acquisto.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della sollevata questione, in ragione della contraddizione da cui muove l'ordinanza di rimessione, là dove riconosce il carattere di specialità della normativa censurata per poi negarlo nelle conclusioni, equiparandone la disciplina a quella della prelazione agraria. Inoltre, l'Avvocatura sottolinea la evidente forzatura operata dal giudice *a quo* nell'assimilare le posizioni dell'occupante del podere oggetto della riforma, nei confronti del quale non sia stata proposta l'azione di annullamento del titolo, con quelle dell'affittuario, del colono e del partecipante di un comune fondo agrario.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Foggia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379, e dell'art. 19, comma 1, della legge regione Puglia 11 marzo 1988, n. 11, nella parte in cui non consentono all'affittuario coltivatore diretto, insediato sul fondo dell'assegnatario riscattante, di esercitare il suo diritto di prelazione a preferenza dei proprietari coltivatori diretti dei terreni confinanti.

Secondo il rimettente, il diritto di prelazione previsto dalle norme censurate sarebbe caratterizzato da una *ratio* ispiratrice — finalizzata ad agevolare la formazione della proprietà contadina, attribuendola a chi vi esercita l'attività imprenditoriale di coltivazione diretta — identica a quella sottesa alla legge 26 maggio 1965, n. 590, come modificata dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, che dispone in materia di prelazione agraria ordinaria la prevalenza del diritto dell'affittuario, del mezzadro o del colono, su quello concorrente dei proprietari confinanti. Da ciò il contrasto con l'art. 3 Cost., stante la disparità di trattamento di analoghe situazioni.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — L'innovazione più radicale apportata dalla legge 29 maggio 1967, n. 379, all'originario sistema introdotto dalle norme fondamentali di riforma fondiaria del 1950 (leggi n. 250 e n. 841 del 1950) è da rinvenirsi nell'attribuzione all'assegnatario, che abbia adempiuto agli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione, della facoltà di riscattare anticipatamente il fondo, estinguendo il proprio debito nei confronti dell'ente dopo soli sei anni dalla relativa immissione nel possesso (art. 1). Si è così venuta a mutare profondamente la precedente normativa, la quale — configurando l'assegnazione come contratto di vendita con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e riservato dominio dell'ente sino all'integrale pagamento (art. 17, primo comma, della cosiddetta legge Sila, n. 230 del 1950) — prevedeva l'inammissibilità di forme di riscatto anticipato (art. 18, secondo comma), dal che conseguiva l'impossibilità per l'assegnatario di diventare proprietario del fondo prima dei trent'anni e, dunque,

di poterne disporre. Peraltro, a garanzia del mantenimento delle finalità sottese all'opera di riforma, del necessario perdurante impegno professionale dell'assegnatario-riscattante e della esclusione di intenti speculativi, con l'art. 4 della stessa legge n. 379 del 1967 è stata contemporaneamente introdotta una serie di vincoli e limitazioni alla disponibilità dei fondi riscattati, mediante l'imposizione di un regime di circolazione strettamente controllata dei fondi medesimi.

In tale contesto si inserisce la disposizione statale censurata, che considera il diritto di prelazione dell'ente assegnatario sovraordinato rispetto a quello dei coltivatori diretti proprietari dei fondi confinanti, i quali a loro volta sono preferiti ad ogni altro avente diritto a prelazione.

2.2. — Come emerge chiaramente dalla lettura dei lavori preparatori (cfr. in particolare la seduta della Commissione agricoltura e foreste della Camera dei deputati del 12 ottobre 1966), la *ratio* ispiratrice di codesto sistema di prelazione si riporta «all'esigenza di favorire l'attaccamento alla terra delle migliori energie rurali e di impedire un esodo confuso, irrazionale dalle campagne», determinato da un uso tecnico aziendale delle terre divenuto, nel tempo, inidoneo a soddisfare le necessità socio-economiche delle unità ivi operanti, a cagione del limitato dimensionamento dei singoli fondi di riforma. Sicché va considerata una precisa opzione del legislatore, quella di privilegiare l'accorpamento dei poderi, in modo da renderli capaci di un migliore sfruttamento, tuttavia evitando, da una parte, la ricostituzione di proprietà capitalistiche in sostituzione di quelle contadine create dalla riforma «con ingente impiego di pubblico denaro» e, dall'altra, il pericolo di una frammentazione terriera.

2.3. — L'istituto oggetto del presente vaglio di costituzionalità si configura, pertanto, come affatto diverso rispetto all'ordinario regime della prelazione agraria in favore dei soggetti contemplati nell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, che risulta ispirato a tutt'altra *ratio*, intesa specificamente a privilegiare il coltivatore diretto insediato sul fondo rustico allo scopo prioritario (sottolineato dallo stesso collegio rimettente) «della concentrazione nelle mani dell'erogatore del lavoro agricolo della proprietà del fattore produttivo terra, sì da favorire la creazione di imprese diretto-coltivatrici stabili». Un regime — può aggiungersi — di valenza essenzialmente privatistica, che solo in via graduata consente la prelazione dei proprietari confinanti dando così un rilievo solo secondario alla finalità di accorpamento dei fondi, e cui sono teleologicamente estranee tutte quelle peculiari connotazioni squisitamente pubblicistiche volute dal legislatore del 1967 per incidere, in via temporanea, sulla libertà di circolazione del bene onde salvaguardare appunto il conseguimento degli scopi della riforma fondiaria.

Siffatte connotazioni sono facilmente individuabili (con riguardo alla legge n. 397 del 1967, sostanzialmente riprodotta e richiamata dalla legge della Regione Puglia n. 11 del 1988) nelle sancite esclusioni della frazionabilità dei fondi (art. 4, primo comma), della loro alienazione in favore di soggetti non aventi le prescritte caratteristiche (art. 4, secondo comma) e della libera determinazione del prezzo in misura superiore a quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (art. 4, terzo comma), nonché nella previsione, in caso di più confinanti che intendano esercitare il diritto di prelazione, dell'esclusiva competenza dell'ente di riforma a scegliere il soggetto preferito, appunto «avuto riguardo alla migliore ripartizione del fondo ai fini dell'accorpamento con i terreni confinanti» (art. 4, sesto comma).

2.4. — Si è allora in presenza di una disciplina peculiare, in sé compiuta e marcatamente autonoma rispetto a quella della prelazione agraria ordinaria, nella quale viceversa non viene in considerazione la tutela delle rilevate particolari finalità istituzionali, che hanno come loro esponente un soggetto assente nella comune disciplina agraria, qual è l'ente di riforma. Il che spiega come la legge n. 379 del 1967 non faccia riferimento alcuno agli istituti tipici della prelazione agraria in favore del coltivatore diretto, sebbene questa fosse stata già positivamente disciplinata dalla preesistente legge n. 590 del 1965; e come, del pari, nel successivo intervento operato dalla legge n. 817 del 1971 — inteso ad ampliare il novero dei soggetti titolari del diritto di prelazione agraria mediante l'inclusione, pur se in rapporto di postergazione, dei proprietari dei fondi confinanti — non sia stato previsto alcun collegamento con la vigente disciplina della prelazione qui in esame.

2.5. — Del resto, questa Corte ha già avuto occasione di rilevare come detta legge, in coerenza col sistema emergente dagli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost., abbia creato uno «statuto proprietario differenziato», che si incentra non solo sul divieto di frazionamento delle unità poderali costituite dagli enti di riforma fondiaria, ma anche sull'esigenza, conseguita al processo d'industrializzazione dell'agricoltura sopravvenuto dopo il 1950, di un loro accorpamento al fine della conservazione delle aziende con dimensioni ottimali (v. sentenze n. 233 del 1991 e n. 103 del 1985). Donde la preferenza accordata, in sede di prelazione, ai coltivatori diretti proprietari confinanti dei fondi di riforma oggetto di alienazione, i quali — è il caso di aggiungere — hanno preso parte all'opera pubblica di redenzione del latifondo, sopportandone i relativi oneri, obblighi e sacrifici.

2.6. — Ne discende, chiaramente, che non è configurabile la ingiustificata disparità di trattamento, con riguardo alla quale il collegio rimettente sospetta la violazione del principio d'eguaglianza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, quarto comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), e 19, primo comma, della legge regione Puglia 11 marzo 1988, n. 11 (Norme relative alle funzioni, agli organi e alla organizzazione amministrativa dell'Ente regionale di sviluppo agricole della Puglia), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Foggia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

96C1893

N. 421

Sentenza 12-27 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Reclamo dinanzi alla Corte d'appello dei provvedimenti cautelari emessi dal tribunale sezione specializzata agraria - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 253/1994 e 197/1995) - Auspicio che il legislatore intervenga per fornire chiarezza e assicurazione circa l'uniformità dei giudizi in materia - Riferimento al consolidato orientamento della Corte di cassazione circa l'inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza - Non fondatezza.

(C.P.C., art 669-terdecies).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Lecce sul ricorso proposto da Politano Antonio contro Venturi Ferdinando ed altro, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di appello di Lecce, investita del reclamo avverso un provvedimento di sequestro emesso dal tribunale di quella città, sezione specializzata agraria, con ordinanza del 20 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede il reclamo dinanzi alla corte d'appello dei provvedimenti cautelari emessi dal tribunale, sezione specializzata agraria.

Osserva il rimettente come la norma impugnata evidenzia una lacuna circa l'individuazione del giudice competente a conoscere dei reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal tribunale in composizione collegiale quale giudice di primo grado, come nelle controversie agrarie, o quale giudice d'appello o di rinvio. Inizialmente la Corte rimettente, tra la soluzione di attribuire tale competenza al tribunale in diversa composizione, al più vicino tribunale o alla stessa corte d'appello e l'irreclamabilità *tout court* dei provvedimenti, aveva optato per tale ultimo indirizzo. Successivamente, peraltro, *re melius perpensa*, la Corte stessa opina di non dover seguire il proprio indirizzo, avuto riguardo all'intervenuta abolizione dell'istituto della convalida, alla generalità della competenza della sezione specializzata agraria ed infine alla stessa compatibilità tra i provvedimenti cautelari che questa può emanare e la nuova disciplina.

Premessa la rilevanza della questione, focalizzata proprio sulla conoscibilità del reclamo da parte del giudice *a quo*, questi si sofferma sul carattere generale dell'istituto, quale risulta dalla denunciata norma (come «integrata» dalla sentenza n. 253 del 1994 di questa Corte), con il quale contrasterebbe l'asserita irreclamabilità dei provvedimenti *de quibus*, soluzione altresì contraddetta dalla reclamabilità degli altri provvedimenti cautelari emessi — anche in materia agraria — dalla Corte di appello devoluti appunto ad altra sezione o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina.

Esclusa infine la possibilità di collegare l'irreclamabilità alla composizione collegiale dell'organo decidente, il rimettente prospetta l'irrazionalità della disciplina dettata in materia, ritenuta comunque lesiva del principio d'eguaglianza per la disparità riservata ai soggetti che controvertono in processi diversi (risultando appunto penalizzate le parti delle controversie agrarie), nonché per la compressione del diritto di difesa a causa dell'assenza di controllo da parte di altro e sovraordinato giudice sulla cautela accordata o negata.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione in quanto l'esclusione del reclamo si giustificerebbe sulla base della particolarità dell'organo decidente ed in ragione della sua speciale competenza.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la reclamabilità dinanzi alla corte d'appello dei provvedimenti cautelari emessi dal tribunale - sezione specializzata agraria.

La Corte rimettente individua il vizio d'illegittimità costituzionale nella mancata previsione espressa di tale ipotesi di reclamabilità ed argomenta quindi nel senso della disparità di trattamento tra le parti nei diversi giudizi nonché della compressione del diritto di difendersi ed agire in giudizio che da tale asserita lacuna della norma impugnata deriverebbe, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — La Corte d'appello di Lecce muove dal presupposto secondo cui l'unica conclusione interpretativa possibile, a fronte dell'omessa indicazione del giudice competente a conoscere del reclamo *de quo*, sarebbe quella di un vuoto di tutela, da colmarsi attraverso la richiesta pronuncia additiva che radichi altresì nella corte d'appello tale competenza.

Viceversa il dato normativo, alla luce delle affermazioni contenute nelle precedenti decisioni di questa Corte in tema di reclamo, si presta ad una lettura costituzionalmente adeguata, ed anzi la impone come logicamente conseguente.

2.2. — L'art. 669-terdecies, secondo comma, prima proposizione, prevede che il reclamo avverso i provvedimenti del pretore e del giudice singolo del tribunale si propone al collegio (del quale quest'ultimo non può far parte). Subito dopo vi si aggiunge che del reclamo avverso il provvedimento cautelare emesso dalla Corte di appello è competente a conoscere altra sezione della stessa Corte (o in mancanza la Corte di appello più vicina).

Nella sentenza n. 253 del 1994, questa Corte ha sottolineato come la *ratio* del nuovo procedimento cautelare sia ravvisabile nell'intento di assicurare un modulo unitario ad una forma di tutela ormai pressoché generalizzata, che è da considerare espressione di un autonomo principio e che rappresenta una componente della stessa tutela giurisdizionale, rispetto alla cui piena attuazione essa svolge anche una funzione strumentale.

In questa prospettiva, sintetizzata nell'endiadi «autonomia e strumentalità», vanno appunto verificate le garanzie costituzionali, costituite dalla regola della «parità delle armi», riguardo a quel mezzo di controllo dell'operato del giudice della cautela, che è il reclamo.

Siffatto controllo — ha sottolineato la Corte in quella occasione ed ha altresì ribadito nella successiva sentenza n. 197 del 1995 — si attua come *revisio prioris instantiae* demandata ad un giudice diverso. Ma è proprio in tale alterità del giudice e nella sua composizione collegiale, che si realizza la garanzia voluta dal legislatore col ridurre il regime di stabilità del provvedimento cautelare in confronto al previgente, frammentario, sistema.

2.3. — Tanto premesso, va rilevato che veramente la denunciata disposizione non prevede l'ipotesi di provvedimenti cautelari emessi dal tribunale in sede collegiale; così creando serie incertezze nell'interprete. Ma ciò, se rende auspicabile un ulteriore intervento legislativo nella materia, non comporta affatto la declaratoria d'incostituzionalità della disposizione stessa, vigendo il fondamentale principio — enunciato più volte da questa Corte e che vincola anche il giudice nell'applicazione del diritto — secondo cui l'illegittimità costituzionale di una norma può configurarsi soltanto ove non sia possibile, nonostante l'uso di tutti gli strumenti offerti dall'ermeneutica giuridica, un'interpretazione adeguatrice della norma stessa alla Costituzione. E la disposizione denunciata, così come inserita nel sistema, può ben interpretarsi nel senso di escludere che con essa si sia inteso sancire l'irreclamabilità dei provvedimenti cautelari emessi da giudici diversi da quelli ivi menzionati.

2.3.1. — Stante la sopralumeggiata unitarietà di disciplina del giudizio cautelare, non si vede infatti perché il legislatore avrebbe ammesso il reclamo, non solo contro i provvedimenti di tutti i giudici monocratici, ma anche contro quelli della corte d'appello, e lo avrebbe invece escluso contro i provvedimenti del tribunale in sede collegiale. Trattasi, all'evidenza, di una semplice lacuna tecnica, che il giudice adito deve e può colmare secondo i compiti a lui affidati e con gli strumenti ermeneutici apprestati dall'ordinamento giuridico.

2.3.2. — Lo stesso art. 669-terdecies, attraverso le opzioni operate, offre all'interprete la possibilità di scegliere almeno fra due soluzioni, ciascuna delle quali ha già trovato conforto sia in dottrina che in giurisprudenza. La prima è quella che vede attribuita la competenza al giudice superiore, in analogia a quanto previsto nella prima parte dell'art. 669-terdecies, secondo comma; l'altra consiste nell'attribuzione della competenza a un giudice diverso ma equidinato, e cioè ad altra sezione dello stesso tribunale o, in mancanza, al tribunale più vicino, giusta come indicato dalla seconda parte della medesima disposizione con riguardo ai provvedimenti cautelari della Corte d'appello.

2.3.3. — Entrambe le soluzioni, alla luce di quanto sopra precisato, appaiono conformi ai principi costituzionali e compatibili col sistema. A questo riguardo va osservato che la prima soluzione trarrebbe fondamento dal principio seguito dal codice di rito relativamente alle impugnazioni in generale, ed anche ai reclami in camera di consiglio (v. art. 739); con l'esito di offrire una maggiore certezza nell'individuazione del giudice in concreto. Mentre la seconda — cui di contro andrebbe riconosciuto il vantaggio di far superare l'ostacolo che si presenta nel caso in cui non vi sia piena corrispondenza fra sezioni del tribunale e della Corte d'appello (come ad esempio nella materia del lavoro) —, anche se derogatoria di quel principio, sarebbe comunque in sintonia con la logica del riesame che sta alla base della denunciata norma. Una logica che si muove tutta all'interno della peculiarità procedimentale del nuovo modello cautelare uniforme, rimanendo estranea alla prospettiva propria dell'impugnazione in senso stretto, la quale si articola su gradi di giurisdizione e dunque implica necessariamente la devoluzione del gravame al giudice superiore: il che, fra l'altro, può spiegare il richiamo selettivo fatto dal terzo comma dell'art. 669-terdecies alla disciplina comune dei procedimenti in camera di consiglio, con esclusione in particolare del succitato art. 739, dove è previsto il reclamo davanti alla corte d'appello contro i decreti pronunciati dal tribunale. Al di là di ogni possibile supposizione che la competenza cosiddetta rotatoria sia stata disposta con riguardo alla corte d'appello solo perché il giudice sovraordinato ad essa è la Corte di cassazione (e non si è voluto attribuire a questa giudizi prevalentemente di fatto), resta pur sempre il dato — reso esplicito dalla norma — che l'effettività del riesame può essere realizzata in virtù dei soli, anzidetti, criteri dell'alterità e della collegialità del giudice, e non necessariamente anche attraverso il rapporto di sovraordinazione tra giudici.

2.4. — Quanto dinanzi osservato basta per ritenere comunque priva di consistenza la prospettazione del rimettente, che in sostanza si basa su un paventato «vuoto» normativo, e quindi per escludere la non conformità della norma alla Costituzione. Resta fermo, tuttavia, l'auspicio che il legislatore intervenga per fare chiarezza e assicu-

rare uniformità di giudizi in una materia come questa, dove non è neppure ammissibile il ricorso per regolamento di competenza, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione (già richiamato da questa Corte nella sentenza n. 197 del 1995).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1894

N. 422

Ordinanza 12-27 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale delle segreterie giudiziarie in servizio presso il tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Indennità giudiziaria - Computo nella base di calcolo per il trattamento di quiescenza e per l'indennità di buonuscita - Omessa previsione - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 119/1991 - Discrezionalità del legislatore nel graduare la corrispondenza tra retribuzione e pensione anche in rapporto a valutazioni d'ordine finanziario (v. sentenze nn. 311/1995, 449 e 441 del 1993 e 361/1996) - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, primo comma; legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1, comma 1; legge 15 febbraio 1989, n. 51, art. 1, comma 1).

(Cost., art. 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 13 — esattamente: 19 — febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), dell'art. 1, primo comma, della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), e dell'art. 1, primo comma,

della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1995 dal Tribunale amministrativo per l'Abruzzo sul ricorso proposto da Anna Paola Biordi ed altri contro il Consiglio di Stato ed altri, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, con ordinanza emessa il 12 aprile 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 13 — esattamente: 19 — febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), dell'art. 1, primo comma, della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), e dell'art. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali), nella parte in cui dispongono la non pensionabilità della speciale indennità prevista dalle stesse norme;

che il dubbio di legittimità costituzionale è stato sollevato nel corso di un giudizio, promosso da personale delle segreterie giudiziarie in servizio presso lo stesso Tribunale regionale, volto ad accertare il diritto al computo dell'indennità giudiziaria nella base di calcolo per il trattamento di quiescenza e per l'indennità di buonuscita;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'indennità giudiziaria costituirebbe elemento della retribuzione, strettamente connesso con l'effettiva prestazione del servizio, sicché la sua non pensionabilità violerebbe l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto il trattamento di quiescenza, che della retribuzione costituisce un prolungamento a fini previdenziali, dovrebbe essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, dovrebbe assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per un'esistenza libera e dignitosa;

che il Tribunale amministrativo regionale, pur avendo presente che identica questione è stata dichiarata non fondata (sentenza n. 119 del 1991), ritiene di riproporla, in quanto l'attuazione dei principi costituzionali non potrebbe essere subordinata a scelte del legislatore che contemperino il complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti in relazione ai mezzi finanziari necessari per fronteggiare la spesa;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata non fondata (sentenza n. 119 del 1991), giacché il trattamento di quiescenza, che della retribuzione costituisce un prolungamento a fini previdenziali, deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, ma ciò non comporta che sia garantita in ogni caso l'integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione (da ultimo, sentenze n. 311 del 1995, nn. 449 e 441 del 1993);

che, in considerazione del potere del legislatore di graduare i fini perseguiti anche in rapporto a valutazioni d'ordine finanziario, l'esclusione della pensionabilità dell'indennità giudiziaria non costituisce un uso arbitrario e irragionevole della discrezionalità legislativa in ordine all'attuazione dei valori espressi dall'art. 38 della Costituzione (sentenza n. 119 del 1991);

che la natura dell'indennità retributiva giudiziaria quale normale componente del trattamento economico non vale a dimostrare l'incostituzionalità della esclusione di tale indennità dal calcolo della pensione, giacché la commisurazione del trattamento pensionistico al reddito percepito in costanza di rapporto di lavoro incontra un limite nel necessario contemperamento della tutela del pensionato con le disponibilità del bilancio pubblico, a carico del quale è finanziato in buona parte il sistema previdenziale (da ultimo, sentenza n. 361 del 1996);

che nessun nuovo argomento è stato addotto dal giudice rimettente, tale da superare la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), dell'art. 1, primo comma, della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), e dell'art. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali), sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositato in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1895

N. 423

Ordinanza 12-27 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Liti fiscali pendenti - Mancata ricomprensione di quelle ancora in corso innanzi alla corte d'appello - Prospettazione della questione fondata su una alternativa interpretativa e sollevata in forma eventuale - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-*quinquies*, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2-*quinquies* del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 10 aprile 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Belluno, rispettivamente iscritte ai nn. 13, 14 e 15 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con tre identiche ordinanze emesse il 10 aprile 1995, la Commissione tributaria di primo grado di Belluno ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-*quinquies* del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, «nella parte in cui non prevede fra le liti fiscali pendenti anche quelle ancora in corso innanzi alla Corte d'appello»;

che, secondo quanto risulta dalle ordinanze, i giudizi innanzi alla Commissione tributaria rimettente concernono gli avvisi di liquidazione emessi dopo che la Commissione tributaria di secondo grado di Belluno si era pronunciata sui maggiori valori accertati dall'Amministrazione rispetto a quelli contenuti nelle dichiarazioni di successione, con decisioni a loro volta oggetto di impugnativa innanzi alla Corte d'appello di Venezia;

che, a parere del rimettente, la enunciazione letterale contenuta nel primo comma, primo periodo, del citato art. 2-*quinquies*, riguardante la chiusura del contenzioso tributario, deve ritenersi meramente enunciativa e non esaustiva di tutte le ipotesi di liti fiscali pendenti, giacché altrimenti «si avrebbe una antinomia della norma fiscale con gli artt. 3 e 24» della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, nel sostenere l'infondatezza della questione, chiede pregiudizialmente che la stessa sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto nel giudizio principale non pende la controversia di maggior valore la cui chiusura agevolata sarebbe impedita dalla norma impugnata, bensì un distinto procedimento avente ad oggetto un ricorso del contribuente avverso l'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio fiscale, in via provvisoria, ex art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637;

Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta una questione fondata su una alternativa interpretativa in ordine alla quale il giudice *a quo* non prende posizione, sicché la medesima risulta sollevata in forma eventuale, per l'ipotesi in cui si ritenga che la dizione letterale della norma censurata sia esaustiva di tutte le ipotesi di liti fiscali pendenti;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è «compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della questione, effettuare la scelta interpretativa e, quindi, proporre il quesito di costituzionalità» (ordinanze nn. 227 del 1994; 207 del 1993; 285 del 1992; sentenze nn. 473 del 1989; 472 del 1989);

che non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente ipotetica, quale quella sollevata dal giudice rimettente (ordinanze nn. 227 e 45 del 1994; sentenze nn. 166 del 1992 e 242 del 1990);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile (risultando così assorbito l'esame della eccezione di inammissibilità della stessa per le ulteriori ragioni indicate dall'Avvocatura dello Stato);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Belluno con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 424

Ordinanza 12-27 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - Mancata estensione ai titolari di pensione di invalidità del beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva previsto in favore dei lavoratori non invalidi - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità.****(Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27).****(Cost., artt. 3, 32 e 38).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1995 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Favaretto Luciano e INPS, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Favaretto Luciano e dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Favaretto Luciano, Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Luciano Favaretto nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento anticipato di anzianità, il pretore di Venezia, con ordinanza emessa il 27 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non estende ai titolari di pensione d'invalidità il beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva ivi previsto in favore dei lavoratori non invalidi;

che, a parere del giudice *a quo*, secondo l'ordinamento vigente, informato ai principi dell'alternatività ed unitarietà dei trattamenti pensionistici, il lavoratore che ha ottenuto la pensione d'invalidità a carico dell'INPS, non può in alcun caso sostituirla con altra prestazione relativa ad altro evento protetto, sicché i contributi versati precedentemente o successivamente conferiscono al lavoratore il solo diritto a supplementi della pensione in godimento;

che, pertanto, la mancata estensione ai titolari di pensione d'invalidità dei benefici previsti dalla norma impugnata in favore dei lavoratori non invalidi riserverebbe alla categoria dei lavoratori più bisognosi di tutela un trattamento meno favorevole, in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il ricorrente, concludendo per l'accoglimento della questione;

che si è costituito anche l'INPS, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che nel giudizio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione;

Considerato che il giudice rimettente non ha specificato se il lavoratore ricorrente appartenga o meno ad uno dei settori lavorativi in crisi, espressamente destinatari della previsione di cui alla norma impugnata;

che, analogamente, il pretore di Venezia non ha chiarito se sussistevano nel caso di specie i requisiti di anzianità contributiva richiesti dall'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'accredito figurativo ivi previsto;

che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, sentenza n. 193 del 1995 e ordinanza n. 327 del 1994), la non adeguata motivazione dell'ordinanza di rimessione sulle circostanze di fatto, ovvero su di un punto decisivo della controversia, impedisce di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale;

che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal pretore di Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 425

Ordinanza 12-27 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati in genere - Resistenza a pubblico ufficiale - Previsione della pena minima di sei mesi di reclusione - Inconferente richiamo alla sentenza della Corte n. 341/1994 - Manifesta infondatezza.**

(C.P., art. 337).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 337 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1995 dalla Corte di appello di Cagliari nel procedimento penale a carico di Altea Corrado, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 del codice penale nella parte in cui prevede la pena minima di sei mesi di reclusione;

che a tal proposito il giudice *a quo*, nel richiamare i principi posti a fondamento della sentenza n. 341 del 1994, rileva come il minimo edittale previsto dalla norma oggetto di impugnativa non risulti più adeguato alle mutate concezioni del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, sicché, pur se idoneo a tutelare il principio di autorità, non consente di proporzionare la sanzione ai fatti di minima gravità;

che pertanto risulterebbe nella specie compromesso il principio di uguaglianza, avuto riguardo al diverso trattamento sanzionatorio previsto per i reati di percosse o di partecipazione a rissa, ove non è sancito alcun minimo edittale, e di riflesso violato anche il precetto sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto la maggiore e non giustificata severità imposta dalla legge può «influire negativamente sul principio costituzionale di rieducazione del condannato, scopo principale del legislatore penale»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che nessuna delle considerazioni svolte in tema di oltraggio nella sentenza n. 341 del 1994 può ritenersi pertinente alla fattispecie oggetto di impugnativa, giacché, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire anche di recente (Cass., Sez. VI, 19 settembre 1996, n. 1178), a differenza di quanto si verifica nel delitto di oltraggio, nel reato di resistenza non viene in preminente considerazione il diritto personale del cittadino investito di pubblica funzione al rispetto della propria dignità e libertà privata, bensì il diritto-dovere della stessa pubblica amministrazione di non subire intralci nell'assolvimento dei suoi compiti, sicché il maggior livello della sanzione minima non è rivolto a punire la violazione di una privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la maggior offesa arrecata alla pubblica amministrazione da una condotta volta ad impedire con violenza o minaccia l'attuazione della sua volontà;

che d'altra parte, e come questa Corte ha avuto modo di evidenziare in riferimento alla analoga fattispecie prevista dall'art. 336 cod.pen., ove venisse accolto il *petitum* inteso a caducare il minimo edittalmente previsto dall'art. 337 dello stesso codice, si assimilerebbe, sotto questo aspetto, il relativo trattamento sanzionatorio a quello

ora stabilito per il delitto di oltraggio, in aperto contrasto con la stessa tradizione codicistica, doverosamente attenta a rimarcare la maggior lesività che presenta una sia pur «minima» violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale rispetto ad una parimenti «minima» offesa al suo onore e prestigio (v. sentenza n. 314 del 1995);

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1898

N. 426

Ordinanza 12-27 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giurisdizione - Conflitto di competenza - Criteri di determinazione - Erroneità delle premesse interpretative da cui ha avuto origine la questione - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 25).

(Cost., artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1996 dal pretore di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme nel procedimento penale a carico di Baldini Roberto, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Pistoia, Sezione distaccata di Monsummano Terme premette, in fatto, che la difesa dell'imputato ha tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio, rilevando che nei confronti del medesimo imputato è stato emesso decreto di citazione a giudizio davanti al pretore di Pisa per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. commesso in Pisa e per il connesso reato previsto dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, reato, quest'ultimo, in relazione al quale la competenza spetta allo stesso giudice rimettente, in conformità a quanto deciso dalla Corte di cassazione con la sentenza che ha risolto il conflitto tra il pretore di Livorno ed il medesimo giudice *a quo*;

che la difesa dell'imputato — si precisa ancora nella ordinanza di rimessione — ha sottolineato come nella specie lo stesso giudice dovrebbe dichiararsi territorialmente incompetente a norma del combinato disposto degli artt. 21, secondo comma, e 12, lettera b), cod. proc. pen., in quanto la competenza va radicata in capo ad un terzo giudice, identificato nel pretore di Pisa, giacché, procedendosi separatamente nei confronti dello stesso imputato per reati connessi, competente per tutti i procedimenti è, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., il giudice competente per il reato più grave, vale a dire il pretore di Pisa davanti al quale l'imputato deve essere giudicato per il reato previsto dall'art. 367 cod. pen., relativo proprio ad uno degli assegni per i quali la Corte di cassazione, risolvendo il conflitto, ha statuito la competenza del medesimo rimettente;

che il giudice *a quo*, pur convenendo sul merito delle prospettazioni avanzate dalla difesa in punto di incompetenza, ma reputando al tempo stesso di non poter procedere alla relativa declaratoria «attesa la natura vincolante della decisione della Corte di cassazione sulla competenza per territorio di questo Pretore, giusta la surrichiamata sentenza», ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che tra i nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica rilevino, oltre quelli da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore, anche «quelli da cui derivi la modificazione della competenza territoriale per ragioni di connessione tra giudici egualmente competenti per materia»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la Corte di cassazione, allorché viene chiamata a risolvere un conflitto di competenza, provvede a determinare quale debba essere l'organo competente fra i giudici che, a norma dell'art. 28 cod. proc. pen., contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, sicché, presupposto del conflitto e al tempo stesso limite della decisione è l'esistenza di un contrasto fra determinati giudici avente ad oggetto una specifica questione di competenza riguardante l'identico fatto attribuito al medesimo imputato, senza possibilità alcuna, quindi, di annettere alla pronuncia solutoria del conflitto una portata espansiva tale da generare effetti preclusivi al di là del peculiare e circoscritto tema che, sul piano soggettivo e oggettivo, è stato devoluto alla Corte regolatrice;

che nella specie, risolto dalla Corte di cassazione un conflitto negativo di competenza territoriale, si profila e viene tempestivamente dedotta la competenza per connessione di un terzo giudice, un organo, dunque, diverso da quelli fra i quali era intervenuto il contrasto e competente in ragione di un criterio diverso da quello esaminato dalla Corte medesima, cosicché non v'è ragione alcuna che impedisca al giudice rimettente di declinare la propria competenza in favore dell'organo che esercita la *vis attractiva*, proprio perché vincolato dalla pronuncia della Corte di cassazione soltanto nei confronti del primo giudice confliggente e nei limiti del fatto e del tema che ha formato oggetto del contrasto;

che, pertanto, risultando erronea la premessa interpretativa da cui ha tratto origine la questione, la stessa deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101 della Costituzione, dal pretore di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il cancelliere: DI PAOLA

96C1899

N. 427

Ordinanza 12-27 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale - Previsione della pena minima edittale di sei mesi di reclusione - Inconferente richiamo alla sentenza della Corte n. 341/1994 - Identica questione già dichiarata infondata dalla Corte (v. sentenza n. 314/1995) - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 336, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 336 primo comma del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1995 dal pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di Cicalese Gaetano ed altro, iscritta al n. 596 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Nocera Inferiore ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede un minimo edittale di sei mesi di reclusione;

che il giudice *a quo*, nel richiamare integralmente le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 341 del 1994, ha ritenuto la previsione oggetto di impugnativa frutto di una matrice ideologica e di una concezione autoritaria dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini ormai superata alla luce dei valori sanciti dalla Carta costituzionale, evocando, a conferma della dedotta irragionevolezza, il ben più blando trattamento sanzionatorio minimo previsto per il reato di violenza privata aggravato a norma dell'art. 61 numero 10 del codice penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata l'identica questione (v. sentenza n. 314 del 1995), osservando come nessuna delle considerazioni poste a fondamento della sentenza n. 341 del 1994 possa ritenersi pertinente alla fattispecie oggetto di censura, dal momento che il trattamento sanzionatorio previsto, quanto al minimo edittale, per il reato di cui all'art. 336 del codice penale, lungi dal rappresentare un «*unicum*, generato dal codice penale del 1930», come nel caso del reato di oltraggio, si pone in linea con la stessa tradizione codicistica, doverosamente attenta a rimarcare la maggior lesività che presenta una sia pur minima violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale rispetto ad una parimenti minima offesa al suo onore o prestigio;

che nella medesima occasione questa Corte non ha mancato di sottolineare come l'art. 336 del codice penale presenti un elemento teleologico di consistente gravità che risulta, invece, del tutto estraneo alla fattispecie delineata dall'art. 610 cod. pen. evocata quale termine di comparazione, e che, quindi, adeguatamente giustifica il differente trattamento sanzionatorio;

che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Nocera Inferiore con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 428

Ordinanza 12-27 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario - Previsione della pena minima edittale della reclusione di sei mesi - Identica questione già dichiarata infondata dalla Corte con sentenza n. 313/1995 - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 342).

(Cost., artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 342 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Bussoni Ilaria ed altri, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 del codice penale «in relazione alla misura del minimo edittale della pena»;

che nella ordinanza di remissione il giudice *a quo* si è limitato, nella sostanza, a richiamare le considerazioni svolte nella sentenza n. 341 del 1994, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione per mesi sei;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 313 del 1995, peraltro del tutto trascurata dalla Corte rimettente, ha già dichiarato non fondata l'identica questione rilevando che l'offesa all'onore o al prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario o di una pubblica autorità costituita in collegio non può affatto ricondursi, sul piano della lesività, ad una mera ipotesi di oltraggio plurimo, giacché nella fattispecie descritta dall'art. 342 del codice penale è la specifica qualità dell'organo e delle attribuzioni che esso esprime a rappresentare la connotazione tipizzante e, dunque, un valore da tutelare adeguatamente anche sotto il profilo dell'onore e del prestigio, per i naturali riverberi negativi che l'offesa può in sé determinare sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni che il corpo o il collegio è chiamato a esercitare;

che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1901

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 31

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 20 dicembre 1996
(della regione autonoma della Sardegna)

Finanza regionale - Criteri da seguirsi nel calcolo delle quote dell'accisa sulle benzine, super e senza piombo, spettanti alla regione Sardegna - Intervenuto mutamento, da parte delle competenti amministrazioni statali, nella interpretazione della disposizione introdotta dall'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, circa l'attribuzione di una quota dell'accisa (nella misura di L. 350 al litro) alle regioni a statuto ordinario, disposizione esattamente ritenuta, in un primo tempo, inapplicabile, e in un secondo, erroneamente, applicabile, anche nelle regioni a statuto speciale - Conseguente ingiustificata detrazione, nei prospetti di liquidazione relativi ai primi tre bimestri del 1996, dal complesso del gettito su cui è stato commisurato il *quantum* della suddetta imposizione dovuto alla regione Sardegna, della quota considerata di spettanza delle regioni a statuto ordinario - Adozione di tali determinazioni senza previa consultazione della regione - Violazione del precetto dello statuto speciale per la regione Sardegna, secondo il quale le entrate della regione sono costituite, fra l'altro, dai nove decimi delle imposte di fabbricazione, calcolato sull'intero ammontare, e non solo su una parte, del gettito delle stesse - Incidenza sull'autonomia finanziaria della regione, quale presupposto imprescindibile di tutte le funzioni ad essa costituzionalmente attribuite - Violazione, altresì, del principio della leale collaborazione tra Stato e regioni - Richiesta alla Corte costituzionale, in via subordinata, ove l'interpretazione dell'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995 accolta nelle su citate note dell'Amministrazione finanziaria statale dovesse riconoscersi esatta, di sollevare innanzi a se, su tale norma, questione di legittimità costituzionale - Richiamo alle sentenze nn. 126 e 165 del 1994 e 381/1996.

(Telex del Ministero delle finanze - Dipartimento dogane del 15 maggio 1996, n. 2281; telex del Ministero delle finanze del 14 giugno 1996, n. 2629/I/P/C; nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale della finanza n. 166383; nota della ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari del 29 ottobre 1996, n. 25944; nota della ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari del 19 novembre 1996, n. 27230).

(Cost., artt. 116 e 119; statuto regione autonoma Sardegna, artt. 7 e 8).

Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della Giunta regionale *pro-tempore* on.le dott. Federico Palomba, giusta deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 1996, n. 5592, rappresentata e difesa — in virtù di procura a margine del presente atto — dal prof. avv. Sergio Panunzio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3;

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione a:

il telex del Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale della imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, del 15 maggio 1996 (prot. n. 2281), avente ad oggetto «Art. 3, comma 12, della legge 29 dicembre 1995, n. 549 - Quota dell'accisa sulla benzina da destinare alle regioni»;

il successivo telex ministeriale, del medesimo ufficio di cui sopra ed avente il medesimo oggetto, del 14 giugno 1996 (prot. n. 2629/I/P/C);

la nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato, di data non conosciuta (ma del settembre 1996), prot. n. 166383, avente ad oggetto «Attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sulla benzina (art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 349);

la nota della Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, del 29 ottobre 1996 (prot. n. 25944) e gli allegati prospetti di liquidazione delle quote di spettanza della regione Sardegna dell'accisa sulla benzina super e senza piombo, accertate per la provincia di Cagliari da gennaio a giugno 1996;

la successiva nota della medesima Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, del 19 novembre 1996 (prot. n. 27230) e l'allegato prospetto di liquidazione relativo al periodo luglio-agosto 1996.

FATTO

1. — In base agli artt. 7 ed 8 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale n. 3 del 1948, ed alle relative norme d'attuazione, nonché agli artt. 116 e 119 Cost., l'autonomia finanziaria della regione Sardegna (che è l'imprescindibile presupposto dell'autonomo esercizio di tutte le funzioni ad essa costituzionalmente attribuite) si fonda, sotto il profilo delle entrate, sulla partecipazione — nella misura stabilita da norme costituzionali — al gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale. Tale partecipazione è prevista e disciplinata dall'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna (come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122).

In particolare l'art. 8, lett. e), dello Statuto stabilisce che spettano alla regione i «nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione». Pertanto spettano alla regione Sardegna anche i nove decimi della accisa sulla benzina, e sulla benzina senza piombo, disciplinata dagli artt. 21 e ss. [v. spec. art. 21, primo comma, lettere a) e b)] del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo unico delle leggi sulle imposte di fabbricazione e di consumo.

Come è evidente, sia per la regione Sardegna, sia per le altre regioni ad autonomia speciale (e per le province autonome di Trento e di Bolzano), la cui autonomia finanziaria si fonda essenzialmente sulla partecipazione a tributi erariali, la garanzia di tale autonomia sta, da un lato, nella impossibilità per lo Stato di procedere (unilateralmente) alla modificazione delle quote di partecipazione regionale, se non attraverso procedure di revisione costituzionale o, comunque, basate su intese fra Stato e regione; dall'altro nell'applicazione della quota regionale a tutto il gettito derivante dal tributo erariale.

Sino ad oggi la partecipazione della regione Sardegna al gettito della accisa sulle benzine non ha mai dato luogo ad alcun problema o controversia.

Il gettito complessivo dell'accisa sulle benzine percetto nel territorio regionale è stato sino ad oggi interamente imputato, dalle Ragionerie provinciali dello Stato, al capitolo di bilancio n. 1409, e le medesime Ragionerie hanno poi provveduto a contabilizzare, sulla base dei dati elaborati dall'U.T.F., e sulla base dei versamenti affluiti nel suddetto capitolo le quote dovute alla regione Sardegna. Considerato che annualmente in Sardegna vengono consumati complessivamente circa 630 milioni di litri di benzina, l'accisa sulle benzine con piombo e senza piombo percetta nella regione — con riferimento ai dati dell'anno 1995 — è in totale di circa 671 miliardi, e la corrispondente quota di spettanza della regione Sardegna (considerate anche le riserve erariali) è di circa 510.307 milioni.

Alla fine del 1995 è stata promulgata la legge 28 dicembre 1995, n. 549, il cui art. 3, al comma 12, ha stabilito che: «A decorrere dal 1° gennaio 1996 una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29, E 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilità speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata «Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario». Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».

Era chiaro come tale innovazione legislativa non influisse sulla percentuale della accisa percetta in Sardegna e spettante alla regione. Infatti si evince senza ombra di dubbio dal tenore testuale della norma (specialmente dal primo periodo del surriportato dodicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 549/1995) che la quota dell'accisa sulla benzina, pari a 350 lire al litro, che viene attribuita alle regioni a statuto ordinario deve essere calcolata sulla (e prelevata dalla) accisa percetta nel territorio delle sole stesse regioni che ne beneficiano: «... una quota dell'accisa sulla benzina ... è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo ...». Una interpretazione della legge, questa, che risulta confermata anche dalla lettura della disciplina applicativa che — come previsto dallo stesso art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995 — è stata successivamente emanata dal Ministro del tesoro con il decreto 1° marzo 1996, recante le «Modalità di pagamento della quota dell'accisa sulle benzine, spettanti alle regioni a statuto ordinario» (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 1996, n. 132).

Di conseguenza la regione Sardegna ha continuato a fare affidamento sul periodico trasferimento della quota di accisa sulle benzine di sua competenza, nella misura stabilita inderogabilmente dallo statuto; e sulla base delle relative previsioni di entrata ha approvato il bilancio del 1996 ed ha predisposto il bilancio di previsione per il 1997 in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale, assieme alla legge finanziaria.

2. — La stessa Amministrazione statale, almeno in una prima fase, ha interpretato e concretamente applicato la disciplina introdotta dalla legge n. 549/1995 nel modo che si è sopra sostenuto. Infatti la Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, con tre successive note del 23 maggio, dell'8 luglio e del 4 settembre 1996 ha trasmesso alla Regione Sardegna i prospetti di ripartizione delle quote di accisa di spettanza regionale relative ai primi tre bimestri del 1996. Secondo tali prospetti risultano dovuti complessivamente alla Regione (per la sola prima metà del 1996) L. 127.851.303.720 come quota di accisa sulla benzina, e L. 91.296.084.725 come quota di accisa sulla benzina senza piombo: per un totale complessivo di L. 219.147.388.445. Si tratta di importi sostanzialmente corrispondenti a quelli degli anni precedenti (ovviamente tenuto conto delle normali variazioni del gettito totale dell'accisa annualmente percetta in Sardegna); il che dimostra, appunto, che la Ragioneria provinciale di Cagliari, correttamente, aveva ritenuto inapplicabile alla Sardegna la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 549/1995.

Senonché, successivamente, la medesima Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, con nota del 29 ottobre 1996 (prot. 25944), avente ad oggetto «Art. 3, comma 12, legge n. 549 del 28 dicembre 1995 - Quota accisa sulle benzine da destinare alle regioni a statuto ordinario», ha trasmesso alla regione Sardegna tre nuovi «prospetti di riliquidazione» relativi ai primi tre bimestri del 1996 (cioè per lo stesso periodo gennaio-giugno di cui ai prospetti precedentemente inviati). Con tali prospetti di riliquidazione sono stati nuovamente calcolati gli importi dovuti alla regione a titolo di partecipazione alla accisa sulle benzine: importi che risultano assai inferiori rispetto a quelli che erano stati calcolati con i prospetti di liquidazione precedenti. Ad esempio, per il primo bimestre 1996, l'importo dovuto alla regione per l'accisa sulla benzina è di L. 27.332.601.555, mentre quello precedentemente calcolato con il prospetto trasmesso il 23 maggio 1996 era di L. 39.891.330.720; e l'importo dovuto per l'accisa sulla benzina senza piombo è di L. 18.218.134.340, mentre quello calcolato con il precedente prospetto era di L. 27.702.794.035. Complessivamente, gli importi di spettanza della regione calcolati con i prospetti di «riliquidazione» del 29 ottobre 1996 assommano in totale a L. 147.633.491.650, mentre quelli precedentemente calcolati dalla stessa Ragioneria provinciale per il medesimo periodo (primo semestre 1996) erano pari a L. 219.147.388.445. La quota del gettito dell'accisa sulle benzine spettante alla regione è stata dunque ridotta, nel solo primo semestre del 1996, di oltre 71 miliardi (esattamente di L. 71.513.896.795)!

Era evidente che la suddetta riduzione della quota di spettanza regionale non poteva che essere conseguenza di una intervenuta modificazione dei criteri di calcolo applicati dall'Amministrazione statale. Ed infatti, a seguito di una richiesta di spiegazioni da parte dei competenti uffici, la regione ha appreso come la riduzione sia dipesa dal fatto che, in occasione della «riliquidazione», l'Amministrazione statale ha applicato la disciplina dell'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995 come se essa prescrivesse che il pagamento della quota di accisa da destinare alle regioni a statuto ordinario debba essere effettuato anche nelle regioni a statuto speciale, e che quindi tale quota andasse detratta dal gettito dell'accisa sulle benzine percetta nel territorio della regione Sardegna, di cui i nove decimi spettano alla regione.

In particolare, la regione è venuta successivamente a conoscenza dei seguenti atti, già indicati in epigrafe:

un telex del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, a firma del direttore centrale delle imposte indirette Cottone, in data 15 maggio 1996 (prot. 2281), indirizzata alle Direzioni compartimentali delle dogane ed imposte indirette di Torino, Bolzano, Trieste, Cagliari, e Palermo. In essa, nel dichiarato intento di risolvere delle perplessità che si sarebbero manifestate in ordine alla esatta applicazione degli obblighi di pagamento della quota di accisa riservata alle regioni a statuto ordinario dall'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995, si comunica alle Direzioni compartimentali suddette che «... poiché al momento dell'immissione in consumo non è possibile stabilire il luogo di destinazione finale del prodotto, tale pagamento deve essere effettuato in tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale. La ripartizione delle somme da versare alle regioni a statuto ordinario sarà effettuata sulla base delle quote percentuali dell'erogato annuale calcolato su tutti i quantitativi distribuiti dagli impianti ubicati in tutto il territorio nazionale»;

un successivo telex ministeriale del 14 giugno 1996 (prot. n. 2629), proveniente dal medesimo Dipartimento dogane e imposte indirette (e sempre a firma del direttore centrale Cottone) indirizzato a tutte le Direzioni e circoscrizioni doganali, e ad altri uffici ed enti, con il quale si ribadisce che il pagamento della quota di accisa di cui all'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995 «... deve essere effettuato all'atto della immissione in consumo delle benzine estratte dai depositi fiscali ubicati in tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale ...»;

una nota del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. 166383, del settembre 1996 (la data precisa è illeggibile nel testo conosciuto dalla regione), indirizzata alle Ragionerie provinciali dello Stato ubicate nel territorio delle regioni a statuto speciale, con la quale si trasmette per conoscenza ai suddetti uffici una copia del citato telex del Ministero delle finanze - Direzione centrale imposizioni indirette, e — sulla base di quanto stabilito in quel telex — si danno istruzioni alle ragionerie provinciali nel senso che siccome la quota spettante alle regioni affluisce su apposita contabilità speciale aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato, la rimanente quota di

spettanza erariale, che affluisce al capitolo 1409 dell'entrata del bilancio statale, subisce, per conseguenza, una contrazione che potrà anche essere sensibile nei casi in cui i soggetti obbligati non avessero eseguito i versamenti dall'inizio del corrente anno».

Si è così confermato e chiarito che la «riliquidazione» delle quote dell'accisa sulle benzine effettuata dalla ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari con i prospetti inviati con la nota del 29 ottobre 1996 è dipesa dalla determinazione dell'amministrazione dello Stato di modificare i criteri già impiegati per il calcolo della quota di spettanza regionale, avendo essa, in un secondo momento, optato per una erronea interpretazione ed applicazione della disciplina introdotta dall'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995.

Questo più recente ed errato indirizzo applicativo della legge n. 549/1995 assunto dall'amministrazione dello Stato ha da ultimo trovato ulteriori applicazioni e conferme. Infatti la ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, con nota del 19 novembre 1996, ha inviato alla regione Sardegna il prospetto di riparto delle quote di accisa di spettanza regionale relative al quarto bimestre 1996: anche tali prospetti risultano effettuati in base ai medesimi criteri di calcolo utilizzati con i prospetti di «riliquidazione» del 29 ottobre 1996 (relativi ai primi tre bimestri), e quindi danno luogo anch'essi ad una assai rilevante riduzione dell'importo che invece spetterebbe alla regione per la quota dell'accisa sulle benzine ove non fosse stata applicata — come in realtà non deve essere applicata alla regione sarda — la disciplina sulla quota riservata alle regioni a statuto ordinario introdotta dall'art. 3, primo comma 2, della legge n. 549/1995. In modo analogo stanno procedendo le altre ragionerie provinciali dello Stato, come quella di Sassari.

Ma i suddetti atti dell'amministrazione dello Stato sono gravemente lesivi delle attribuzioni costituzionali della regione Sardegna, la quale pertanto propone, in relazione ad essi, regolamento di competenza, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — *Violazione delle attribuzioni regionali e dell'autonomia finanziaria di cui agli articoli 7 ed 8 dello Statuto speciale (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme di attuazione, e degli articoli 116 e 119 Cost.; nonché delle attribuzioni di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto.*

1.1. — Con il presente ricorso la regione Sardegna solleva il conflitto di attribuzioni in relazione ai seguenti atti, già precedentemente illustrati:

a) gli atti con cui gli uffici dell'amministrazione centrale dello Stato, avendo erroneamente interpretato la legge n. 549/1995 con il ritenere che l'art. 3, comma 12, si applicasse anche alle regioni a statuto speciale e comunque alla Sardegna, hanno prescritto ai loro uffici periferici (ragionerie provinciali dello Stato e direzioni compartimentali delle dogane ed imposte indirette) di regolarsi conseguentemente anche per ciò che attiene alla applicazione della disciplina relativa alla partecipazione della regione Sardegna al gettito della accisa sulle benzine; ed in particolare hanno prescritto agli uffici periferici del Ministero delle finanze in Sardegna di fare pagare nel territorio sardo la quota di accisa destinata alle regioni a statuto speciale dalla legge n. 549/1995; hanno prescritto alle ragionerie provinciali dello Stato ubicate in Sardegna di sottrarre all'importo complessivo dell'accisa sulle benzine percetta nel territorio sardo la quota riservata dalla legge n. 549/1995 alle regioni a statuto ordinario — distogliendo il corrispondente importo dal capitolo 1409 dell'entrata del bilancio statale — e di calcolare quindi solo sul residuo (anziché su tutto il gettito dell'accisa percetta nel territorio sardo) la quota di spettanza della regione Sardegna. Si tratta, in particolare, dei due telex del Ministero delle finanze del 15 maggio e del 14 giugno 1996, e della nota del Ministero del tesoro - Ragioniere generale dello Stato, meglio indicate in epigrafe;

b) le conseguenti determinazioni della ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari che, in esecuzione degli atti precedenti, non ha più imputato tutta l'accisa sulle benzine percetta in Sardegna nel 1996 al capitolo n. 1409 dell'entrata del bilancio dello Stato, ha modificato i criteri di calcolo della quota dell'accisa sulle benzine di spettanza della regione ricorrente in precedenza applicati, ed ha quindi diversamente rideterminato la quota spettante alla regione nel 1996. Si tratta delle note della Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, e dei prospetti allegati, del 29 ottobre e del 19 novembre 1996, meglio indicate in epigrafe.

Come si è detto, la regione ricorrente ha fatto sino ad oggi legittimo affidamento su di una determinata entità della quota dell'accisa sulle benzine di sua spettanza per il 1996 ed anche per il 1997. Sulla base di tali calcoli di entrate (confermati nella loro esattezza anche dai prospetti di liquidazione delle ragionerie provinciali dello Stato dei primi tre bimestri del 1996) la regione ha predisposto ed approvato il bilancio preventivo 1996, ha recentemente

approvato l'assestamento di bilancio 1996 (la relativa delibera legislativa è stata approvata dal Consiglio regionale il 20 novembre 1996 e trasmessa per il visto governativo), mentre la proposta di bilancio 1997-1999 e la proposta di legge finanziaria 1997 sono attualmente all'esame del Consiglio regionale per l'approvazione.

La ingente riduzione della quota regionale dell'accisa sulle benzine, stabilita dagli atti statali impugnati, oltre a tradursi in futuro (in sede di conguaglio definitivo e di liquidazione della quota annuale dell'accisa di spettanza regionale) in una rilevante contrazione delle entrate finanziarie e del patrimonio della Regione ricorrente (ricordiamo che la riduzione della quota di spettanza regionale per il 1996 può stimarsi sui 165 miliardi di lire), ancor prima e sin d'ora determina un gravissimo sconvolgimento dei bilanci regionali per l'anno 1996 e successivo già approvati od in corso di approvazione, e dei programmi degli interventi regionali nei settori di propria competenza. È proprio e soprattutto in relazione a quest'ultimo aspetto che la regione Sardegna solleva il presente conflitto di attribuzioni, essendo chiaro che con gli atti impugnati lo Stato, male esercitando i suoi poteri, ha menomato le attribuzioni costituzionali e la sfera di autonomia della regione ricorrente (analogamente v., per tutte, sentenze n. 126 e n. 165 del 1994). Risultandone lesa, infatti, non soltanto l'autonomia propriamente finanziaria e di bilancio, ma anche quella amministrativa e programmatica nelle materie di propria competenza, stante lo strettissimo ed indissolubile rapporto che lega la corretta effettuazione da parte dello Stato dei trasferimenti finanziari spettanti alla regione con le attività di programmazione e di intervento della stessa (in tal senso v. ancora, per tutte, sentenza n. 381 del 1996).

1.2. — Premesso quanto sopra, a questo punto non occorre spendere molte parole per illustrare la fondatezza del presente ricorso.

Con gli atti impugnati l'amministrazione dello Stato ha preteso di ridurre, in modo illegittimo, la quota dell'accisa sulle benzine che lo Statuto speciale riserva e garantisce alla regione. Esercitando illegittimamente i suoi poteri lo Stato ha quindi leso le attribuzioni costituzionali e la sfera di autonomia della regione dianzi indicate.

Per quanto riguarda poi la denunziata illegittimità degli atti in questione, e più in generale del modo in cui lo Stato ha esercitato i propri poteri, anche questo dovrebbe risultare già chiaramente da quanto si è detto in precedenza circa la corretta interpretazione dell'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995. Si è già visto, infatti, come dallo stesso tenore testuale della legge «... una quota dell'accisa sulla benzina ... è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo ...») si evince che la quota dell'accisa sulla benzina, pari a 350 lire al litro, attribuita dalla legge alle sole regioni a statuto ordinario, deve essere calcolata sulla (e prelevata dalla) accisa percetta nel territorio delle sole medesime regioni a statuto ordinario che ne beneficiano; e si è già detto come tale interpretazione trovi conferma anche nel successivo decreto ministeriale 1° marzo 1996.

Ma, a questo punto, occorre anche aggiungere che l'esattezza della interpretazione della legge dianzi sostenuta trova ulteriore e definitiva conferma nel fatto che una diversa interpretazione della disciplina legislativa in questione, come quella fatta propria dall'amministrazione statale con gli atti impugnati, renderebbe quella disciplina palesemente incostituzionale. Infatti, secondo tale interpretazione, il versamento della quota riservata dall'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995 alle sole regioni a statuto ordinario dovrebbe essere effettuato in tutte le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale; da ciò conseguirebbe una riduzione dell'importo dell'accisa percetta nel territorio della regione Sardegna su cui si deve effettuare il calcolo della quota spettante alla medesima Regione (riduzione corrispondente alla quota pari a 350 lire al litro attribuita alle regioni a statuto ordinario), e corrispondentemente si determinerebbe una riduzione della quota dell'accisa spettante alla regione Sardegna in base alla disciplina dello statuto [art. 8, lett. e), cit.]. Ma è evidente che in tal modo il legislatore ordinario verrebbe surrettiziamente ad eludere la disciplina costituzionale che garantisce alla regione Sardegna una determinata aliquota di partecipazione a tutta l'accisa percetta nel territorio della regione (determinata nella misura di nove decimi direttamente dalla citata norma dello statuto che infatti riferisce espressamente l'aliquota a tutta l'imposta di fabbricazione percetta nel territorio regionale), e quindi garantisce una determinata quota di partecipazione sull'intero gettito dell'accisa avutosi nella regione. Elusione che si verificherebbe con il formale mantenimento della aliquota, ma con la riduzione della quantità del gettito dell'accisa cui si applica l'aliquota. Ne risulterebbe dunque violato l'art. 8, lettera e), dello Statuto sardo, ed anche l'art. 54, quarto comma, del medesimo Statuto, che consente di modificare o derogare il precedente art. 8 (ed in genere tutte le norme del titolo III dello Statuto) con legge ordinaria, ma solo «sentita la regione» (cioè con una speciale procedura collaborativa, che però non è stata seguita nel procedimento di approvazione della legge n. 549/1995). È superfluo aggiungere poi, a questo punto, che ne risulterebbero parimenti violate le corrispondenti disposizioni costituzionali degli altri statuti speciali che parimenti riservano alle relative regioni e province autonome una quota dell'accisa sulle benzine [per esempio art. 75, lettera f), statuto Trentino-Alto Adige].

Secondo un ben noto e pacifico canone interpretativo, ove di una disposizione legislativa possano darsi diverse interpretazioni occorre sempre preferire l'interpretazione conforme alle norme costituzionali e che ne eviti la invalidità. Nel caso della disciplina stabilita dall'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995 si è visto come l'interpretazione della legge fatta propria dall'amministrazione con gli atti impugnati non solo contrasta con il tenore testuale della legge, ma per di più la renderebbe incostituzionale. Risulta quindi confermata la esattezza della diversa interpretazione che si è qui sostenuta, secondo cui quella disciplina legislativa non si applica alle regioni ad autonomia speciale (e comunque non può applicarsi alla regione Sardegna stante la speciale disciplina statutaria che le garantisce una quota del gettito dell'accisa sulle benzine).

In subordine, osserviamo che, ove fosse interpretata diversamente, la suddetta disciplina stabilita dalla legge n. 549/1995 sarebbe incostituzionale per i motivi già illustrati, e la relativa questione di costituzionalità — siccome non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio per conflitto di attribuzioni — dovrebbe essere sollevata da codesto stessa ecc.ma Corte.

2. — *Violazione del principio di leale collaborazione.*

Come si è detto in precedenza, in un primo tempo l'amministrazione aveva correttamente applicato la legge. In particolare con le note ed i prospetti di liquidazione del 23 maggio, 8 luglio e 4 settembre 1996 la ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari aveva continuato a calcolare la quota dell'accisa sulle benzine percetta in Sardegna e di spettanza della regione secondo i consueti criteri, poiché correttamente l'amministrazione statale aveva ritenuto che in Sardegna non fosse applicabile la disposizione della legge n. 549/1995 che destina una quota dell'accisa alle regioni ad autonomia ordinaria. Inopinatamente l'amministrazione statale ha invece adottato la soluzione opposta a partire dalla nota della medesima ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari del 29 ottobre 1996 che ha «riliquidato» le quote dei primi tre bimestri del 1996.

Si sottolinea che né la ragioneria provinciale, né nessun altro ufficio statale ha espressamente comunicato alla regione ricorrente un così rilevante mutamento di indirizzo. Meno che mai esso è stato comunicato alla regione ricorrente dalla direzione centrale delle imposte indirette presso il Ministero delle finanze, né dalla ragioneria generale dello Stato presso il Ministero del tesoro, nonostante che siano stati proprio questi gli uffici statali centrali che hanno deciso, ed imposto agli uffici periferici, il suddetto mutamento di indirizzo e la conseguente riduzione della quota dell'accisa di spettanza regionale. La regione si è resa conto di tutto ciò a cose fatte, e solo dal confronto fra i nuovi prospetti e quelli precedenti, da cui risultava la intervenuta riduzione delle quote dell'accisa di sua spettanza. Solo a seguito di ciò, ed a seguito di sue richieste di spiegazioni, la regione è venuta a sapere delle precedenti ed a lei ignote determinazioni ministeriali.

Insomma, lo Stato ha adottato un mutamento di indirizzo così rilevante per le finanze regionali, che addirittura comportava una riduzione degli importi delle quote di accisa spettanti alla regione già liquidati, senza consultare od almeno informarne previamente la regione ricorrente, ed addirittura senza un chiarimento neppure successivo. È evidente come in tal modo lo Stato abbia violato anche quel principio di leale collaborazione che, secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte, costituisce il fondamentale e generale canone costituzionale cui si debbono sempre conformare reciprocamente lo Stato e le regioni nei loro rapporti.

P. Q. M.

Voglia l'eccellentissima Corte costituzionale, in'accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta al Ministero delle finanze, né al Ministero del tesoro, imporre il pagamento anche nella regione Sardegna della quota dell'accisa sulle benzine destinata alle regioni a statuto ordinario di cui all'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995; né, conseguentemente, gli spetta di ridurre la quota dell'accisa di spettanza della regione Sardegna sottraendo dall'importo complessivo dell'accisa percetta nel territorio regionale — su cui si deve applicare l'aliquota stabilita dall'art. 8, lett. e), dello statuto sardo — la quota asseritamente destinata alle regioni a statuto ordinario; in subordine, che comunque non spetta allo Stato di adottare le determinazioni suddette senza prima avere consultato la regione ricorrente.

Roma, 12 dicembre 1996

Avv. prof. PANUNZIO

N. 50

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 dicembre 1996
(dalla provincia autonoma di Trento)

Ambiente (tutela dell') - Misure antiinquinamento riguardo agli scarichi degli insediamenti produttivi - Regime derogatorio (alla legge n. 391/1996) in favore dei produttori di olio di oliva - Possibilità che le acque di vegetazione residuale della lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo siano oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli, secondo norme di dettaglio circa i limiti di accettabilità, i poteri del sindaco di ridurli, le modalità dello spandimento, i terreni esclusi, lo stoccaggio e le sanzioni amministrative - Facoltà di regioni e province autonome di redigere appositi piani di spandimento e di indicare «ulteriori precisazioni» rispetto alle regole poste dalla legge - Conseguente necessità, in forza di quest'ultima disposizione, che tutte le altre siano ritenute immediatamente applicabili nelle regioni e nelle province, e in particolare nella provincia di Trento, sovrapponendosi a quelle già compiutamente emanate dalla stessa - Contrasto con il principio posto dall'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, emanate con il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, per cui le leggi statali, nelle materie di competenza delle province autonome (quali certamente sono quelle che variamente attengono alla tutela ambientale) vincolano le province solo ad adeguare le proprie leggi ai principi individuabili nelle leggi statali - Indebita riduzione della competenza della provincia di Trento a un potere di normazione meramente integrativa.

(Legge 11 novembre 1996, n. 574, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; statuto regione autonoma Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 6, 14, 16, 17, 21 e 24; 9, n. 9 e 10; e 16).

Ricorso per la provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 15437 del 29 novembre 1996 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del 2 dicembre 1996 (rep. n. 62653) rogata dal notaio dott. Pierluigi Mott del collegio notarile di Trento e Rovereto (all. 2) — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; della legge 11 novembre 1996, n. 574, nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1996, per violazione dell'art. 8, nn. 5), 6), 14), 16), 17), 21) e 24) dello Statuto; dell'art. 9, nn. 9) e 10) dello Statuto; dell'art. 16 dello Statuto; delle norme di attuazione, e in particolare dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; per i profili e nei modi di seguito illustrati.

F A T T O

La ricorrente provincia è titolare di potestà legislativa e di potestà amministrativa nell'insieme delle materie che costituiscono la *tutela ambientale*, ed in particolare in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, miniere (comprese le acque minerali e termali), cave e torbiere, apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, agricoltura e foreste, opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria, utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanità, secondo quanto previsto dall'art. 8, nn. 5), 6), 14), 16), 17), 21) e 24), dall'articolo 9, nn. 9) e 10) e dall'art. 16, comma 1, dello statuto speciale di autonomia.

Nell'adempimento dei propri compiti costituzionali, essa ha disciplinato in modo organico la tutela ambientale dagli inquinamenti con svariate leggi successivamente raccolte (ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22), nel testo unico approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. Tale complesso normativo è stato in seguito ancora modificato ed aggiornato da altre leggi provinciali recenti o recentissime (25 luglio 1988, n. 22; 22 agosto 1988, n. 26; 15 gennaio 1990, n. 3; 27 agosto 1993, n. 21; 11 settembre 1995, n. 11; 2 febbraio 1996, n. 1).

Nell'insieme, la disciplina provinciale è effettiva ed efficace. In particolare, l'art. 16 del citato testo unico stabilisce che gli scarichi degli insediamenti produttivi «non devono aver recapito sul suolo o sul sottosuolo». È dunque evidente che attualmente la disciplina provinciale assicura all'ambiente la protezione massima.

La legge le cui disposizioni formano oggetto del presente giudizio istituiscono, nell'ambito della legislazione statale, un regime derogatorio di particolare favore per i produttori di olio di oliva, svincolando il settore dalla disciplina della legge n. 319 del 1976 (art. 10) e stabilendo che «le acque di vegetazione residuale della lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo... possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli» (art. 1, comma 1), entro i limiti di accettabilità stabiliti dall'art. 2, comma 1 (rispettivamente cinquanta o ottanta metri cubi per ettaro a seconda si tratti di frantoi a ciclo tradizionale o continuo). Lo stesso articolo prevede anche un potere del sindaco di disporre «la sospensione della distribuzione al suolo» o di «ridurre il limite di accettabilità» in caso di rischio di inquinamento.

I rimanenti articoli della legge dettano una concreta ed analitica disciplina di tale utilizzazione agronomica, stabilendo l'obbligo di preventiva comunicazione di una relazione redatta da un professionista abilitato (art. 3), disciplinando le modalità di spandimento (art. 4) e in particolare indicando i terreni esclusi (art. 5), lo stoccaggio (art. 6), le sanzioni amministrative (art. 8), indicando nell'autorità comunale ogni competenza, i controlli affidati alle Agenzie per l'ambiente (art. 9).

Se a tali disposti si limitasse la normativa, essa, per quanto evidentemente concepita in termini di determinazione centrale di ogni singolo aspetto, e per nulla affatto in termini di determinazione di principi di materia da seguire da parte delle regioni, non risulterebbe lesiva per la ricorrente provincia autonoma di Trento: dal momento che anche tale legge dovrebbe pur sempre essere inserita nel sistema disposto dalle norme di attuazione, ed in particolare dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Secondo tale sistema, come è ben noto, non vi è sostituzione diretta della normativa statale alla normativa provinciale, bensì vincolo all'adeguamento della seconda alla prima, nei limiti in cui tale adeguamento sia dovuto in base ai limiti statutari della potestà legislativa provinciale: mentre in attesa dell'adeguamento «restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti».

Entrata in vigore la legge statale sopra illustrata, la provincia autonoma di Trento avrebbe dunque dovuto esaminare se e quali principi da introdurre nella legislazione locale potessero ricavarne mediante operazione interpretativa.

Tale interpretazione del rapporto tra legge statale e legislazione provinciale sarebbe stato, conviene sottolinearlo, del tutto ovvio e non problematico. La questione deriva invece dalla circostanza che l'art. 7 della legge (intitolato «competenze delle regioni e delle province autonome» stabilisce (comma 1) che le «regioni e le province autonome possono redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione» avente come oggetto «l'indicazione di ulteriori precisazioni», rispetto alle regole già poste dalla legge, tenendo conto di specifici fattori indicati, ed inoltre (comma 2) redatto per «comprensori omogenei», in relazione alle «diverse situazioni territoriali».

Da tale disposizione appare evidente che il legislatore statale concepisce il proprio rapporto con la normazione regionale non nei termini costituzionali (determinazione dei principi fondamentali al primo, svolgimento della legislazione da parte della seconda), ma piuttosto secondo uno schema che vede al centro tutta la sostanza della disciplina, alle regioni un mero potere di «precisazione» per gli aspetti locali, ed appare altresì evidente che in questo alterato quadro di rapporti intende inserire anche il rapporto tra legislazione statale e legislazione della stessa provincia autonoma di Trento.

Senonché, tali disposizioni, che inseriscono la provincia in un sistema normativo del tutto incompatibile con le accennate regole statutarie e di attuazione, appaiono violare l'autonomia ad essa costituzionalmente garantita, per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

1. Illegittimità costituzionale di tutti gli articoli della legge, singolarmente considerati, in quanto essi intendono direttamente applicarsi nella provincia autonoma di Trento, e particolare illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 2 in quanto specificamente implicano tale diretta applicazione.

Si è esposto in narrativa il vigente sistema di rapporti tra legge statale e legge provinciale, quale stabilito dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, sistema fondato sul doppio cardine della non diretta operatività della legge statale e dell'obbligo di adeguamento da parte provinciale, s'intende in quanto tale obbligo vi sia in relazione ai vincoli statutari della potestà legislativa provinciale.

Si è pure esposto in narrativa come sussistano nella legge n. 574 del 1996 elementi per ritenere che le disposizioni di essa sono destinate ad applicarsi direttamente anche nella provincia autonoma di Trento. Il contrasto tra il sistema delineato dalle norme di attuazione ed il sistema proprio della legge statale impugnata determina inevitabilmente l'illegittimità costituzionale di questa, in ciascuna delle proprie disposizioni, in quanto e nei limiti in cui si applichi direttamente alla provincia autonoma di Trento.

Poiché tale diretta applicazione è resa interpretativamente necessaria in particolare dal disposto dell'art. 7, sia nell'indicazione del contenuto di cui alla rubrica «competenze delle Regioni e delle province autonome», sia nel disposto del comma 1, secondo il quale ugualmente «le Regioni e le province autonome» possono redigere il piano di risanamento delle acque contenente le «ulteriori precisazioni» per l'attuazione della legge, e poiché è possibile ritenere che in assenza di tali disposizioni la legge potrebbe e dovrebbe essere intesa come non direttamente operativa nella provincia autonoma di Trento, e soggetta invece all'ordinario meccanismo di adeguamento di cui alle norme di attuazione sopra ricordate, la censura di illegittimità costituzionale può riferirsi in modo particolare a tali disposti del titolo e del comma 1 dell'art. 7.

2. Illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 2, in quanto limitano la potestà della provincia autonoma di Trento alla sola emanazione di «ulteriori precisazioni», sostituendo al vincolo dei principi il vincolo derivante dalle norme di dettaglio della legge statale.

Come accennato in narrativa, l'art. 7 della legge statale qui impugnata affida alle regioni e province autonome il solo compito di dettare con proprio atto di piano «ulteriori precisazioni» a quanto già in dettaglio stabilito dalla legge statale, tenendo conto dei parametri ed aspetti indicati nella stessa disposizione.

Ora, il significato dell'espressione «ulteriori precisazioni» non può essere altro se non l'implicazione del carattere vincolante di tutte le singole disposizioni di legge statale, a prescindere dal loro valore costituzionale di principio vincolante per la legislazione regionale e provinciale.

Se dovesse direttamente applicarsi nella stessa provincia autonoma di Trento, anche sotto questo profilo l'art. 7 risulterebbe costituzionalmente illegittimo, sostituendo al compito costituzionale della provincia di dare disciplina alla materia, nel quadro dei limiti e vincoli posti dalle disposizioni statutarie, un potere di normazione meramente integrativa.

P. Q. M.

Tutto ciò premesso, la ricorrente provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli e disposizioni impugnati, per violazione della Costituzione e dello statuto di autonomia, così come indicato in premessa ed illustrato nel ricorso.

Padova-Roma, addì 7 dicembre 1996

Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi

N. 51

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 dicembre 1996
(della provincia autonoma di Trento)

Agricoltura - Interventi programmati per il 1996 - Programmi di rilevanza interregionale - Prevista approvazione di essi, in seguito a proposte del Ministero delle risorse agricole o di almeno tre regioni o province autonome di Trento e di Bolzano, da parte del comitato permanente istituito nell'ambito della Conferenza Stato-regioni - Conseguente possibilità che le azioni da individuarsi, nell'ambito di tali programmi, qualora questi, come la normativa *de qua* consente, siano stati proposti solo dal Ministero e approvati dal comitato permanente, solo a maggioranza, vengano effettuate nei territori delle province autonome, senza il consenso delle stesse - Obbligo delle province autonome, anche nelle suddette ipotesi, di finanziare la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori - Violazione dei limiti stabiliti dall'art. 4 delle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, riguardo alle funzioni amministrative che nelle materie (quale è certamente quella dell'agricoltura) di competenza della regione o delle province autonome possono essere attribuite dalla legge agli organi statali - Violazione, altresì, dell'autonomia finanziaria delle province autonome.

(D.-L. 20 settembre 1996, n. 489, art. 2, commi 1 e 4; convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1996, n. 578).

(Statuto regione autonoma Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, e 16, primo comma).

Ricorso per la provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della Giunta provinciale *pro-tempore* dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 15438 del 29 novembre 1996 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del 2 dicembre 1996 (rep. n. 62654) rogata dal notaio dott. Pierluigi Mott del Collegio notarile di Trento e Rovereto (all. 2) — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 4, del d.-l. 20 settembre 1996, n. 489, come convertito con legge 5 novembre 1996, n. 578, Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1996, per violazione dell'art. 8, n. 21) dello statuto; dell'art. 16 dello statuto; delle norme di attuazione, e in particolare dell'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dell'autonomia finanziaria provinciale sancita dal Titolo VI dello statuto e dai principi costituzionali; per i profili e nei modi di seguito illustrati.

F A T T O

La ricorrente provincia è titolare della potestà legislativa primaria in materia di agricoltura e foreste, ai sensi dell'art. 8, n. 21) dello statuto speciale di autonomia, ed è altresì titolare delle corrispondenti potestà amministrative previste dall'art. 16, comma 1, dello statuto stesso. Tali competenze legislative ed amministrative sono d'altronde pacificamente riconosciute, e da molti anni ormai esercitate dalla provincia autonoma di Trento.

Giova anche ricordare che la titolarità esclusiva della provincia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nelle materia ad essa affidate, ha trovato particolare garanzia nell'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, il quale dispone che «nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative ... diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione» (comma 1), e che ancora nelle stesse materie «le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale».

Tale è il quadro normativo entro il quale va considerato il sopraggiungere della legge qui impugnata, di conversione del d.-l. 20 settembre 1996, n. 489, del quale vanno ora sinteticamente esposti i contenuti lesivi.

Il decreto-legge in questione, dopo aver all'art. 1 disposto il finanziamento delle attività regionali e delle attività del Ministero secondo il criterio stabilito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, all'art. 2 dispone (comma 1) che «i programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano», che tali programmi «individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle regioni e dalle province autonome e dal Ministero», e che essi «sono approvati dal Comitato permanente».

Inoltre, tale decreto dispone anche che «qualora i programmi di cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori».

Senonché, tali disposti, palesemente lesivi della autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della ricorrente provincia autonoma di Trento, appaiono costituzionalmente illegittimi per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

1. — Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, in quanto dispone che i programmi di rilevanza interregionale interessanti la provincia autonoma di Trento possano essere proposti dal Ministero e approvati dal Comitato permanente.

Come esposto in narrativa, l'art. 2, comma 1 del decreto-legge (come convertito con l'impugnata legge) dispone che «i programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano», e che essi «sono approvati dal Comitato permanente».

Ora, la ricorrente provincia non intende certo contestare la possibilità e la potenziale utilità della collaborazione tra le regioni e le province autonome per la realizzazione di programmi di comune interesse, e non intende neppure pregiudizialmente negare l'ipotesi che tali programmi possano essere concepiti, su base consensuale, anche con la collaborazione del Ministero, ove richiesta.

Non può non balzare tuttavia all'occhio l'incongruità della circostanza che — stando alla lettera della disposizione — i programmi interregionali previsti dalla disposizione ora riportata possono essere proposti e persino approvati a prescindere dal consenso specifico della regione o provincia autonoma interessata. Ma questa possibilità è innegabilmente insita nel testo della legge, dato che il Ministero appare addirittura come il primo dei possibili «proponenti» dei programmi, e dato che, una volta proposti (in ipotesi, dal Ministero), i programmi sono approvati dal Comitato permanente.

Infatti, a termini dell'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, tale Comitato permanente, istituito nell'ambito della Conferenza permanente Stato-Regioni, è presieduto dal Ministro ed è composto dai Presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. In esso dunque è certo presente un esponente della Provincia autonoma di Trento, ma non si può affatto dire che il suo voto sia determinante, se all'approvazione dei piani interregionali il Comitato provveda, come sembra, mediante un voto a maggioranza.

Naturalmente, se il piano interregionale sottoposto all'approvazione del Comitato potesse essere proposto soltanto dalle regioni o province autonome interessate, il problema evidentemente non si porrebbe, essendo il loro consenso condizione stessa dell'inizio della procedura; come ugualmente non si porrebbe alcun problema se il programma, da chiunque proposto, richiedesse necessariamente il consenso della regione o provincia autonoma interessata per l'approvazione.

Se invece si congiunge la possibilità della proposta ministeriale con l'approvazione a maggioranza da parte del Comitato, ne risulta inevitabile la possibilità che il programma interregionale venga approvato senza il consenso della regione o provincia autonoma direttamente interessata. Ma questa, che appare a prima vista come una stranezza, dal punto di vista del diritto costituzionale regionale non può che apparire piuttosto come una illegittima invasione delle valutazioni e delle decisioni riservate all'autonomia regionale e provinciale.

Non si vede infatti quale logica o criterio potrebbe mai giustificare che un programma destinato a realizzarsi entro la provincia, e prevedente azioni che interessano gli agricoltori della provincia stessa, venga approvato senza il consenso di essa, legittima ed esclusiva titolare di tale funzione decisionale.

Ne risulta violata, ad un tempo: la potestà legislativa primaria in materia di agricoltura e foreste, prevista dell'art. 8, n. 21) dello statuto speciale di autonomia, in quanto modalità e regole di una azione amministrativa interna alla provincia vengono decise al di fuori della legislazione provinciale; la corrispondente potestà amministrativa prevista e dall'art. 16, comma 1, dello statuto stesso, in quanto specifiche azioni amministrative vengono decise da un soggetto diverso dal titolare esclusivo della funzione; le particolari garanzie disposte dall'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (secondo il quale, come detto, da un lato «nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative ... diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione» dall'altro «le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale»). È evidente infatti che in tale ultima disposizione è pienamente riconosciuta l'esclusività della titola-

rità provinciale del potere di decisione delle azioni amministrative, e che tale esclusività — che pure tollera limitazioni ed anche indirizzi statali, da esprimersi nei modi statutariamente previsti — comporta però che entro quei limiti, così come recepiti dalla provincia, sia la provincia stessa a decidere ed attuare i propri programmi di azione amministrativa.

Palese risulta perciò ad avviso della ricorrente provincia la lesività e l'illegittimità delle disposizioni impugnate.

2. — *Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, in quanto dispone che i programmi di rilevanza interregionale interessanti la provincia autonoma di Trento possano individuare azioni attuate nella provincia stessa dal Ministero.*

Le stesse ragioni ora esposte non possono non valere a dimostrare con evidenza — ed a maggiore ragione — anche l'illegittimità della disposizione (sempre dell'art. 2, comma 1), secondo cui i programmi interregionali, proposti ed approvati come si è esposto, «individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle regioni e dalle province autonome e dal Ministero».

Infatti, per quanto riguarda le azioni attuate «dalle regioni e dalle province autonome» (e dunque, nel caso, dalla provincia autonoma di Trento), sarebbe palesemente illegittima la pretesa che la Provincia stessa abbia a compierle, in termini attuativi, senza previamente avervi consentito ed averle, in definitiva, decise: e di ciò in sostanza si è detto sopra.

Per quanto poi riguarda le azioni che in ipotesi debbano essere attuate dal Ministero, sembra anche troppo evidente che la loro previsione, già illegittima in via di principio in quanto consente una attività amministrativa ministeriale in sede locale, cozza in ogni caso contro il preciso disposto dell'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, il quale, come detto, da un lato vieta di attribuire «agli organi statali funzioni amministrative ... diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione», dall'altro vieta alle amministrazioni statali di «disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale».

Di qui la specifica illegittimità anche di tale disposizione.

3. — *Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, in quanto dispone il finanziamento da parte provinciale del finanziamento degli interventi dei programmi interregionali riguardanti azioni da realizzare nel proprio territorio, in quanto si tratti di interventi decisi ed attuati da soggetti diversi dalla provincia stessa.*

Come ricordato in narrativa, l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 489 del 1996 dispone che «qualora i programmi di cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori».

Ad avviso della ricorrente provincia l'illegittimità costituzionale della disposizione, per violazione della propria autonomia finanziaria, è evidente e palese in quanto l'obbligo del finanziamento provinciale si riferisca a programmi o comunque ad azioni decise senza il proprio consenso, o comunque non realizzate nell'ambito di una propria decisione e responsabilità.

In tale caso, infatti, la provincia verrebbe paradossalmente — e del tutto illegittimamente — chiamata a «pagare il conto» di ciò che altri hanno proposto, deciso e realizzato!

In altre parole, all'illegittimità già lamentata di azioni amministrative in sede locale proposte, decise ed attuate da soggetti diversi dalla provincia, titolare costituzionale della funzione, verrebbe qui ad aggiungersi e sommarsi, quale ulteriore illegittimità, la circostanza che la provincia dovrebbe poi finanziare sul proprio bilancio tali decisioni ed azioni altrui.

Tutto ciò premesso, la ricorrente provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 4, del d.l. 20 settembre 1996, n. 489, come convertito con legge 5 novembre 1996, n. 578, per violazione della Costituzione e dello statuto di autonomia, secondo quanto indicato in premessa ed illustrato nel ricorso.

Padova-Roma, 9 dicembre 1996

Avv. prof. Giandomenico FALCON — avv. Luigi MANZI

N. 1338

Ordinanza emessa l'11 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 dicembre 1996) dal pretore di Asti nel procedimento penale a carico di Bergadini Giuseppina

Processo penale - Esame diretto e controesame dei testimoni - Esame di persona maggiorenne affetta da disturbi psichici - Modalità di assunzione della prova - Lamentata mancata applicabilità dei criteri previsti per l'esame testimoniale del minore - Lesione del principio di eguaglianza.

(C.P.P. 1988, art. 498, comma 4).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 225/1995 p.d. contro Bergadini Giuseppina nata Lainate (Milano) il 12 aprile 1942 e residente in Asti via Guerra 27 difesa dall'avv. Aldo Mirate di Asti, imputata del reato di cui agli artt. 572, 62 n. 5 c.p., perché colpendola quotidianamente con pugni al volto e in varie parti del corpo, maltrattava la figlia Bergadini Simona. Con l'aggravante di aver profittato di circostanze di persona (soggetto oligofrenico) tali da ostacolare la privata difesa. In Asti dal gennaio 1993.

Letti gli atti del procedimento;

Rilevato che, a seguito dell'esposizione introduttiva e delle richieste di prova, il p.m. prospettava questione di legittimità costituzionale dell'art. 496 comma quarto c.p.p. per contrasto con l'art. 3 Cost.

O S S E R V A

La questione proposta a questo pretore appare rilevante al fine di definire il presente procedimento in quanto elemento di prova fondamentale al fine di dimostrare la penale responsabilità dell'odierna imputata risulta essere la testimonianza della persona offesa che, nella specie, è una ragazza maggiorenne affetta da oligofrenia congenita.

La particolare natura del reato per cui si procede ed il rapporto che lega la persona offesa all'imputata (figlia e madre) fanno sì che emerga chiaramente l'esigenza di procedere all'esame della prima con peculiari cautele.

In effetti, nonostante la menomazione psichica della persona offesa non vi è dubbio che, ai sensi dell'art. 196 c.p.p., la stessa abbia astrattamente la capacità di deporre.

Il problema che si pone è però quello di accertare se la stessa sia in grado di fornire una testimonianza attendibile e quindi utile ai fini probatori.

Al riguardo il secondo comma dell'art. 196 c.p.p. stabilisce che «qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche d'ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge» con un chiaro riferimento, nel caso di presunta inidoneità psichica, alla perizia psichiatrica.

Ciò che tuttavia il sistema normativo non prevede, una volta accertata in concreto l'idoneità del teste affetto da disturbi psichici a rendere la propria deposizione, sono le modalità di assunzione della prova essendo la disposizione dell'art. 196 c.p.p. dettata, come testualmente disposto, al fine di valutare le dichiarazioni del teste e presupponendo pertanto che l'escussione sia già stata esperita.

Al riguardo si rileva che, relativamente alle modalità di assunzione della prova testimoniale, il sistema codicistico vigente all'art. 498, comma quarto, c.p.p. prevede (in attuazione di un'esplicita previsione della legge delega) per il teste minore d'età non solo che l'esame sia condotto dal presidente (pretore) ma soprattutto che questi, per condurre l'esame, possa avvalersi dell'assistenza di un familiare o di un esperto in psicologia infantile.

È chiaro che questa disposizione mira proprio sia a garantire un efficace controllo sull'attendibilità del minore, sia a scongiurare i rischi di un condizionamento del teste ad opera di una delle parti in causa, sia, in ultima analisi, a tutelare la persona del minore di fronte alla intrinseca tensione scaturente da ogni dibattimento penale.

Il problema dell'applicabilità della disposizione denunciata al caso del teste maggiorenne ma incapace di intendere e di volere appare a chi scrive non risolvibile in via interpretativa.

In effetti, se presupposto della disposizione di cui all'art. 498 terzo comma c.p.p. è la (presunta dal legislatore) incapacità del teste minorenni ritenuto, per detta causa, più fragile rispetto all'adulto di fronte all'esame incrociato condotto dalle parti caratterizzato da un grado di aggressività fisiologicamente maggiore rispetto all'esame condotto dal giudice, tuttavia la dizione tassativa della norma non sembra lasciar spazio ad interpretazioni integrative volte ad allargarne l'applicabilità al teste maggiorenne e purtuttavia incapace per difetto di mente.

Innanzitutto, se è vero che il nostro sistema prevede la possibilità di dare ingresso in dibattimento anche a prove atipiche purché le stesse non infrangano i limiti sanciti dall'art. 189 c.p.p., è però altrettanto vero che la disposizione si riferisce a mezzi di prova non disciplinati dalla legge e non a modalità atipiche di assunzione di un mezzo di prova codificato come appunto nel caso qui esaminato.

In secondo luogo, il superamento in via interpretativa del tenore letterale della disposizione considerata verrebbe in qualche modo a turbare l'intangibile parità tra le parti, posto che la parte controinteressata rispetto a quella che ha richiesto la citazione del teste potrebbe avere tutto l'interesse a sfruttare la lacuna normativa onde far emergere, in sede di controesame, tutte le presumibili incertezze e titubanze in cui potrebbe incorrere, per la sua stessa patologica fragilità, la persona incapace per difetto di mente.

A questo proposito, si può rilevare come, nel procedimento pretorile, sia previsto sì in linea generale che, come accadeva sotto il vigore del codice abrogato, possa essere il pretore a condurre l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, ma attualmente ciò può avvenire soltanto sull'accordo delle parti (art. 567 comma quarto c.p.p.) quasi a sottolineare l'interesse insormontabile che ciascuna parte può avere ad avvalersi del modo di escussione ordinario improntato all'esame incrociato.

Appare pertanto condivisibile la censura prospettata dal p.m. secondo la quale la disposizione dell'art. 498 comma terzo c.p.p. nella parte in cui non equipara la posizione dell'incapace per infermità mentale a quella del minore violerebbe l'art. 3 Cost., prevedendo un trattamento normativo dissimile per situazioni sostanzialmente analoghe. Si è già posto in luce come la *ratio* della disposizione censurata possa ravvisarsi nella considerazione da parte del legislatore della posizione del minore come connotata da una maggior fragilità e pertanto bisognosa di una serie di cautele allorquando lo stesso sia chiamato a partecipare in qualità di testimone ad un processo penale.

Tale considerazione, che non può che trovare il proprio fondamento nell'incapacità legale del minore, vale, a parere di chi scrive, anche per il teste maggiorenne incapace per difetto di mente per il quale si può realisticamente sostenere che, al pari se non più del minore, presenti una situazione psicologica di debolezza (ancor più evidente allorquando è persona offesa dal reato) che ne consiglierebbe l'esame da parte del presidente (o del pretore secondo i casi) con l'eventuale ausilio di un familiare o di un esperto di psicologia.

L'ordinamento penale sostanziale e processuale offre, d'altra parte, numerosi esempi a favore di tale equiparazione: quanto al primo settore, si pensi agli artt. 121 e 153 c.p. in tema di esercizio del diritto di querela e di remissione della querela sporta; nel secondo settore si pensi all'art. 77 c.p.p. in tema di costituzione di parte civile.

Alla luce delle suseposte considerazioni si ritiene pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal p.m.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 498, comma quarto c.p.p. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non riserva al teste maggiorenne incapace per infermità psichica lo stesso trattamento processuale previsto per il minore;

Dichiara sospeso il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza nei riguardi delle parti e perché copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Asti, addì 11 ottobre 1994

Il pretore: MASCARINO

N. 1339

Ordinanza emessa il 5 novembre 1996 dal pretore di Frosinone, sezione distaccata di Ceccano, nel procedimento civile vertente tra Roma Marco e il Servizio riscossione tributi di Frosinone

Imposte in genere - Riscossione delle imposte dirette - Esecuzione esattoriale - Beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore - Opposizione di terzo - Proposizione da parte del figlio maggiorenne non convivente, riguardo a beni di sua proprietà, consegnati agli ascendenti con atto di data certa anteriore a quello di consegna del ruolo all'esattore - Mancata previsione - Potere del giudice di sospendere, in tale ipotesi, l'esecuzione - Mancata previsione - Lesione dei diritti inviolabili e del principio di eguaglianza - Violazione della tutela al riconoscimento della proprietà - Compressione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale - Richiamo alle sentenze nn. 444/1995 e 358/1994.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 52, lett. b), e 54].

(Cost., artt. 2, 3, 24, 42 e 113).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile n. 4146/1995 r.g.a.c. - V.P.O. Frusone tra Roma Marco dott. proc. Antonio Roma, piazza Caduti di via Fani n. 2, Frosinone e il Servizio riscossione tributi avv. Dario Napolitano, piazza Aonio Paleario, Frosinone.

Il vice pretore di Ceccano, letti gli atti del giudizio e sciogliendo la riserva di cui all'ordinanza resa all'udienza del 25 giugno 1996;

Rilevato che, il ricorrente Roma Marco, nel giudizio iscritto al n. 4146/1995 r.g.a.c., assumendo di essere proprietario dei beni pignorati, ha proposto, ex art. 619 c.p.c., opposizione di terzo all'esecuzione promossa dalla concessione di Frosinone del servizio riscossione tributi, con atto di pignoramento dell'11 aprile 1995, nei confronti del contribuente sig.ra Giorgi Arnalda, debitrice d'imposta per la somma di L. 36.191.509;

Che l'opposto servizio riscossione tributi, costituendosi nel giudizio, ha rilevato l'inammissibilità dell'opposizione e la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria chiedendo inoltre, in subordine, il rigetto dell'opposizione, deducendo come, nel caso di specie, non fosse proponibile il ricorso ex art. 619 c.p.c. in quanto l'opponente è figlio della debitrice eseguita cosicché, giusta il disposto dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, allo stesso non è consentita la proposizione del ricorso ex art. 619 c.p.c.;

Che con note autorizzate depositate il 25 luglio 1996, il ricorrente Roma Marco ha sollevato eccezione di incostituzionalità dell'art. 52, lettera b), del d.P.R. 29 luglio 1973, n. 602, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25 e 113 Cost., tanto per l'eccepita carenza del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione, proposta da uno dei soggetti ivi indicati, avverso l'esecuzione esattoriale disciplinata dalla norma stessa, come per la violazione del diritto soggettivo della proprietà *rectius* della tutela al riconoscimento della proprietà, compreso abnormemente dall'inviolato disposto di legge, senza che sia consentito esame di merito da parte del giudice naturale.

I rilievi mossi dal ricorrente all'art. 52, lettera b), del d.P.R. n. 602/1973, invero, non paiono a questo giudicante del tutto infondati, pur tenendo presente che la norma, appositamente concepita per assicurare la riscossione delle imposte ed evitare fraudolente simulazioni con il favore di persone, legate all'obbligato da vincoli familiari, con la particolarità delle sue disposizioni, delimita l'ambito entro il quale può essere usato lo strumento processuale volto alla realizzazione del diritto del creditore, delimitando altresì, quali diritti del debitore e quali situazioni giuridiche possono essere sacrificate perché sia realizzato il diritto del creditore attraverso la riscossione coattiva.

Pone giustamente l'accento la Corte costituzionale, nella sentenza 16 giugno 1964, n. 42 (riferita all'art. 207, lettera b), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, integralmente trasfuso nell'art. 52, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), sulla assoggettabilità all'azione esecutiva di alcuni beni che si trovino in una particolare situazione locale indipendentemente dall'esistenza di eventuali diritti di terzi su di essi.

Tuttavia come affermato in altro passaggio della detta sentenza il legislatore non ha escluso la difesa processuale di una situazione giuridica da esso stesso riconosciuta ma ha disposto con norma che appartiene alla disciplina sostanziale del rapporto di imposta, una garanzia di adempimento dell'obbligo tributario, basandosi sulla situazione della cosa mobile nell'abitazione del debitore che lo stesso coniuge o parente può avere concorso a creare e delle cui eventuali conseguenze fiscali egli doveva essere comunque a conoscenza.

Però il legislatore, con il combinato disposto dell'art. 52, lettera b), e 65, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, si è limitato a porre una presunzione *iuris tantum* di appartenenza del bene al contribuente, superabile, in concreto, dalla prova dell'antioriorità dell'acquisto del terzo rispetto all'inizio della procedura esattoriale, nonché nella natura non simulata né fraudolenta del titolo.

La *ratio* della norma (art. 65, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) consiste nell'esigenza di impedire frodi, in danno dell'esattore, da parte del debitore d'imposta; tuttavia, attraverso il controllo giurisdizionale, nell'ambito della normale dialettica processuale e con le regole del diritto, è consentita la dimostrazione della prova contraria ovvero della non appartenenza al debitore dei beni pignorati, in virtù di titolo di data certa.

Orbene se l'opposizione proposta dal terzo per rivendicare la proprietà dei beni pignorati configura una controversia tributaria come tale devoluta alla competenza per materia del tribunale, *ex art. 9 c.p.c.* (cass. civ., sez. III 21 dicembre 1994, n. 9848) non si può negare la carenza della giurisdizione ordinaria a conoscere della controversia instaurata da un terzo che rivendichi la proprietà dei beni, dovendosi ricomprendere tra questi, anche il soggetto tra quelli indicati all'art. 52, lettera b), del d.P.R. n. 602/1973, ove lo stesso possa dimostrare, con atto di data certa anteriore all'iscrizione al ruolo del tributo, la proprietà dei beni rivendicati. Il tutto fermo restando che le regole processuali, in particolare sulla dimostrazione della proprietà, stabiliscono particolari limitazioni e rigorose dimostrazioni della stessa nell'interesse superiore del diritto di credito realizzato attraverso la riscossione coattiva di imposta.

Nel caso di specie la posizione del ricorrente è connotata da una situazione apparentemente meritevole di tutela giuridica se si considera che esso ricorrente ha offerto documentazione atta a dimostrare la sua indipendenza dal nucleo familiare di origine, la creazione di altro nucleo familiare e la circostanza della non convivenza con i propri genitori oltre a documentazione attestante l'acquisto dei beni pignorati e l'affidamento degli stessi ai propri genitori (contratto di comodato) i quali versavano in condizioni di gravi difficoltà economiche (circostanza dedotta e non documentata tuttavia desumibile, da questo ufficio, anche in relazione alla procedura esattoriale per cui è causa).

Orbene, di fronte ad una tale apparenza, suscettibile invero di un esame approfondito pur se con le regole di cui ampiamente discettato più sopra, sembra a questo giudice che la compressione del diritto soggettivo del proprietario, operata dalla norma del d.P.R. n. 602/1973, non possa spingersi fino a negare la tutela giurisdizionale di quel diritto, al figlio dell'obbligato che per questo *status* proprio, peraltro irrinunciabile, non potrebbe proporre ricorso giurisdizionale dovendosi esclusivamente rimettere ad un'autorità amministrativa quale l'Intendente di finanza.

Pertanto in presenza di elementi quali quelli offerti dal ricorrente, non si può non riconoscere come l'esigenza di tutela dell'erario non possa precludere ad una categoria di cittadini la possibilità del ricorso a quello stesso giudice ordinario cui normalmente è demandato l'esame delle controversie aventi ad oggetto l'opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale, e ciò perché il figlio del debitore di imposta è da considerarsi effettivamente terzo tanto rispetto alla situazione giuridica dedotta come rispetto al debito di imposta.

Si impone al riguardo un riesame del costante orientamento della Corte costituzionale tenendo presente che, con recenti decisioni, ed in particolare Corte costituzionale 24 ottobre 1995, n. 444 e 27 luglio 1994, n. 358, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 52, comma secondo, lettera b), del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore, nell'esecuzione esattoriale, possa proporre opposizione per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione in data anteriore al matrimonio o in data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta.

In conclusione affermare la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 52, lettera b) del d.P.R. n. 602/1973, sembra a questo giudice che implichi una valutazione contraria ai dettami della Costituzione ed in particolare agli artt. 2, 3, 24, 42 e 113 Cost., facendo ritenere la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 52, lettera b), e 54 del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevedano che il figlio maggiorenne, non convivente con i genitori, stabilito in altro nucleo familiare, possa proporre opposizione di terzo all'esecuzione per i beni da esso acquistati e consegnati, per l'uso, ai propri ascendenti, con atto di data certa anteriore a quello di consegna del ruolo all'esattore e, correlativamente, nella parte in cui non prevede, in tali ipotesi, il potere del giudice di sospendere l'esecuzione.

L'invocata questione di legittimità involge, come punto essenziale, ogni decisione che debba essere adottata da questo Ufficio in ordine ai fatti di cui al ricorso e, pertanto, giusta articolo 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

P. Q. M.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 52, lettera b), e 54 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione agli articoli 2, 3, 24, 42 e 113 della Costituzione nella parte in cui non prevedano che il figlio maggiorenne, non convivente con i genitori, stabilito in altro nucleo familiare, possa proporre opposizione di terzo all'esecuzione per i beni da esso acquistati e consegnati, per l'uso, ai propri ascendenti, con atto di data certa anteriore a quello di consegna del ruolo all'esattore e, correlativamente, nella parte in cui non prevede, in tali ipotesi, il potere del giudice di sospendere l'esecuzione.

Ceccano, 5 novembre 1996

Il pretore: (firma illeggibile)

96C1849

N. 1340

*Ordinanza emessa il 17 ottobre 1996 dal tribunale di Torino
nel procedimento di esecuzione nei confronti di Fonte Michele*

Pena - Sospensione condizionale della pena - Revoca di diritto - Deroga a detta regola generale, secondo l'interpretazione dominante, a favore del condannato che, nei cinque anni dalla condanna, sia nuovamente condannato ad una pena detentiva applicata su richiesta delle parti, ex art. 444, del cod. proc. pen. - Disparità di trattamento, stante l'equiparazione fra applicazione della pena su richiesta delle parti e sentenza di condanna (art. 445, del cod. proc. pen.), rispetto all'imputato che affronta il giudizio e subisce una seconda (o terza) condanna, con conseguente revoca della sospensione condizionale in precedenza concessa.

(C.P., art. 168, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato in camera di consiglio all'udienza del 17 ottobre 1996, la seguente ordinanza nel procedimento per incidente di esecuzione promosso dal procuratore della Repubblica di Torino per ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Fonte Michele, nato a Siderno il 12 giugno 1964, con sentenza 11 dicembre 1992 del pretore di Torino.

Premesso:

che con atto 21 maggio 1996 il procuratore della Repubblica di Torino chiedeva la revoca della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione e L. 500.000 di multa alla quale Fonte Michele era stato condannato con sentenza 11 dicembre 1992 del pretore di Torino per i reati di furto e guida senza patente;

che tale richiesta si fondava sul fatto che il Fonte aveva già ottenuto una prima sospensione condizionale della pena inflittagli dal pretore di Pinerolo con sentenza 27 giugno 1991 per la contravvenzione di guida senza patente e nel quinquennio dalla sentenza di condanna del pretore di Torino gli era stata applicata da questo tribunale con sentenza in data 4 ottobre 1995 la pena, ex art. 444 c.p.p., di mesi cinque e giorni venti di reclusione per reato di rapina impropria tentata commesso il 7 febbraio 1994;

che all'udienza in camera di consiglio in data 17 settembre 1996 la difesa si opponeva alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena affermando, sulla base di una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, che la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. non può comportare la revoca di diritto della sospensione condizionale di pene in precedenza inflitte mancando in essa la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato ed essendo il controllo del giudice limitato alla verifica dell'accordo fra p.m. ed imputato sul merito dell'imputazione (da ultimo cass. sez. un., 8 maggio 1996, De Leo);

che il tribunale rinviava il procedimento all'odierna udienza per maggiore approfondimento della questione;

OSSERVA

Il tribunale non contrasta l'interpretazione dell'art. 168, comma primo, dettata dal Supremo collegio, ma rileva che, se questa è la sola possibile interpretazione della norma in esame, la norma stessa appare in contrasto con il principio di eguaglianza dettato dall'art. 3 della Costituzione e contraddice al principio di ragionevolezza richiesto alle leggi.

Fermo restando il punto — assolutamente indiscutibile — secondo cui l'applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. non è sentenza di condanna, è pur vero che la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. produce effetti penali, come puntualizza l'art. 445 c.p.p., a norma del cui primo comma, ultima parte, «salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna».

Lo stesso art. 445, primo comma, c.p.p., elenca gli effetti penali che devono essere esclusi *ex lege*: il pagamento delle spese processuali; l'applicazione di pene accessorie; l'applicazione di misure di sicurezza, ad eccezione della confisca prevista dall'art. 240, secondo comma, c.p.; l'efficacia nei giudizi civili e amministrativi.

Il reato è estinto e tutti gli altri effetti penali sono estinti se l'imputato non commette delitto nei cinque anni o contravvenzione nei due anni successivi.

I termini imputato, reato, delitto e contravvenzione sono sufficientemente chiari per indicare che, se anche non vi è pronuncia di condanna, vi è una riferibilità del fatto (la cui qualificazione giuridica deve essere ritenuta corretta dal giudice) al soggetto che propone o comunque accetta l'applicazione della pena.

Consegue che, stante l'equiparazione fra applicazione di pena su richiesta delle parti e sentenza di condanna stabilita dal primo comma dell'art. 445 c.p.p., e stante l'assenza di specifiche e contrarie disposizioni di legge, l'effetto penale della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena (ove ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 168 c.p.) è estranea al dettato legislativo.

Ma se l'interpretazione sistematica dovesse condurre necessariamente all'ipotesi formulata dalla difesa e sorretta dai principi affermati dalla Corte di cassazione, la norma dell'art. 168, primo comma, c.p. appare sospetta di illegittimità costituzionale in quanto crea una situazione di disparità fra l'imputato che affronta il giudizio e patisce una seconda (o una terza condanna) con conseguente revoca della sospensione condizionale in precedenza concessa, e l'imputato che accetta una pena dopo una (o due) precedenti condanne, in presenza di un fatto comunque a lui riferibile anche se non è intervenuta formale sentenza di condanna.

D'altra parte non possono sfuggire le conseguenze aberranti di una simile interpretazione. L'imputato, che sa di avere già fruito di una o due sospensioni condizionali della pena e teme di perdere i benefici, di fronte ad una nuova imputazione sarà in qualche modo sollecitato o costretto al patteggiamento una, due, tre e quante altre volte riterrà opportuno, reiterando la commissione di reati nella consapevolezza che le pene nei suoi confronti non saranno mai eseguite. In queste situazioni il patteggiamento diventa un «privilegio» che non ha riscontro alcuno nello spirito riformatore del legislatore processuale penale. In ultima analisi il patteggiamento non può trasformarsi in una perpetua impunità, dove l'applicazione della pena rimane, nonostante la reiterazione nel reato, una mera affermazione di principio priva di qualsivoglia conseguenza sul piano sanzionatorio.

Sotto questi profili il tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, c.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione per la parte in cui (secondo l'interpretazione dominante) deroga la regola generale della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena in capo al condannato che, nei cinque anni dalla condanna, commetta un delitto per cui viene condannato a una pena detentiva, sol perché tale pena è applicata su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma primo, c.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al difensore (avv. Mattei del foro di Torino) e al pubblico ministero, nonché al presidente del Consiglio dei Ministri e che venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in camera di consiglio il 17 ottobre 1996.

Il presidente estensore: AMBROSINI

96C1850

N. 1341

*Ordinanza emessa il 28 giugno 1996 dal tribunale di Isernia
nel procedimento civile vertente tra Erim e comune di Civitanova del Sannio*

Risarcimento del danno - Mancata previsione della risarcibilità dei danni derivati a terzi dall'emanazione di atti o provvedimenti amministrativi illegittimi, lesivi, oltre che di interessi legittimi, di diritti soggettivi con essi coesistenti (nella specie: illegittimo diniego di concessione edilizia all'Ente risorse idriche molisane (E.R.I.M.) - Ingiustificata deroga al principio civilistico del risarcimento del danno - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale.

(C.C., art. 2043).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 968/1994 r.g.a.c. avente ad oggetto: risarcimento danni tra Ente risorse idriche molisane (ERIM) in persona del presidente pro-tempore, prof. Angelo Salvatore, elettivamente domiciliato in Campobasso, via Mazzini n. 101, presso il dott. proc. Giuseppe Ruta, dal quale è rappresentato e difeso unitamente al dott. proc. Annamaria Macchiarola, per procura a margine della citazione, attore, e comune di Civitanova del Sannio, in persona del sindaco sig. Sergio Palazzo, elettivamente domiciliato in Isernia, via del Casale, presso l'avv. Gabriele Melogli, dal quale in unione all'avv. Italo Cardarelli è rappresentato e difeso, per procura a margine della comparsa di risposta, convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 27 luglio 1994 l'Ente risorse idriche molisane (ERIM) conveniva in giudizio il comune di Civitanova del Sannio al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati dall'illegittimo diniego della concessione edilizia richiesta dall'odierno attore in data 16 aprile 1993 per la realizzazione delle opere relative alla captazione delle acque del gruppo «Pincio», incluso nel territorio di Civitanova del Sannio.

A sostegno della domanda l'ERIM deduceva di avere impugnato davanti al giudice amministrativo il provvedimento di diniego emesso dall'amministrazione comunale il 13 luglio 1993 e di averne ottenuto la sospensione con ordinanza del TAR Molise in data 22 settembre 1993. Aggiungeva inoltre che il predetto diniego aveva provocato la revoca del finanziamento di L. 5.903.000.000, concesso dal CIPE per l'esecuzione delle opere su indicate, lo sfruttamento sottodimensionato delle condotte idriche esistenti, la perdita dei guadagni connessi alla captazione delle acque del gruppo «Pincio» e la mancata consegna dei lavori all'impresa appaltatrice. Il comune convenuto si

costituiva in giudizio e chiedeva in via pregiudiziale, declaratoria di improcedibilità della domanda per la mancanza dell'accertamento della nullità dell'atto amministrativo impugnato, in via preliminare, la reiezione della domanda per irrisarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi e, in subordine, il rigetto della domanda stessa perché infondata, all'udienze collegiale del 17 maggio 1996 la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tribunale ritiene di dover sollevare, di ufficio, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile nella parte in cui non prevede la risarcibilità dei danni derivati a terzi dall'emanazione di atti o provvedimenti amministrativi illegittimi, lesivi, oltre che di interessi legittimi, di diritti soggettivi con essi coesistenti, com'è noto, la Corte di cassazione, secondo un orientamento costante, esclude la riparabilità del pregiudizio patrimoniale del titolare di interesse legittimo, conseguente all'uso illegittimo del potere amministrativo, sul presupposto che per aversi illecito civile occorre la violazione di un diritto soggettivo (cfr. fra le tante, Cass. sez. un., 22 luglio 1973, n. 8181; Cass. sez. un., 26 aprile 1994, n. 3963).

Tale orientamento non muta quando, come nel caso di specie, il privato afferma che l'uso illegittimo del potere amministrativo ha determinato la lesione di situazioni giuridiche soggettive e qualificabili come diritti soggettivi, quali il diritto dell'ente pubblico al raggiungimento dei propri fini istituzionali, il diritto all'integrità del proprio patrimonio, il diritto di iniziativa economica. Anche in questi casi, infatti, viene ritenuta assorbente la qualificazione in termini di interesse legittimo della situazione soggettiva sottesa al provvedimento illegittimo, sostenendosi che il privato vanta nei confronti della pubblica amministrazione un mero interesse legittimo, come tale non risarcibile.

Il risarcimento del danno è invece ammesso quando ricorre un fenomeno di affievolimento. In queste ipotesi l'annullamento del provvedimento che ha affievolito o degradato il diritto soggettivo ne comporta il ripristino *ex tunc*, come se non fosse mai venuto meno, permettendo così l'azione risarcitoria (cfr. Cass. sez. un., 6 aprile 1983 n. 2443, Cass. sez. un., 5 ottobre 1979, n. 5146). Alla stregua dei sopra richiamati principi, non sono risarcibili i pregiudizi conseguenti all'illegittimo diniego di una concessione edilizia, mentre lo sono quelli derivanti dall'illegittimo annullamento o dalla illegittima revoca della concessione edilizia già rilasciata. Tanto premesso, il collegio osserva che la norma di cui all'art. 2043 del cod. civ., quale risulta dall'interpretazione datane dalla giurisprudenza, appare in contrasto con gli artt. 3, 24, 113 Cost.

Invero, non sembra che fra le situazioni nelle quali si nega la risarcibilità e quelle nelle quali la si riconosce sussistano differenze tali da giustificare una siffatta disparità di trattamento anche nel caso dei cosiddetti «diritti affievoliti», infatti, la posizione del privato nei confronti della pubblica amministrazione è di interesse legittimo, e per la sua tutela è necessario ricorrere al giudice amministrativo; solo dopo l'annullamento dell'atto illegittimo — evidentemente perché lesivo dell'interesse legittimo — potrà essere adito il giudice ordinario per il ristoro del pregiudizio arrecato dall'atto annullato.

L'unica peculiarità del fenomeno del cosiddetto «affievolimento» è costituita dal fatto che il medesimo substrato sostanziale è nello stesso tempo tutelato come interesse legittimo nei confronti della pubblica amministrazione e come diritto soggettivo nei confronti di tutti gli altri soggetti, per cui la lesione dell'interesse legittimo comporta inevitabilmente la lesione del diritto soggettivo. In altri termini, nell'esercizio dei suoi poteri la pubblica amministrazione è estranea al rapporto giuridico qualificato come diritto soggettivo ed è solo tenuta ad esercitarli nel rispetto delle norme che li regolano; il cattivo esercizio di tali poteri determina una lesione *non iure* del diritto soggettivo di cui il privato è titolare, in modo non dissimile da ciò che accade quando un soggetto estraneo ad un rapporto obbligatorio intercorrente fra altri soggetti, provoca una lesione *non iure* del diritto di credito ivi implicato. Quando invece non ricorrono fenomeni di affievolimento, come nel caso dell'illegittimo diniego della concessione edilizia, non si è in presenza di un medesimo substrato sostanziale tutelato allo stesso tempo come interesse legittimo e come diritto soggettivo, ma può aversi coesistenza di un interesse legittimo e di un diritto soggettivo, ciascuno con un proprio distinto oggetto, con la semplice possibilità che la lesione del primo si traduca in una lesione del secondo, in base ad una meccanica analoga a quella relativa alla lesione dei diritti di credito. Tuttavia, ove ciò accada, non si scorge alcuna valida ragione che giustifichi la negazione della tutela risarcitoria. Tale conclusione, ad avviso del collegio, mantiene intatta la sua validità anche se non si accolgono i sopra cennati rilievi in tema di diritti affievoliti. Infatti poiché è innegabile che accanto all'interesse legittimo sotteso ad una domanda di concessione edilizia possono coesistere diritti soggettivi quali, ad esempio, il diritto di iniziativa economica o quello all'integrità patrimoniale, sostenere che di fronte alla pubblica amministrazione residui solo l'interesse legittimo e che le altre situazioni soggettive possano essere violate senza altra conseguenza all'infuori dell'annullamento del-

l'atto illegittimo equivale a dire che l'attività provvedimentale della pubblica amministrazione non incontra, in tali ipotesi, il limite generale del rispetto degli altrui diritti sancito dall'art. 2043 del cod. civ. con evidente violazione degli artt. 24 e 113 Cost. Oltre che del principio di uguaglianza.

Dubbia non appare, infine, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione della presente causa, posto che, essendo in corso davanti al giudice amministrativo il processo per l'annullamento dell'atto che l'ERIM assume pregiudizievole, l'accoglimento della questione comporterebbe la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c., in attesa della risoluzione della controversia amministrativa.

P. Q. M.

Il tribunale, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del cod. civ., nella parte in cui non prevede la risarcibilità dei danni derivati a terzi dalla emanazione di atti o provvedimenti amministrativi illegittimi, lesivi, oltre che di interessi legittimi, di diritti soggettivi con essi coesistenti, in riferimento agli artt. 3, 24, e 113 Cost.;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo fino all'esito del giudizio di costituzionalità;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, in forma integrale, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata, sempre in forma integrale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Isernia, addì 28 giugno 1996

Il presidente: ANNECCHINI

Il giudice relatore: RUSSO

96C1851

N. 1342

*Ordinanza emessa il 31 ottobre 1996 dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Jovanovic Milanka*

Pena - Impiego di minori nell'accattonaggio - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena minima edittale di mesi tre di arresto - Lamentata eccessiva afflittività - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(C.P., art. 671, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza con decreto di data 27 marzo 1995 del procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Gorizia veniva tratta a giudizio dinanzi al pretore di quella città Jovanovic Milanka nata a Lojanica (Iugoslavia) il 14 ottobre 1960 in quanto imputata del reato di cui all'art. 671 primo e secondo comma c.p. «per aver mendicato ..., valendosi del figlio Jovanovic Dragana minore degli anni 14, che teneva in braccio».

Con sentenza del pretore di data 6 maggio 1996, l'imputata veniva assolta dal predetto reato sulla base della nota sentenza n. 519/1995 della Corte costituzionale perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Avverso la predetta sentenza assolutoria proponeva appello il procuratore generale della Repubblica di Trieste chiedendo a questa Corte la condanna dell'imputata in quanto a lei era stato ascritto un reato diverso da quello oggetto della citata sentenza della Corte costituzionale.

Procedutosi ritualmente alla celebrazione del giudizio di appello questo collegio ritiene di sollevare di Ufficio eccezione di incostituzionalità dell'art. 671, primo e secondo comma, c.p. perché, nella parte in cui prevede per tale reato una pena minima di mesi tre di arresto, si pone in netto contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, della Carta costituzionale.

Invero, diversamente da quanto avviene nell'art. 670 dichiarato incostituzionale con la nota sentenza di codesta Corte n. 519/1995 per sostanziale mancanza di offensività, ed alla luce «del canone della ragionevolezza, non potendosi, nel caso ritenere in alcun modo necessitato il ricorso alla regola penale», non ignora questo collegio che la diversa ipotesi di reato in questione non punisce l'accattonaggio in sé ma punisce colui il quale per commettere tale ultimo reato si avvale di una persona minore degli anni 14 o comunque non imputabile.

In altri termini, non sfugge a questo collegio che la norma mira a tutelare i minori (vedi all'uopo cass. 11376/1992) e quindi si limita a fornire un presidio penale ad un interesse già costituzionalmente protetto (art. 31 della Costituzione).

Nondimeno, ritiene il collegio che la pena minima edittale stabilita per tale reato dal c.p. — mesi tre di arresto, — si pone in netto contrasto con il criterio di ragionevolezza e proporzionalità della pena insito nel precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, non apparendo essa consona sia alla gravità del reato commesso — giustificabile solo alla luce di concezioni autoritarie tipiche del legislatore del 1930 — che alla tradizione liberale italiana o quella europea (così Corte costituzionale sentenza n. 341/1994).

Peraltro, la stessa Corte costituzionale dopo aver spesso sostenuto che la determinazione della pena rientra nell'ampio potere discrezionale del legislatore ha affermato che tale potere non è sottratto al sindacato della Corte costituzionale, alla quale «rimane il compito di verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza giungendo ad affermare (sentenza n. 409/1989) che «il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso in modo che il sistema sanzionatorio adempia al contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali...».

La Corte costituzionale ha poi maturato la convinzione che la finalità rieducativa della pena non sia limitata alla sola fase di esecuzione ma costituisca una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue: e che tale finalità rieducativa implica pertanto un costante «principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione» ed ha poi adottato le decisioni, conseguenti, di cui alle sentenze nn. 313/1990, 343 e 422 del 1993.

A quanto sopra detto si può aggiungere, a mò di corollario, che la patente irragionevolezza della norma denunciata emerge anche dal raffronto con il trattamento sanzionatorio riservato dal legislatore ad altre ipotesi di reato, ad es. art. 726 c.p., pur avendo la stessa diversa oggettività giuridica.

Da tutto quanto sopra detto, emergendo un netto ed insanabile contrasto tra l'art. 671, primo e secondo comma, c.p., nella parte in cui prevede un minimo di pena di mesi tre di arresto e gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Carta costituzionale, questo collegio apparendo la dedotta questione assolutamente pregiudiziale e rilevante rispetto alla decisione che dovrà essere adottata in ordine alla fattispecie sottoposta al proprio esame.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 671, primo e secondo comma, c.p., nella parte in cui prevede un minimo di pena di mesi tre di arresto.

Dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento fino all'esito di quello Costituzionale insorto.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Trieste, addì 31 ottobre 1996

Il presidente: PRESTA

N. 1343

*Ordinanza emessa il 24 ottobre 1996 dal pretore di Verona
sul ricorso proposto da s.r.l. Radio Montebaldo Edizioni contro il Garante per la radiodiffusione e l'editoria*

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati - Inosservanza di limiti previsti - Trattamento sanzionatorio - Lamentata applicabilità della medesima sanzione amministrativa alle emittenti televisive e a quelle radiofoniche, senza tener conto, tra l'altro, delle differenze esistenti tra emittenti operanti in ambito nazionale e quelle operanti in ambito locale - Dedotta mancata previsione di parametri correlati all'entità del «vantaggio» derivante dalla violazione contestata - Lesione dei principi di eguaglianza e di libera manifestazione del pensiero - Incidenza sulla libertà di iniziativa economica privata.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusione privata - Lamentata mancata previsione di radiodiffusione sonora e televisiva privata a carattere tematico - Lesione dei principi di eguaglianza e di libera manifestazione del pensiero - Incidenza sulla libertà di iniziativa economica privata.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 8, comma 8; 16, 20 e 31, comma 3).

(Cost., artt. 3, 21 e 41).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza dell'11 ottobre 1996, nella causa promossa, con ricorso ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla S.r.l. Radio Montebaldo di Pescantina (Verona) in persona del legale rappresentante Roberto Rossin, con gli avvocati Eugenio Porta del foro di Genova e Giorgio Orrico, domiciliata presso quest'ultimo in Verona, emana la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato nella cancelleria della pretura circondariale di Verona in data 3 gennaio 1995 la S.r.l. Radio Montebaldo in persona come sopra, rappresentata dagli avvocati Eugenio Porta e Giorgio Orrico proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione 1° dicembre 1994 con la quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ordinava il pagamento della somma di L. 10.000.000 (diecimilioni) «per avere trasmesso messaggi pubblicitari per tempi, che tenuto conto anche delle possibili compensazioni, eccedono il limite percentuale previsto in relazione ad ogni ora di programmazione il giorno 4 dicembre 1993» così violando l'art. 8, ottavo comma, della legge n. 223/1990.

La ricorrente contestava l'accertamento eseguito dal locale circolo delle C.T.T. del Ministero delle poste e telecomunicazioni in base al quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, aveva emanato l'impugnata ordinanza.

In linea pregiudiziale peraltro la ricorrente ha eccepito la illegittimità costituzionale degli artt. 8, ottavo comma, e 31, terzo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per violazione degli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione.

Ritiene il vice pretore onorario che la questione sollevata dalla ricorrente sia non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio in corso così come appare tale anche la mancata previsione, dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, in particolare dagli artt. 16 e 20, di autorizzazioni per radiotelevisioni tematiche, per contrasto con gli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione.

1 — *In ordine alla non manifesta infondatezza.*

La legge n. 223/1990 agli artt. 8, ottavo comma, e 31, terzo comma, pretende disciplinare con la medesima norma e sanzione situazioni che presentano elementi soggettivi ed oggettivi profondamente diversi, apparendo così violato il principio di eguaglianza ed impedita quella libera scelta dell'indirizzo editoriale, dei programmi da trasmettere, che sono alla base del diritto degli artt. 21 e 41 della Costituzione; i principi enunciati da queste norme fondamentali infatti postulano un corollario: la libera determinazione della programmazione, mediante la quale concretamente si manifesta la libertà di espressione e di iniziativa anche economica.

Invero le norme in questione non distinguono neppure tra televisioni e radio, tra soggetti che trasmettono con più reti nazionali e chi con una sola emittente a diffusione limitata locale, come è il caso della ricorrente; la differenza invece è di enorme rilevanza in quanto chi trasmette con diverse reti si pone in una posizione dominante e può realizzare proventi pubblicitari enormemente superiori a quelli necessariamente modesti di chi trasmette solo localmente.

Sotto un altro aspetto le spese di chi trasmette in ambito locale, per quanto concerne la programmazione, sono di poco inferiori a che quella medesima programmazione la radio diffonde sull'intero territorio nazionale o comunque su gran parte di esso.

Ancora un altro profilo di incostituzionalità è ravvisabile nella mancata previsione di un parametro basato sull'entità del vantaggio che deriva all'emittente dalla violazione; per una emittente locale il superamento di alcuni minuti nella trasmissione di pubblicità può arrecare un vantaggio quantificabile al massimo in poche migliaia di lire mentre chi trasmette su scala nazionale può realizzare centinaia di milioni.

L'incostituzionalità è ravvisabile anche sotto il profilo dell'irragionevole sproporzione delle sanzioni pecuniarie rispetto alla entità della violazione aggravata dalla mancata previsione di un parametro basato sulla entità del vantaggio che deriva all'emittente dalla violazione contestata.

Pertanto la sanzione prevista dall'art. 31 terzo comma della legge n. 223/1990, appare senz'altro irragionevole sia nel minimo (eccessivo per l'emittente locale), che nel massimo (modesto per l'emittente nazionale).

Ad avviso di codesto vice pretore onorario, alla luce della sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale, non appare neppure manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità degli artt. 16 e 20 e comunque delle norme della legge n. 223/1990 nella parte che non consentono di autorizzare radiotelevisioni tematiche, prevedendo invece solo quelle generaliste, con le conseguenti irragionevoli limitazioni alla libertà di programmazione, contrastanti coi possibili e legittimi interessi editoriali ed i principi costituzionali, in particolare quelli degli artt. 21 e 41, oltreché al principio di eguaglianza dell'art. 3 (in quanto tale limitazione non è posta agli editori di giornali, riviste ed altre pubblicazioni).

Appare infatti ingiustificabile il divieto di realizzare una radiotelevisione tematica, tipologia largamente consentita in altri ordinamenti democratici, tanto che altrove sono legittimamente operanti emittenti sia radiofoniche che televisive le quali trasmettono, per tutto il tempo, pubblicità magari alternandola con servizi di informazione economica, politica o culturale.

Anche questo divieto appare in contrasto con i principi costituzionali in particolare degli artt. 3, 21 e 41.

2 — *In ordine alla rilevanza.*

L'eventuale dichiarazione di incostituzionalità renderebbe inapplicabile in tutto, o in parte, l'ordinanza impugnata.

Va pertanto disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Solleva questioni di legittimità costituzionale perché non manifestamente infondate e rilevanti:

degli artt. 8, ottavo comma e 31 terzo comma della legge 6 agosto 1990, n. 223 per violazione degli artt. 3, 21, 41 della Costituzione;

degli artt. 16 e 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 per violazione degli artt. 3, 21, 41 della Costituzione;

• Ordina, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Visto l'art. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ordina la sospensione del presente giudizio.

Verona, addì 24 ottobre 1996

Il vice pretore onorario: SARTORI

N. 1344

Ordinanza emessa l'11 aprile 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 dicembre 1996) dal tribunale di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Pangallo Rocco ed altri contro l'INPS

Lavoro (tutela del) - Garanzia dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro - Intervento del fondo di garanzia gestito dall'I.N.P.S. - Intervento a favore dei lavoratori dipendenti da datori non assoggettabili a procedure concorsuali, per crediti maturati anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. impugnato - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai lavoratori i cui crediti sono maturati successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso - Lesione della garanzia previdenziale.

(D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, artt. 1, commi 1 e 2, 2, comma 7).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause d'appello promosse con ricorso depositato in data 7 agosto 1996, iscritte al n. 689, 690 e 691/1995 di r.g., ritenute per la decisione e riunite all'udienza dell'11 aprile 1996, promosse da: Pangallo Rocco, Bortoletto Luigi e Bertone Barbara, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Paolo Birga, che li rappresenta e difende come da delega in atti; ricorrenti contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato nell'ufficio legale presso lo studio dell'avv. Sgroi e del dott. proc. Franco Pasut, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti; resistente.

Il Tribunale, premesso:

che, con tre distinti atti in data 25 febbraio 1993 depositati presso la cancelleria del pretore di Verbania adito il 27 febbraio 1993, gli odierni appellanti ricorrevano al giudice del lavoro esponendo di aver prestato lavoro subordinato, rispettivamente, a favore di Bendinelli Luciano (22 aprile 1986-6 aprile 1989), Giovanna Pietro (26 settembre 1989-9 agosto 1990) e di Cottini Anna Lisa (2 giugno 1984-16 agosto 1984), maturando, negli ultimi dodici mesi precedenti la data del pignoramento negativo, crediti di lavoro non corrisposti dei quali chiedevano il pagamento all'I.N.P.S. quale gestore del fondo di garanzia istituito con d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80;

che l'I.N.P.S. si costituiva in giudizio opponendosi alle pretese attoree in base a numerose eccezioni processuali e di merito, tra le quali l'intervenuta decadenza e l'asserita inapplicabilità dell'istituto in esame ai crediti maturati anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. cit. da parte dei lavoratori versanti nelle condizioni di cui all'art. 1, secondo comma, d.lgs. cit.;

che le cause, a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice adito, venivano ritualmente riassunte dinanzi al pretore di Domodossola, avanti al quale le parti reiteravano le proprie istanze e difese;

che all'esito dei giudizi di primo grado il pretore di Domodossola, con sentenze n. 15, 16 e 14 in data 7 febbraio 1995, rigettava le domande attoree per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 2, settimo comma, cit., ritenendo che il deposito degli atti introduttivi entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del d.lgs. non fosse valso ad impedire il compimento della fattispecie decadenziale di cui alla norma citata;

che con distinti ricorsi depositati presso la cancelleria del tribunale di Verbania in data 7 agosto 1995, i sig.ri Pangallo, Bortoletto e Bertone proponevano gravame avverso le predette sentenze;

che l'Ente appellato si costituiva in giudizio chiedendo la conferma delle pronunce di primo grado;

che nel presente giudizio le parti adducevano le medesime tesi già articolate in primo grado (pretesa alla prestazione risarcitoria, eccezione di decadenza, eccezione di inapplicabilità dell'art. 2 settimo comma, cit. alla fattispecie in esame, eventuale disapplicazione della normativa interna, eccezione di illegittimità costituzionale della norma di cui sopra);

che all'udienza di discussione, fissata per il 28 marzo 1996 e differita all'11 aprile 1996 per assoluto impedimento dell'ufficio, il legale di parte attrice ribadiva che i propri assistiti avevano prestato attività lavorativa presso imprenditori non assoggettabili a procedure concorsuali e che il legale di parte convenuta non contestava l'assunto;

Ritenuto che i tre procedimenti in oggetto, in considerazione dei profili di connessione individuabili nell'identità del soggetto passivo e delle questioni trattate, debbano essere riuniti ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., che la giurisprudenza di legittimità reputa applicabile anche in grado d'appello (Cass. 5384/1983);

Osservato che, diversamente da quanto ritenuto dalle parti e dal giudice di primo grado, la questione relativa all'ambito di applicabilità dell'art. 2, settimo comma, d.lgs. cit. riveste carattere preliminare rispetto ad ogni altro profilo di controversia, compresa l'ipotizzata decadenza per inosservanza del termine prescrizionale ivi previsto, occorrendo, in primo luogo, appurare la sussumibilità della fattispecie concreta entro la fattispecie normativa invocata dai ricorrenti;

che la norma in esame così, testualmente, recita: «Per la determinazione dell'indennità eventualmente spettante, in relazione alle procedure di cui all'art. 1, primo comma, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE n. 987/1980, trovano applicazione i termini, le misure e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

che il richiamato articolo 1 primo comma concerne i soli lavoratori dipendenti da datori di lavoro assoggettabili a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), mentre non è fatto rinvio al successivo secondo comma, riguardante i dipendenti da datori di lavoro non assoggettabili ad una delle procedure indicate nel comma precedente;

che l'univocità del rinvio contenuto nell'art. 2 settimo comma sembra evidenziare la volontà del legislatore nazionale di estendere l'ambito di intervento del Fondo di garanzia ai dipendenti da datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali solamente per il periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. cit., escludendolo per il periodo pregresso;

che il generale rinvio del settimo comma dell'art. 2 a taluni commi precedenti e, tra questi, anche al primo comma (che alla lettera b) fa riferimento alla data di inizio dell'esecuzione forzata) sembra ascrivibile ad un mero difetto di coordinamento, piuttosto che ad una precisa volontà normativa;

che l'intervento del fondo di garanzia a vantaggio dei lavoratori dipendenti da datori versanti nelle condizioni di cui all'art. 1 primo comma è del tutto conforme al contenuto della direttiva comunitaria 80/1987 CEE recepita dall'ordinamento nazionale attraverso il d.lgs. in esame, in quanto l'art. 2 della predetta direttiva, alle lettere a), b) e c), si riferisce espressamente alle ipotesi in cui siano stati aperti (o non lo siano stati per insufficienza dell'attivo, e non per infallibilità) procedimenti volti a soddisfare collettivamente i creditori del datore di lavoro;

che, invece, nessuna tutela è accordata dalla direttiva in relazione ai crediti nei confronti di datori non assoggettabili a procedure concorsuali;

che, analogamente e coerentemente, la legge-delega 29 dicembre 1990, n. 428, nell'indicare principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva, contempla solamente le ipotesi di attivazione di una procedura concorsuale;

Ritenuto che l'eccezionale questione di legittimità costituzionale delle norme citate sotto il profilo dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega non svolga alcuna rilevanza rispetto al presente giudizio, poiché all'eventuale accoglimento della censura conseguirebbe la caducazione della norma nella parte in cui estende l'intervento del fondo ad un'ipotesi diversa (riferibile al periodo successivo all'entrata in vigore della norma) rispetto a quella in cui versano gli odierni appellanti;

che la questione relativa all'ipotizzata incostituzionalità dell'art. 2 settimo comma nella parte in cui non prevede l'intervento del fondo di garanzia anche in presenza dei presupposti di cui all'art. 1 secondo comma sia invece rilevante, poiché l'eventuale accoglimento determinerebbe l'estensione dell'ambito di intervento anche a favore dei ricorrenti (ferma restando la successiva verifica della sussistenza degli elementi di fattispecie, tra i quali la controversa tempestività della domanda rispetto al termine decadenziale);

che l'attuale esclusione dell'intervento a favore dei soggetti dipendenti da datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali realizzi un'evidente e ingiustificata disparità di trattamento previdenziale rispetto ai lavoratori i cui crediti siano maturati successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 80/1992, i quali, a differenza dei primi, beneficiano dell'istituto sia nelle ipotesi di cui all'art. 1 primo comma, sia in quelle di cui al secondo comma;

che la suddetta disparità di trattamento non possa trovare giustificazione nel contenuto della direttiva comunitaria 80/1987, in quanto l'obbligo di darvi integrale attuazione, sanzionato dalla Corte di giustizia, non esentava il legislatore nazionale, nell'esercizio della propria facoltà di estendere l'ambito di tutela anche a favore dei dipendenti da datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali, dalla necessità di dilatare l'area di intervento in modo coerente e omogeneo, senza introdurre ingiustificate distinzioni basate sulla data di maturazione del credito;

che, per tali motivi, la disciplina enucleata dal combinato disposto di cui all'art. 1 commi primo e secondo, e all'art. 2 settimo comma d.lgs. cit. comporti una discrasia la cui irrazionalità, a fronte di situazioni omogenee, è tale da appalesare, pur nell'estrema frammentarietà che contraddistingue l'ordinamento previdenziale, la non manifesta infondatezza della questione in relazione agli art. 3 e 38 della Costituzione;

P. Q. M.

Dispone la riunione dei procedimenti già rubricati ai numeri 690 r.g. (Bortoletto/I.N.P.S.) e 691 r.g. (Bertone/I.N.P.S.) al procedimento n. 689/1995 r.g. (Pangallo/I.N.P.S.);

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli art. 3 e 38 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli art. 1, commi primo e secondo, e 2, settimo comma, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, nella parte in cui non prevedono l'intervento del fondo di garanzia a favore dei lavoratori che abbiano maturato crediti di lavoro, nel periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. cit., nei confronti di datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Così deciso nella camera di consiglio del tribunale di Verbania alle ore 15 dell'11 aprile 1996.

Il presidente: MASSA

96C1859

N. 1345

*Ordinanza emessa il 25 ottobre 1996 dal pretore di Lecce
sul ricorso proposto dalla SVEVIAPOL S.r.l. contro l'IMPS*

Previdenza e assistenza sociale - Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali - Criteri - Mantenimento degli inquadramenti in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali - Inquadramento nel settore terziario delle altre imprese, pur svolgenti la medesima attività, ma costituite dopo l'entrata in vigore della legge impugnata - Ingiustificata disparità di trattamento tra imprese, in base al mero elemento temporale dell'inquadramento - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 378/1994.

(Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 41).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva del 4 ottobre 1996, osserva: la società ricorrente dubita della legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale, del comma 3 dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, nella parte in cui impone l'inquadramento nel settore industriale per le aziende già inquadrate in tale settore in base alla previgente disciplina, mentre altre imprese, svolgenti la medesima attività, costituite dopo l'entrata in vigore della legge, vengono diversamente inquadrate nel settore terziario.

In base all'interpretazione che della norma in questione hanno fornito le sezioni unite della Cassazione con sentenza 18 maggio 1994 n. 4837, richiamata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 378/1994, la disposizione di cui al comma 1 del citato art. 49 non ha effetti retroattivi e non può esplicare efficacia sui rapporti giuridici svoltisi sotto il vigore della legge precedente, che, quindi, continua a regolarli.

La suprema Corte ha anche ritenuto che l'ultrattività, riconosciuta dalla norma del terzo comma dell'art. 49, va intesa in senso onnicomprensivo.

La Corte costituzionale ha, in più occasioni riconosciuto al legittimità dell'elemento temporale di differenziazione dei trattamenti nei riguardi della medesima categoria di soggetti, specie quando tale elemento concida con l'entrata in vigore di una nuova legge ed ha altresì riconosciuto la legittimità delle scelte del legislatore che siano volte a dettare norme transitorie tese a mantenere ferme disposizioni abrogate per situazioni precedenti.

Tali principi trovano senz'altro applicazione nel caso del regime transitorio previsto dal comma 3 dell'art. 49 della legge n. 88/1989, come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 378/1994, che ha però sottolineato anche l'opportunità che il legislatore, per non incorrere nella vilazione degli artt. 3 e 41 Cost., preveda in tempi ragionevoli un termine per il superamento del regime transitorio, con il conseguente venir meno degli effetti ultrativi conseguenti ai precedenti inquadramenti.

Poiché, a tutt'oggi, l'assenza di tale previsione ha impedito la graduale applicazione generalizzata della nuova normativa a tutte le imprese operanti nello stesso settore di attività, a giudizio dello scrivente, l'art. 49 comma 3 della legge n. 88/1989, nella parte in cui, dopo aver indicato i criteri di classificazione dei datori di lavoro a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, fa salvi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura al momento della entrata in vigore della legge stessa, sembra violare i principi costituzionali di eguaglianza e di libero e paritario esercizio dell'attività economica (art. 3 e 41 Cost.).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, dell'art. 49, comma 3 della legge 9 marzo 1989 n. 88;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere e alla parte costituita.

Lecce, addì 25 ottobre 1996

Il pretore: (firma illeggibile)

96C1860

N. 1346

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1996 dal pretore di Monza
nel procedimento civile vertente tra Morandi Studio e la C.G.A. Brianza S.r.l.*

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nel corso del processo - Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 del cod. proc. civ., di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 309, in relazione all'art. 181, primo comma, stesso codice, sostituito da d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 24, primo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

I. — La presente controversia è stata introdotta con citazione notificata il 9 giugno 1995. Dopo l'esperimento dell'udienza di prima comparizione, nella quale la parte convenuta veniva dichiarata contumace, all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 1° febbraio 1996 veniva concesso termine per deduzioni e produzioni istruttorie ed alla successiva udienza del 23 aprile 1996 venivano ammesse le prove dedotte dalla parte attrice. All'udienza del 27 settembre 1996, fissata per l'espletamento delle prove nessuno compariva ed il giudicante si riservava, occorrendo stabilire se al processo fosse applicabile la norma dell'art. 309 c.p.c. nella formulazione risultante

dal rinvio all'art. 181, primo comma, c.p.c. nel testo inopinatamente novellato (o meglio, come si vedrà, rinovellato) dall'art. 4 primo comma-bis del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432, come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge di conversione di detto decreto, cioè la legge 20 dicembre 1995, n. 534.

Tale nuovo testo dell'art. 181 secondo comma, c.p.c., che non ha fatto altro che ripristinare il vecchio testo modificato dalla sfortunata legge 26 novembre 1990 n. 353/1990, è entrato in vigore a far tempo dal 21 dicembre 1995, giusta la disposizione generale dell'art. 15, comma quinto, della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Non sembra dubbio che, alla stregua del c.d. principio *tempus regit actum*, la nuova norma (vecchia quanto al contenuto) sia applicabile alla presente controversia, di modo che, di fronte alla mancata comparizione dell'unica parte costituita si dovrebbe, in forza del primo comma dell'art. 181, fissare altra udienza, cui appunto rinviare la causa.

In particolare, il testo dell'art. 181 primo comma, nuovamente reintrodotta dispone che «se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo». Tale testo, salva la sostituzione del riferimento al giudice istruttore del vecchio processo avanti al tribunale, del riferimento al «giudice» (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale civile della figura del giudice istruttore), è quello che nel nostro ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950 n. 581, cioè dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore un modello processuale civile moderno) Novella del 1950.

Per effetto del rinvio (formale o ricettizio che sia) dell'art. 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181, la disciplina dell'assenza delle parti costituite in prima udienza, nel senso della previsione di un rinvio dell'udienza, è ridiventata applicabile anche alle udienze successive all'udienza di prima comparizione. Per cui, il nostro processo civile è tornato ad ispirarsi ad una regola, in base alla quale è consentito alle parti costituite, se sono d'accordo, ovvero all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento del procedimento senza palesare in alcun modo la ragione della dilazione e senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione in ordine alla ragionevolezza della dilazione.

Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non sia conforme a Costituzione e sulla base di questo convincimento ha già sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.c., dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996 resa nella causa fra Immobiliare Giga S.r.l. e Zamboni Alfio Tullio (n. 5743/1995 R.G.C.) e, poi, con l'ordinanza del 13 maggio 1996 nella causa fra Residence Santa Giuliana S.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna (n. 6264/1995 R.G.C.), nella quale le ragioni della incostituzionalità sono state aggiornate al lume del recente disconoscimento da parte della Corte costituzionale della rilevanza, ai fini della regolamentazione del processo civile, della norma dell'art. 97 della Costituzione. Nella recente sentenza n. 84/1996 la Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma dell'art. 97 rilevarebbe solo ai fini della regolamentazione dell'ordinamento degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini della concreta regolamentazione del processo sotto il profilo dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Pur non condividendo tale autorevole opinione questo pretore, nella citata ordinanza del 13 maggio 1996 vi ha prestato ossequio ed ha abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di costituzionalità dell'art. 309 c.p.c. il riferimento all'art. 97, già utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996.

II. — Con la presente ordinanza si intende in primo luogo fare applicazione della norma dell'art. 208 c.p.c., con la conseguenza che la parte attrice deve essere dichiarata decaduta dal diritto di fare assumere le prove a suo tempo ammesse. In secondo luogo, si intende sollevare anche nella presente controversia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.c. nel testo che ora rinvia all'art. 181 primo comma come modificato dalla legge n. 534/1995. La questione si solleva sulla base del richiamo integrale delle ragioni esposte nell'ordinanza del 13 maggio 1996, che appare inutile qui riprodurre, bastando - si crede - un richiamo *per relationem*. In tale ordinanza, del resto, si evidenziò come la Corte costituzionale, ove accogliesse la questione sull'art. 309, potrebbe d'ufficio dichiarare incostituzionale direttamente anche l'art. 181, primo comma, c.p.c., che in forza del rinvio ne somministra il contenuto.

In ordine alla rilevanza della questione di legittimità dell'art. 309 c.p.c. nel presente giudizio, si osserva che essa è manifesta, poiché il giudicante dovrebbe necessariamente provvedere ad applicare la norma denunciata come incostituzionale e fissare una nuova udienza, anziché disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, come dovrebbe essere secondo la disciplina che si reputa conforme alla Costituzione, siccome illustrato nell'ordinanza 13 maggio 1996.

P. Q. M.

Visto l'art. 208 del c.p.c. dichiara parte attrice in opposizione decaduta dal diritto di fare assumere la prova ammessa con l'ordinanza pronunciata all'udienza del 23 aprile 1996;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo integrale richiamo delle considerazioni poste a base della questione di costituzionalità dell'art. 309 del c.p.c., sollevata con l'ordinanza 13 maggio 1996, resa nella causa n. 6264 r.g.c. 96 (vertente fra Residence Santa Giuliana S.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna), dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione la medesima questione di costituzionalità dell'art. 309 del c.p.c. nel testo risultante dal rinvio all'art. 181 primo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 4, primo comma-bis del d.-l. 18 ottobre n. 432 convertito nella legge 20 dicembre 1995 n. 534, nella parte in cui, in caso di mancata comparizione delle parti costituite ad un'udienza successiva all'udienza di prima comparizione, prevede che il giudice debba fissare una nuova udienza, invece che disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo;

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del processo;

Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Si comunichi alle parti, compresa la parte opposta contumace.

Monza, 7 ottobre 1996

Il pretore: FRASCA

96C1861

N. 1347

Ordinanza emessa il 18 maggio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 dicembre 1996) dal pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Musarra Amato Biagio e Vezzoli Giovanni

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nel corso del processo - Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 del cod. proc. civ., di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 309, in relazione all'art. 181, primo comma, stesso codice, sostituito da d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

I. — La presente controversia è stata introdotta con citazione notificata il 1° giugno 1995. Dopo l'esperimento dell'udienza di prima comparizione all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 15 dicembre 1995 veniva espletato tentativo di conciliazione che sembrava poter dare esito positivo. Le parti chiedevano ed ottenevano rinvio per verificare l'emersa possibilità di conciliazione. All'udienza del 22 febbraio 1996, cui la causa era stata rinviata, nessuno è comparso ed il giudicante si è riservato, occorrendo stabilire se al processo fosse applicabile la norma dell'art. 309 c.p.c. nel testo risultante dal rinvio all'art. 181 primo comma, c.p.c. nel testo inopinamente novellato (o meglio, come si vedrà, rinovellato) dall'art. 4, primo comma-bis, del d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432, come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge di conversione di detto decreto, cioè la legge 20 dicembre 1995 n. 534.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1346/1996).

96C1862

N. 1348

Ordinanza emessa il 18 maggio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 dicembre 1996) dal pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Garatti Ornella e la Fondiaria Assicurazioni ed altri

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito da d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

I. — La presente controversia è stata introdotta con citazioni notificate il 7 dicembre 1995. All'udienza di prima comparizione del 14 febbraio 1996 nessuno è comparso ed il giudicante si è riservato, occorrendo stabilire se al processo fosse applicabile la norma dell'art. 181, primo comma, c.p.c. nel testo inopinatamente rinnovato dall'art. 4 primo comma-bis del d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432, come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge di conversione di detto decreto, cioè la legge 20 dicembre 1995 n. 534.

Tale nuovo testo dell'art. 181, secondo comma, c.p.c., che non ha fatto altro che ripristinare il vecchio testo modificato dalla tormentata legge 26 novembre 1990, n. 353, è entrato in vigore a far tempo dal 21 dicembre 1995, giusta la disposizione generale dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Non sembra dubbio che, alla stregua del c.d. principio *tempus regit actum*, la nuova norma (vecchia quanto al contenuto) sia applicabile alla presente controversia, di modo che, di fronte alla mancata comparizione dell'unica parte costituita si dovrebbe, in forza del primo comma dell'art. 181, fissare altra udienza, cui appunto rinviare la causa.

In particolare, il testo dell'art. 181, primo comma, nuovamente reintrodotta dispone che «se nessuna delle parti compare nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo». Tale testo, salva la sostituzione del riferimento al giudice istruttore del vecchio processo avanti al tribunale, del riferimento al «giudice» (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale civile della figura del giudice istruttore), è quello che nel nostro ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950 n. 581, cioè dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore un modello processuale civile moderno) Novella del 1950.

Per effetto del rinvio (formale o ricettizio che sia) dell'art. 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181, la disciplina dell'assenza delle parti costituite in prima udienza, nel senso della previsione di un rinvio dell'udienza, è ridiventata applicabile anche alle udienze successive all'udienza di prima comparizione. Per cui, il nostro processo civile ha tornato ad ispirarsi ad una regola, in base alla quale è consentito alle parti costituite, se sono d'accordo, ovvero all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento del procedimento senza palesare in alcun modo la ragione della dilazione e senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione in ordine alla ragionevolezza della dilazione.

Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non sia conforme a Costituzione e sulla base di questo convincimento ha già sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.c., dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996 resa nella causa fra Immobiliare Giga S.r.l. e Zamboni Alfio Tullio (n. 5743/1995 r.g.c.) e, poi, con l'ordinanza del 13 maggio 1996 nella causa fra Residence Santa Giuliana S.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna (n. 6264/1995 r.g.c.), nella quale le ragioni della incostituzionalità sono state aggiornate al lume del recente disconoscimento da parte della Corte costituzionale della rilevanza, ai fini della regolamentazione del processo civile, della norma dell'art. 97 della Costituzione. Nella recente sentenza n. 84/1996 la Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma dell'art. 97 rilevarebbe solo ai fini della regolamentazione dell'ordinamento degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini della concreta regolamentazione del processo sotto il profilo dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Pur non condividendo tale autorevole opinione questo pretore, nella citata ordinanza del 13 maggio 1996 vi ha prestato ossequio ed ha abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di costituzionalità dell'art. 309 c.p.c. il riferimento all'art. 97, già utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996.

II. — Con la presente ordinanza si intende sollevare questione di legittimità dell'art. 181 primo comma c.p.c. sulla base del richiamo integrale delle ragioni esposte nell'ordinanza del 13 maggio 1996 a proposito della questione di costituzionalità sollevata sull'art. 309 c.p.c. In tale ordinanza, del resto, si evidenziò come la Corte costituzionale, ove accogliesse la questione sull'art. 309 potrebbe d'ufficio dichiarare incostituzionale direttamente anche l'art. 181 primo comma c.p.c.

Pertanto, in questa sede si intendono richiamate integralmente le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza 13 maggio 1996.

In ordine alla rilevanza della questione nel presente giudizio, si osserva che essa è manifesta, poiché il giudice dovrebbe necessariamente provvedere ad applicare la norma denunciata come incostituzionale e fissare una nuova udienza, anziché disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, come dovrebbe essere secondo la disciplina che si reputa conforme alla Costituzione, siccome illustrato nell'ordinanza 13 maggio 1996.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo integrale richiamo delle considerazioni poste a base della questione di costituzionalità dell'art. 309 del c.p.c., sollevata con l'ordinanza 13 maggio 1996, resa nella causa n. 6264 r.g.c. 96 (vertente fra Residence Santa Giuliana S.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna), dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, secondo comma, 24 primo comma e 97 primo comma della Costituzione la questione di costituzionalità dell'art. 181 primo comma c.p.c., come novellato dall'art. 4 comma 1-bis del d.-l. 18 ottobre n. 432 convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, nella parte in cui, in caso di mancata comparizione delle parti costituite alla prima udienza di comparizione prevede che il giudice debba fissare una nuova udienza; invece che disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo;

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del processo;

Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Si comunichi alle parti.

Monza, addì 18 maggio 1996

Il pretore: FRASCA

96C1863

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 0 2 0 9 7 *

L. 9.000